RISOLUZIONE (UE) 2021/1543 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 29 aprile 2021

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione III — Commissione e agenzie esecutive

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione III — Commissione,

— viste le sue decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie esecutive per l'esercizio 2019,

— visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,

— visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0117/2021),

A. considerando che il bilancio dell'Unione è uno strumento significativo ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici comuni e rappresenta in media l'1,0 % del reddito nazionale lordo dell'UE o il 2,1 % della spesa delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e della spesa pubblica complessiva nell'Unione;

B. considerando che, quando concede il discarico alla Commissione, il Parlamento verifica e valuta se i fondi sono stati utilizzati in modo corretto e se gli obiettivi strategici sono stati conseguiti, a seguito di audit interni ed esterni, confermando così la regolarità e la performance in termini di rapporto costi/benefici della spesa della Commissione;

C. considerando che la procedura di discarico per l'esercizio 2019 copre un anno caratterizzato dalla transizione politica e istituzionale, con le elezioni del Parlamento europeo, l'inizio di una nuova legislatura il 2 luglio 2019 e la nomina di una nuova Commissione, che è entrata in carica il 1º dicembre 2019 e che ha stabilito nuove priorità politiche come il Green Deal europeo e una crescente attenzione alla digitalizzazione dell'Unione, nonché alla protezione dei suoi valori e del denaro dei contribuenti dell'Unione;

D. considerando che la pandemia causata dal nuovo coronavirus (COVID-19) non ha richiesto alcun aggiustamento dei dati riportati nei conti annuali dell'Unione relativi al 2019; che nel 2020 e negli anni a venire, tuttavia, la pandemia di COVID-19 avrà un impatto globale rilevante così come importanti implicazioni per il bilancio dell'Unione e che, a tale riguardo, è necessario determinare con particolare attenzione se la Commissione abbia usato il bilancio dell'Unione con efficienza e trasparenza, poiché a partire dal 2020 l'attuazione delle iniziative di risposta immediata dell'Unione influenzerà il riconoscimento, la misurazione o la riclassificazione di molteplici attività e passività negli stati finanziari dell'Unione;

E. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci, come conseguenza diretta dell'epidemia del nuovo coronavirus (COVID-19), non ha potuto organizzare o eseguire completamente tutte le attività previste inerenti ai consueti controlli della spesa delle istituzioni dell'Unione, vale a dire le sue missioni d'informazione, le audizioni pubbliche o i seminari, e ha dovuto quindi fare affidamento in misura ancora maggiore sul lavoro della Corte;

Priorità politiche

1. mette in evidenza, per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio dell'Unione, l'importanza di rispettare il principio della sana gestione finanziaria quale sancito all'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), così come l'importanza di raggiungere gli obiettivi e le priorità dei programmi che contribuiscono a rafforzare l'integrazione europea e a creare un'Unione sempre più stretta;

2. esprime preoccupazione per la situazione dello Stato di diritto in alcuni Stati membri e per le perdite finanziarie causate dalle carenze esistenti a tale riguardo; si aspetta che in tali casi la Commissione utilizzi tutti gli strumenti a sua disposizione, compreso il ricorso al regolamento sullo Stato di diritto, per sospendere, ridurre e limitare l'accesso ai finanziamenti dell'Unione; sottolinea che il rispetto dello Stato di diritto è un prerequisito per la sana gestione finanziaria, compresi uno stanziamento e una gestione efficaci ed efficienti dei fondi europei; accoglie con grande favore, a tal proposito, l'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione; si compiace del fatto che la Commissione abbia avviato il suo lavoro sugli orientamenti; sottolinea che, nelle sue sentenze, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha già stabilito inequivocabilmente che le dichiarazioni contenute nelle conclusioni del Consiglio europeo non possono prevalere sul testo del regolamento o modificarlo;

3. ricorda che solo la CGUE può decidere l'annullamento del regolamento o di parte di esso; esorta la Commissione europea, in quanto «custode dei trattati», ad applicare il regolamento a partire dalla data in cui esso è entrato in vigore e ad avviare i meccanismi per lo Stato di diritto ove necessario per garantire la protezione degli interessi finanziari dell'Unione in tutte le dimensioni; sottolinea che il regolamento è entrato in vigore il 1º gennaio 2021; ricorda che il Parlamento può chiamare la Commissione a rispondere del suo operato in relazione alla sua applicazione del regolamento, ivi compresi eventuali ritardi ingiustificati, mediante un ricorso per carenza a norma dell'articolo 265 TFUE; ricorda che tale regolamento, inteso a tutelare i fondi dell'Unione, dovrà essere applicato a tutti gli impegni e pagamenti, fornendo al contempo garanzie per i beneficiari e destinatari finali;

4. deplora che l'attuazione della PAC e della politica di coesione negli Stati membri dell'Unione preveda un totale di 292 sistemi di rendicontazione, il che rende i dati frammentati e non comparabili, e impedisce un uso efficace dell'IA e dei big data per controllare i fondi; deplora che le carenze in termini di validità e comparabilità dei dati e le tecnologie di rendicontazione con diversi gradi di digitalizzazione continuino a ostacolare gravemente una visione globale della distribuzione dei fondi dell'Unione e l'efficienza del loro controllo; lamenta che l'individuazione dell'uso improprio, di frodi e appropriazioni indebite dei fondi dell'Unione sia per lo più limitata a scoperte incidentali da parte della Commissione e della Corte dei conti europea (la «Corte») nel corso dei loro audit a campione o delle indagini dell'OLAF;

5. deplora che nessuno dei sistemi di rendicontazione della PAC e della politica di coesione contenga informazioni sui beneficiari effettivi, che la divulgazione di tali informazioni non sia richiesta per legge e che non tutte le informazioni sui titolari effettivi delle società siano disponibili nei registri centrali nazionali di tutti gli Stati membri; sottolinea che un sistema informatico interoperabile non solo consentirebbe di individuare prima e in modo più efficiente gli usi impropri, le frodi, le appropriazioni indebite, i conflitti di interessi, i doppi finanziamenti e altri problemi sistemici, ma anche di avere una visione globale dell'effettiva distribuzione dei fondi dell'Unione e delle concentrazioni, potenzialmente non intenzionali, nelle mani di pochi beneficiari finali oligarchici o addirittura criminali; sottolinea che la mancanza di informazioni sulle strutture di proprietà e sui titolari effettivi di una o più società contribuisce considerevolmente all'opacità dell'attuale distribuzione dei fondi; sottolinea ancora una volta l'importanza cruciale di dati completi, affidabili e comparabili per un controllo efficiente, efficace e tempestivo della spesa europea e per la protezione del denaro dei contribuenti europei;

6. ricorda l'invito rivolto dal Parlamento alla Commissione a proporre un regolamento per l'istituzione di un siffatto sistema informatico interoperabile che consenta una rendicontazione uniforme e standardizzata, in modo tempestivo, da parte delle autorità degli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente, in particolare per quanto riguarda la PAC e i fondi di coesione, al fine di consentire un'individuazione precoce degli errori sistemici e degli usi impropri, come espresso nella relazione sul discarico alla Commissione per l'esercizio 2018; sottolinea che tale sistema dovrebbe essere aggiornato automaticamente con dati comparabili e tempestivi, al fine di rendere il sistema in grado di eseguire il monitoraggio e il controllo utilizzando l'IA e i big data; chiede alla Commissione di provvedere con urgenza a che la pubblicazione di tutte le informazioni sui titolari effettivi diventi un requisito giuridico fondamentale per l'utilizzo dei fondi dell'Unione;

7. pone l'accento sui vantaggi che un siffatto sistema digitale e interoperabile comporterebbe per le autorità degli Stati membri relativamente al controllo e alla visione d'insieme dei parlamenti e dei governi nazionali sullo stanziamento, la gestione e la distribuzione del denaro dei contribuenti nazionali sotto forma di fondi europei; evidenzia che la digitalizzazione della rendicontazione, del monitoraggio e dell'attività di audit a livello dell'Unione è attesa da tempo ed è indispensabile data la natura transfrontaliera di usi impropri, frodi, appropriazioni indebite, conflitti di interessi, doppi finanziamenti e altri problemi sistemici; prende atto delle proposte presentate dal Parlamento e dalla Commissione durante i negoziati relativi al quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP), al dispositivo per la ripresa e la resilienza, al regolamento sulle disposizioni comuni (RDC) e alla PAC;

8. si rammarica che il Consiglio abbia accettato con riluttanza di partecipare ai negoziati per giungere a compromessi validi; lamenta che nei vari testi legislativi siano stati concordati diversi requisiti di rendicontazione e diverse regole; esorta la Commissione a proporre una disposizione adeguata da includere nel regolamento finanziario, senza indebiti ritardi;

9. ricorda che nella relazione sul discarico per l'esercizio 2018 la Commissione è stata invitata a fornire all'autorità di discarico un elenco dell'importo totale dei pagamenti a tutte le società appartenenti al gruppo Agrofert in tutti gli Stati membri e un elenco dei 50 maggiori beneficiari individuali (persone fisiche in quanto titolari effettivi di una o più società) per Stato membro, nonché un elenco dei 50 maggiori destinatari (persone fisiche e giuridiche nonché persone fisiche in quanto titolari di società) di sovvenzioni dell'Unione aggregate per tutti gli Stati membri; prende atto che la Commissione ha ripetutamente tentato di stilare tali elenchi chiedendo informazioni agli Stati membri; deplora con forza che, fino alla data della presente risoluzione, la Commissione non sia riuscita a fornire gli elenchi richiesti in quanto i dati comunicati dagli Stati membri non sono completi, affidabili e confrontabili; sottolinea che questa situazione dimostra ed evidenzia l'impellente necessità di un sistema digitale e interoperabile di rendicontazione e monitoraggio dei fondi in regime di gestione concorrente; sollecita la Commissione a fornire, come richiesto e senza ulteriori indebiti ritardi, l'elenco dei 50 maggiori beneficiari individuali finali, nonché un elenco completo di tutte le sovvenzioni ricevute da tutte le società del gruppo Agrofert in regime di gestione concorrente in tutti gli Stati membri dal 2014 al 2020, ed esorta gli Stati membri a cooperare pienamente con la Commissione fornendo i dati necessari per l'analisi e la compilazione di tali elenchi;

10. rinnova il suo invito alla Commissione a:

— rimuovere qualsiasi ostacolo tecnico e giuridico alla raccolta di dati sulle strutture societarie e sulla titolarità effettiva e a istituire misure per garantire una raccolta digitale, interoperabile e standardizzata di informazioni sui destinatari dei finanziamenti dell'Unione, ivi compreso su quelli che in ultima analisi beneficiano, direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell'Unione, e sui relativi titolari effettivi;

— porre in essere i necessari sistemi e strumenti digitali ad uso obbligatorio di tutti gli Stati membri, ivi compreso, tra l'altro, uno strumento unico di estrazione di dati e valutazione del rischio, che consenta alla Commissione, all'OLAF e, se del caso, all'EPPO di accedere e analizzare i suddetti dati sui destinatari dei finanziamenti dell'Unione (compresi i loro titolari effettivi) a fini di controllo e di audit, allo scopo di rafforzare la protezione del bilancio dell'Unione e di Next Generation EU contro le irregolarità, le frodi e i conflitti di interessi;

— continuare ad attribuire la massima importanza alla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione, in particolare attraverso la predisposizione di strategie di controllo pluriennali intese a prevenire, individuare e correggere gli errori, nonché a continuare a monitorare attentamente l'esecuzione del bilancio dell'Unione e ad adottare misure immediate per correggere gli errori e recuperare i fondi spesi in modo errato da Stati membri, intermediari o beneficiari finali;

11. ricorda che la Commissione ha istituito il sistema di individuazione precoce e di esclusione, sulla base dell'articolo 135 del regolamento finanziario, per rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, garantire una sana gestione finanziaria e assicurare che siano esclusi dal beneficio dei fondi dell'Unione le società e i titolari effettivi che sono stati condannati per frode, corruzione o altre attività criminali connesse all'uso dei fondi dell'Unione o che, quanto meno, sono stati oggetto di raccomandazioni giudiziarie dell'OLAF alle autorità competenti per l'azione penale degli Stati membri a partire dal 1º gennaio 2016; ritiene che questo strumento possa aiutare le istituzioni dell'Unione e gli organismi nazionali a combattere e prevenire meglio la corruzione e la frode negli Stati membri; si rammarica che la banca dati elenchi solo un numero esiguo di operatori economici (cinque, a febbraio 2021) e ritiene che ciò sia indicativo di un'attuazione inadeguata di tale sistema;

12. chiede alla Commissione di prendere in considerazione l'estensione dell'applicazione del sistema EDES ai fondi in regime di gestione concorrente che comprendono i beneficiari della gestione concorrente, gli organismi che attuano gli strumenti finanziari e i destinatari finali, al momento di proporre la revisione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (regolamento finanziario) nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza; osserva che le modifiche legislative relative all'esclusione da tutti i fondi dell'Unione nell'ambito delle diverse modalità di spesa dei beneficiari che sono anche registrati nel quadro della gestione concorrente comporterebbero inoltre la necessità di prevedere che gli Stati membri possano accedere direttamente al sistema di proprietà della Commissione e inserire informazioni sui beneficiari sotto la propria responsabilità; esorta gli Stati membri e la Commissione a garantire una maggiore interoperabilità tra le banche dati e gli strumenti di estrapolazione dei dati europei e nazionali esistenti; riconosce che il GEPD non ravvisa problematiche generali relative alla protezione dei dati per quanto riguarda l'istituzione di tale interoperabilità, ma la necessità di una base giuridica chiara;

13. invita la Commissione a:

— riferire all'autorità di discarico i motivi per cui il sistema di individuazione precoce e di esclusione contiene solo un numero molto limitato di voci;

— adottare tutte le misure necessarie per migliorare il funzionamento, l'attuazione e l'operatività del sistema di individuazione precoce e di esclusione onde garantire che tutti gli operatori economici che soddisfano i criteri di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) ad h), del regolamento finanziario siano inseriti nell'elenco; chiede inoltre alla Commissione di rivedere i criteri al fine di ridurre la loro complessità e di migliorare la loro applicabilità nella pratica;

— migliorare il modo in cui utilizza questo strumento, al fine di collegare la lista nera alle banche dati dell'OLAF e dell'EPPO e a quelle nazionali e creare un sistema automatizzato che aggiorni questa banca dati con informazioni affidabili e tempestive;

14. ritiene, in linea con gli sforzi della Commissione, che sia estremamente importante trovare il giusto equilibrio tra un basso livello di errori, pagamenti rapidi, costi dei controlli ragionevoli e valore aggiunto del bilancio dell'Unione;

15. sottolinea il ruolo cruciale delle politiche dell'Unione e degli strumenti deputati alla loro realizzazione nel ridurre le disparità tra Stati membri e regioni nei settori della coesione, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, della ricerca e dell'innovazione, degli affari interni e delle relazioni esterne, nel promuovere la crescita economica e l'occupazione, nel combattere la povertà e l'esclusione sociale, nonché nel sostenere e promuovere i valori dell'Unione, la sicurezza e la giustizia dei suoi cittadini all'interno dell'Unione e nel mondo;

16. si compiace che la Commissione, nel suo compito di gestione del bilancio dell'Unione, moduli opportunamente la sua metodologia comune in base alle specificità dei contesti di rischio, di controllo e di gestione dei diversi settori di spesa, al fine di assolvere con efficacia i suoi obblighi di rendicontazione e proteggere il bilancio dell'Unione;

17. sottolinea che l'articolo 61 del regolamento finanziario prevede, dall'agosto del 2018, una definizione più ampia di conflitto di interessi; evidenzia che è di responsabilità della Commissione garantire che queste disposizioni siano attuate con la dovuta diligenza in tutta l'Unione e che tutte le forme di conflitto di interessi siano affrontate in modo efficiente ed efficace durante l'esecuzione del bilancio dell'Unione; sottolinea l'importanza di disporre di informazioni pubbliche sui beneficiari finali di tutti i trasferimenti finanziari dell'Unione, al fine di prevenire i conflitti di interessi nell'esecuzione del bilancio dell'Unione;

18. ribadisce alla Commissione il suo invito a garantire un'adeguata valutazione delle misure preventive adottate dagli Stati membri per evitare i conflitti di interessi; si compiace, a tale riguardo, delle linee guida della Commissione «Orientamenti sulla prevenzione dei conflitti di interessi nel quadro del regolamento finanziario», distribuite agli Stati membri nell'agosto del 2020 e volte a promuovere un'interpretazione e un'applicazione uniformi delle norme relative ai conflitti di interessi e a sensibilizzare sull'applicabilità di tali norme, anche in relazione alla gestione concorrente; invita la Commissione a rendere pubbliche queste linee guida e a condividere inoltre le informazioni relative agli audit effettuati su questi aspetti e gli esempi di buone pratiche, sia con le autorità degli Stati membri sia con la commissione per il controllo dei bilanci;

19. esprime preoccupazione per la possibile interpretazione restrittiva dell'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 da parte dell'organismo pagatore ceco (il Fondo statale di intervento agricolo), che ritiene l'articolo non applicabile ai membri del governo; esorta la Commissione a fornire un parere sull'interpretazione del suddetto articolo relativo agli organismi pagatori nazionali; invita la Commissione a garantire che l'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sia rispettato e attuato nella Repubblica ceca e che sia applicato a tutti i pagamenti a carico del bilancio dell'Unione, compresi i pagamenti diretti nell'ambito del primo pilastro della PAC, e a monitorare il funzionamento indipendente degli organismi pagatori a tale riguardo;

20. ricorda che una serie di scandali legati alla distribuzione e all'uso improprio di fondi dell'Unione in paesi quali la Bulgaria, la Cechia o la Slovacchia e la Romania ha scatenato massicce proteste pubbliche negli ultimi mesi e anni e che i cittadini dell'Unione contano sulle istituzioni dell'Unione, in particolare sulla Commissione, per porre fine a questa cattiva gestione del denaro pubblico;

21. accoglie con favore la nuova strategia antifrode istituzionale, adottata dalla Commissione nell'aprile 2019 su iniziativa dell'OLAF con lo scopo di migliorare le conoscenze della Commissione in materia di frodi e la sua capacità analitica di guidare l'azione di contrasto, di garantire una collaborazione tra i servizi della Commissione e le agenzie esecutive nella lotta contro le frodi e di rafforzare la supervisione istituzionale sulla lotta contro le frodi; invita la Commissione a preparare una relazione di follow-up sull'efficienza della sua attuazione e sui primi risultati ottenuti e a riferire in merito all'autorità di discarico;

22. sottolinea che, alla luce del QFP e del dispositivo per la ripresa e la resilienza, le risorse finanziarie dell'Unione dovrebbero sostenere le crescenti priorità e responsabilità dell'Unione; ricorda che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione è della massima importanza e che sono necessari i massimi sforzi a tutti i livelli per prevenire e combattere la frode, la corruzione e l'uso improprio dei fondi dell'Unione; invita la Commissione a proporre la messa a disposizione di risorse finanziarie e umane sufficienti per la Corte dei conti, l'OLAF e l'EPPO e a continuare a fornire loro un forte sostegno politico ai fini dell'espletamento delle loro attività di audit, indagini e azioni penali a tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

23. osserva, al tempo stesso, che il crescente ricorso a meccanismi finanziari per attuare le politiche dell'Unione nei paesi terzi, accanto al bilancio dell'Unione, rischia di compromettere la responsabilità e la trasparenza dell'azione e della spesa dell'Unione stessa; insiste affinché la Commissione garantisca che la fornitura di aiuti esterni sia subordinata allo Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani nei paesi beneficiari; sottolinea, in particolare, la necessità di garantire che i paesi e i soggetti terzi e/o le persone fisiche che sono destinatari di fondi dell'Unione o sono legati ad essi aderiscano ai valori democratici fondamentali, rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e facciano propri i principi della non violenza;

24. ricorda che la politica di sviluppo e cooperazione è intesa a eliminare la povertà e a ridurre le diseguaglianze e che i fondi dovrebbero raggiungere esclusivamente i beneficiari previsti;

25. sottolinea che la creazione della Procura europea (EPPO) rappresenta un passo fondamentale per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; ricorda alla Commissione il ruolo cruciale dell'EPPO nel proteggere il piano dell'UE per la ripresa negli anni a venire; invita tutti gli Stati membri dell'Unione ad aderire all'EPPO e a nominare i rispettivi procuratori sulla base di criteri chiari e trasparenti;

26. mette in evidenza il sottofinanziamento e la carenza di personale dell'EPPO nella sua fase iniziale, ma accoglie con favore il consistente aumento del bilancio e del personale dell'EPPO rispetto alla proposta iniziale; ribadisce l'opposizione del Parlamento al ridimensionamento del personale dell'OLAF a seguito del trasferimento di posti all'EPPO, con una riduzione cumulativa di 45 posti per l'OLAF entro il 2023; invita la Commissione ad aumentare le capacità, riesaminando la situazione dell'organico dell'EPPO, dell'OLAF e di Eurojust; invita la Commissione e l'autorità di bilancio a garantire che i bilanci dell'OLAF, dell'EPPO e di Eurojust siano aumentati onde permettere a tali organismi di assolvere i loro compiti;

27. osserva con preoccupazione che, nel periodo compreso tra gennaio 2015 e dicembre 2019, le decisioni prese dalle autorità giudiziarie a seguito delle raccomandazioni dell'OLAF sono state pari a zero in 199 casi e che solo 178 casi sono stati oggetto di una decisione [1]; chiede agli Stati membri di dare debitamente seguito a tutte le raccomandazioni dell'OLAF;

28. approva le raccomandazioni formulate dalla Corte nella sua relazione annuale sull'esercizio 2019 e nella sua relazione sulla performance del bilancio dell'Unione e incoraggia vivamente la Commissione e le altre parti interessate ad attuarle al più presto, sottolineando nel contempo alcune delle raccomandazioni più importanti e urgenti di seguito riportate;

29. esprime particolare preoccupazione per le ripetute constatazioni della Corte secondo cui il lavoro di alcune autorità nazionali di audit o organismi di certificazione è ritenuto eccessivamente soggetto a errori, e pertanto inaffidabile, il che compromette l'affidabilità dei dati per la relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR) della Commissione; si rammarica che la Corte non possa includere un'analisi dei motivi alla base di queste persistenti debolezze nel suo lavoro;

30. si rammarica che la Commissione non abbia potuto offrire chiarimenti utili sui motivi né su eventuali differenze specifiche per paese tra le autorità degli Stati membri; si rammarica che questa mancanza di informazioni sui motivi alla base di queste debolezze sistemiche e persistenti in alcune autorità nazionali di audit impedisca di affrontare e risolvere tali problemi in modo efficiente ed efficace; invita la Commissione a eseguire un'analisi approfondita dei motivi e dei problemi strutturali che causano le persistenti debolezze sistemiche individuate dalla Corte; chiede alla Commissione di includere altresì osservazioni sulle migliori prassi e, sulla base di tale analisi, di rivolgere alle autorità nazionali raccomandazioni orizzontali chiare, pratiche e facilmente attuabili nonché raccomandazioni specifiche per paese, come descritto in maggiore dettaglio nei capitoli specifici della presente risoluzione;

31. chiede alla Commissione di prestare maggiore attenzione e assegnare maggiori risorse di personale e del bilancio della Commissione agli Stati membri, i cui sistemi di gestione e di controllo non sono affidabili o lo sono solo parzialmente, laddove vi è un aumento del rischio di frode e corruzione per quanto riguarda i fondi e in particolare negli Stati membri che non hanno aderito alla Procura europea;

32. chiede di rendere l'uso di Arachne una condizione preliminare per l'utilizzo dei fondi dell'Unione da parte degli Stati membri;

[1] https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2019_en.pdf

33. sottolinea che il tasso di errore calcolato dalla Corte rappresenta una rilevazione statistica che fornisce un pratico indicatore unico della legittimità e regolarità della spesa dell'Unione, ma non offre tuttavia una visione differenziata della diversa natura e gravità degli errori che in tale tasso confluiscono; prende atto che la metodologia della Corte è basata su norme internazionali di audit che prevedono la verifica di un campione casuale di operazioni e che un campione rappresentativo non può essere interamente basato sul rischio; si compiace del fatto che la Corte divide i suoi campioni in operazioni ad alto rischio e operazioni a basso rischio; apprezza il fatto che la Corte include già esempi specifici degli errori riscontrati; invita la Corte a includere informazioni ancora più dettagliate, in particolare per consentire una maggiore conoscenza geografica dei problemi specifici per paese;

34. si rammarica che la maggior parte dei pagamenti diretti della PAC si concentri nelle mani di pochi beneficiari in alcuni Stati membri, anche nei casi in cui si creano strutture oligarchiche, indebolendo in particolare i piccoli agricoltori e le comunità rurali;

35. ricorda la necessità di una distribuzione più equa dei fondi della PAC, tale da garantire che i pagamenti per ettaro siano inversamente proporzionali alle dimensioni dell'azienda agricola;

36. esprime preoccupazione per i casi segnalati di accaparramento delle terre verificatisi in alcuni Stati membri e rinnova il suo invito alla Commissione a porre in essere un sistema efficace di controllo capace di garantire che i beneficiari aventi diritto ai fondi della PAC siano solo coloro che coltivano i terreni e che i fondi non raggiungano eventuali beneficiari che abbiano acquisito i terreni con mezzi illegali o fraudolenti; ribadisce, a tale proposito, la richiesta di uno specifico meccanismo di denuncia a livello di Unione atto a sostenere gli agricoltori o i beneficiari che devono affrontare, ad esempio, pratiche scorrette di accaparramento delle terre, comportamenti scorretti da parte delle autorità nazionali o pressioni da parte di strutture criminali o della criminalità organizzata, ovvero persone costrette al lavoro forzato o ridotte in schiavitù, dando loro la possibilità di presentare rapidamente una denuncia alla Commissione, denuncia che quest'ultima dovrebbe verificare con urgenza ([2]);

37. ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che gli impegni residui hanno continuato ad aumentare, raggiungendo il livello record di 298,0 miliardi di EUR alla fine del 2019 (a fronte di 281,2 miliardi nel 2018); osserva che, negli ultimi anni, il livello degli stanziamenti di pagamento nei bilanci annuali è stato nettamente inferiore al massimale del QFP, il che significa che, in futuro, il fabbisogno di pagamenti aumenterà; si compiace che nella sua proposta di QFP la Commissione abbia incluso i pagamenti futuri stimati in relazione agli aumenti proposti nel 2020 nell'ambito della risposta dell'Unione al coronavirus; chiede alla Commissione di monitorare attentamente l'esecuzione da parte degli Stati membri in caso di sottoesecuzione e di bassi tassi di assorbimento; accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti a introdurre la regola n+2 per tutti i settori di spesa, sottolineando la necessità di altri possibili strumenti per sostituire la regola n+3; rinnova il suo invito alla Commissione a potenziare il supporto tecnico alle autorità nazionali, regionali o locali, comprese le organizzazioni della società civile e i cittadini, al fine di ottenere migliori tassi di assorbimento ([3]);

38. ricorda il crescente divario tra gli impegni e i pagamenti e l'aumento dell'entità del bilancio dell'Unione (analisi rapida della Corte: «Impegni non ancora liquidati nel bilancio dell'UE: un approfondimento»), fattori che rappresentano un'ardua sfida anche per l'autorità di discarico; osserva che il bilancio a lungo termine dell'UE, comprensivo del piano dell'UE per la ripresa Next Generation EU, è passato da 1 083 a 1 800 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027; invita la Commissione a monitorare a intervalli regolari l'attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza onde garantire il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e a riferire in merito all'autorità di discarico; sottolinea che il mancato soddisfacimento di questa richiesta potrebbe comportare il rifiuto della concessione del discarico per l'esercizio 2020;

39. segnala che, negli ultimi anni, il livello degli stanziamenti di pagamento nei bilanci annuali è stato nettamente inferiore al massimale del QFP, il che significa che, in futuro, il fabbisogno di pagamenti aumenterà e vi è il rischio che il bilancio sia posto sotto pressione;

40. si rammarica che si sia persa l'opportunità di utilizzare gli importi degli stanziamenti d'impegno non utilizzati e degli stanziamenti disimpegnati nell'ambito del QFP al fine di rimborsare il debito contratto per finanziare il piano di ripresa;

41. richiama l'attenzione sul fatto che i principali rischi finanziari cui il bilancio dell'Unione è stato esposto nel 2019 erano associati a operazioni finanziarie sotto forma di prestiti coperti direttamente dal bilancio dell'Unione (53,7 %) e a operazioni finanziarie coperte da un fondo di garanzia dell'UE (46,3 %); osserva che, includendo anche i possibili futuri pagamenti relativi alla garanzia del FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici), il

([2]) Paragrafo 23 della risoluzione sul discarico 2018.
([3]) Paragrafo 17 della risoluzione sul discarico 2018.

rischio totale sostenuto dal bilancio dell'UE ha raggiunto un importo di 90,5 miliardi di EUR alla fine del 2019; invita la Commissione a presentare, nella relazione annuale sulle garanzie coperte dal bilancio generale, un quadro completo dell'esposizione del bilancio dell'UE comprensivo del rischio generato dalla garanzia del FEIS nonché da tutte le future operazioni finanziarie interessate;

42. mette in evidenza che l'Unione ha fatto ricorso con frequenza sempre maggiore agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio prestate al gruppo BEI; ricorda che, al momento, le operazioni del gruppo BEI che non sono finanziate dal bilancio dell'Unione ma che perseguono i medesimi obiettivi di quest'ultima non rientrano nel mandato di audit della Corte;

43. osserva che la Corte intende passare all'approccio di attestazione; invita la Corte a proseguire con i suoi controlli a campione al fine di monitorare le singole operazioni;

44. esprime preoccupazione per il fatto che l'organico attuale è insufficiente per far fronte alla crescente dotazione di bilancio dell'UE; sottolinea che è indispensabile aumentare le capacità amministrative presso la Corte e le segreterie pertinenti del Parlamento europeo; sottolinea che il mancato soddisfacimento di tale fabbisogno può comportare il rifiuto della concessione del discarico per l'esercizio 2020;

45. incoraggia la Corte a continuare ad analizzare la performance del bilancio dell'Unione; osserva che una valutazione appropriata della legittimità e della regolarità dell'azione dell'Unione per migliorare la responsabilità costituisce la base di una sana gestione finanziaria; evidenzia che gli indicatori dovrebbero valutare il successo di determinate attività in modo descrittivo e obiettivo, senza esprimere preferenze politiche; sottolinea la raccomandazione della Corte, secondo cui occorre elaborare ulteriormente gli indicatori e trovare un migliore equilibrio fra indicatori di input e di realizzazione e indicatori di risultato e di impatto; invita la Commissione a ridurre il numero degli obiettivi e degli indicatori a un insieme specifico di indicatori di risultato e di impatto pertinenti e appropriati che misurino al meglio i risultati conseguiti in termini di efficacia e di valore aggiunto europeo della spesa dell'Unione;

46. approva le riserve avanzate dai direttori generali delle DG BUDG, RTD, AGRI, REGIO, EMPL, MARE, CLIMA, HOME, JUST, NEAR e REFORM nelle loro relazioni annuali di attività (RAA); è del parere che tali riserve dimostrino che le procedure di controllo poste in essere dalla Commissione e dagli Stati membri sono in grado di fornire le necessarie garanzie riguardo alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti nei corrispondenti ambiti d'intervento solo se sono correttamente attuate tutte le necessarie procedure di rettifica;

La dichiarazione di affidabilità della Corte

47. si compiace che la Corte ritenga affidabili i conti dell'Unione relativi al 2019 e abbia concluso che nel 2019 le entrate sono state esenti da errori rilevanti;

48. esprime preoccupazione per il fatto che per la prima volta in quattro anni la Corte abbia espresso un giudizio negativo sulla legittimità e la regolarità delle spese su cui si basano i conti;

49. osserva, tuttavia, che la Corte ammette che il livello complessivo di errore è rimasto relativamente stabile, al 2,7 % nel 2019 rispetto al 2,6 % del 2018, e sottolinea quelli che la Corte ha evidenziato come elementi positivi della spesa dell'Unione, come l'evoluzione della rubrica «Risorse naturali» e i costanti risultati della rubrica «Amministrazione»;

50. rileva che i motivi addotti a sostegno del giudizio negativo sono i seguenti: per quanto riguarda la spesa dell'Unione, nelle conclusioni della Corte si afferma che il livello di errore, principalmente nei pagamenti a titolo di rimborso, è pervasivo, e che, data la composizione del bilancio dell'Unione e la sua evoluzione nel tempo, la spesa ad alto rischio nel 2019 rappresenta più della metà delle spese sottoposte ad audit (53,1 %) e continua a essere inficiata da un errore rilevante, per un tasso stimato al 4,9 % (contro il 4,5 % del 2018 e il 3,7 % del 2017);

51. constata che la Corte ha controllato operazioni per un valore totale di 126,1 miliardi di EUR (su 159,1 miliardi di EUR di spesa totale dell'Unione) e che la rubrica «Risorse naturali» ha rappresentato la quota maggiore (47,2 %) della popolazione di audit complessiva della Corte, seguita dalle sottorubriche «Coesione» (22,5 %) e «Competitività» (13,2 %); propone nuovamente che la Corte prenda in considerazione sia la quota della spesa totale dell'Unione che il rischio di errore al momento di decidere la suddivisione della prossima quota di audit della popolazione;

52. osserva che nel 2019 la Corte ha fornito tassi di errore specifici per tre rubriche/sottorubriche del QFP: «Competitività» (4,0 %), «Coesione» (4,4 %), «Risorse naturali» (1,9 %), mentre per la rubrica «Amministrazione» la Corte stima che il livello di errore sia inferiore alla soglia di rilevanza; sottolinea che la Corte ha riscontrato il più alto livello di errore stimato per la spesa alla sottorubrica «Coesione economica, sociale e territoriale» (4,4 %) e che la spesa alla sottorubrica «Competitività per la crescita e l'occupazione» ha raggiunto il preoccupante tasso di errore del 4 % (contro il 2 % del 2018);

53. prende atto che la gestione finanziaria del bilancio dell'Unione è migliorata nel tempo e che negli ultimi anni i livelli di errore sono diminuiti fino ad avvicinarsi alla soglia di rilevanza del 2 %, tranne in alcuni settori specifici, come ad esempio quello della competitività, che è in gran parte sottoposto alla gestione diretta della Commissione, dove il tasso di errore stimato è raddoppiato passando dal 2 % nel 2018 al 4 % nel 2019;

54. rileva che la Corte non ha stimato i livelli di errore per i settori di spesa nell'ambito della rubrica 3 «Sicurezza e cittadinanza» e della rubrica 4 «Un'Europa globale» del QFP; sottolinea che la comunicazione dei tassi di errore consentirebbe la comparabilità degli esercizi; si rammarica, a tale proposito, che il campione per i capitoli 7 e 8 risulti ulteriormente ridotto rispetto agli ultimi anni (dall'11 % delle spese coperte dall'audit nel 2017, al 9,1 % nel 2018 e all'8,9 % nel 2019);

55. chiede alla Corte di fornire, nella sua prossima relazione annuale, dati sul tasso di errore in relazione ai pagamenti di ciascun settore di spesa; chiede alla Corte di ampliare il suo capitolo sulla rubrica «Amministrazione» al fine di offrire un'analisi più approfondita di tutte le istituzioni; invita la Corte a dare seguito al più presto alla richiesta del Parlamento di fornire una relazione annuale specifica e indipendente sulle istituzioni dell'Unione; accoglie con favore la riflessione della Corte a tale riguardo e auspica che sia rispecchiata nella strategia della Corte per il periodo 2021-2025;

56. si rammarica che la Corte non precisi quale sia l'impatto delle misure correttive sul livello di errore complessivo, ma si limiti a indicarne l'impatto su rubriche specifiche; sottolinea che informazioni specifiche su tutte le rubriche del QFP costituirebbero informazioni estremamente utili ai fini del controllo da parte dell'autorità di discarico; chiede alla Corte di precisare l'impatto delle misure correttive sul livello di errore complessivo;

57. richiama l'attenzione sul fatto che la stima generale del livello di errore nel bilancio dell'Unione, quale presentata nella dichiarazione di affidabilità della Corte, non misura né la frode né l'inefficienza o gli sprechi, ma è una stima degli importi che non avrebbero dovuto essere pagati in quanto non sono stati usati conformemente alla normativa applicabile; osserva che nel 2019 la Corte ha segnalato all'OLAF nove presunti casi di frode individuati durante i suoi audit (lo stesso numero di casi del 2018) e che l'OLAF ha avviato indagini su cinque dei casi segnalati mentre ha deciso di non procedere per gli altri quattro;

58. sottolinea che, come negli anni precedenti, gli errori concernenti l'ammissibilità (ossia costi non ammissibili nelle dichiarazioni di spesa, e progetti/attività/beneficiari non ammissibili) nei pagamenti a titolo di rimborso, in cui la spesa è spesso soggetta a norme complesse, sono ancora una volta quelli che hanno contribuito maggiormente al livello di errore stimato, relativamente al 2019, per la spesa ad alto rischio (74 %, a fronte del 68 % nel 2018);

59. accoglie con favore la decisione della Corte di inserire nel suo campione una percentuale più alta di spese ad alto rischio, categoria che è inficiata in misura rilevante da un tasso di errore in costante crescita (4,9 % nel 2019 contro il 4,5 % del 2018 e il 3,7 % del 2017); deplora che il tasso di errore non sia chiaramente quantificato in relazione ai pagamenti per diritti acquisiti;

60. si rammarica che le informazioni e le relazioni che la Commissione riceve dalle autorità degli Stati membri manchino spesso di dati sui risultati concreti o includano valutazioni eccessivamente ottimistiche; prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui il ruolo particolare della Commissione, così come riflesso nella sua metodologia, e le debolezze nei controlli ex post, che sono un elemento cruciale del sistema di controllo, incidono negativamente sulle stime degli errori della Commissione;

61. deplora che gli errori riscontrati siano indice di carenze nella regolarità delle spese dichiarate dalle autorità di gestione;

Gestione finanziaria e di bilancio

62. osserva che nel 2019 gli stanziamenti d'impegno disponibili nel bilancio definitivo sono stati quasi interamente utilizzati (a un tasso del 99,4 %), mentre il tasso di utilizzo degli stanziamenti di pagamento è stato leggermente inferiore (98,5 %);

63. prende atto dell'adozione, nel 2019, di tre bilanci rettificativi, per aggiungere 0,4 miliardi di EUR agli stanziamenti d'impegno e 0,3 miliardi di EUR agli stanziamenti di pagamento, e precisamente:

   i) il bilancio rettificativo (BR) n. 1/2019 ha iscritto come entrata nel bilancio 2019 l'eccedenza di 1 802 988 329 EUR derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2018; tale importo ha ridotto i contributi annui basati sull'RNL a carico degli Stati membri;

   ii) il bilancio rettificativo (BR) n. 2/2019 ha assegnato stanziamenti d'impegno supplementari per 100 milioni - di EUR ai programmi Orizzonte 2020 ed Erasmus+, come deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel loro accordo sul bilancio 2019;

iii) il bilancio rettificativo (BR) n. 3/2019 ha introdotto i necessari stanziamenti di impegno e di pagamento per la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per un valore di 293 551 794 EUR, al fine di fornire assistenza alla Romania, all'Italia e all'Austria a seguito delle catastrofi naturali verificatesi in tali Stati membri nel corso del 2018;

64. riconosce che, data la natura pluriennale della sua spesa e delle sue strategie di controllo, la Commissione può apportare rettifiche fino alla chiusura del programma di finanziamento; osserva inoltre che, per quanto in un dato anno possano essere rilevati errori, questi saranno corretti nell'anno in corso o in quelli successivi all'erogazione del pagamento, fino al momento della chiusura; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a continuare a esercitare la loro capacità di rettifica e chiede alla Commissione di utilizzare gli strumenti di vigilanza a sua disposizione, in linea con gli obblighi attribuitili dalle diverse basi giuridiche settoriali, per portare il rischio reale alla chiusura ben al di sotto del 2 % e più vicino allo 0 %;

65. osserva che nel 2019 le misure di rettifica confermate dalla Commissione ammontavano a 1,5 miliardi di EUR (il 25 % in più rispetto al 2018) e si riferivano principalmente a errori nei pagamenti effettuati negli anni precedenti;

66. esprime profonda preoccupazione per il fatto che gli impegni residui hanno continuato ad aumentare, raggiungendo i 298,0 miliardi di EUR alla fine del 2019 (a fronte di 281,2 miliardi nel 2018); osserva che la Corte ha individuato i motivi di tale costante incremento, come ad esempio l'aumento complessivo dell'entità del bilancio dell'UE nel corso del tempo; osserva che, negli ultimi anni, il livello degli stanziamenti di pagamento nei bilanci annuali è stato nettamente inferiore al massimale del QFP, il che potrebbe comportare maggiori richieste di pagamento nel 2022 e nel 2023 e potrebbe presentare un grave rischio per la liquidità del bilancio dell'Unione; prende atto dell'impegno della Commissione a condurre un'accurata analisi degli stanziamenti di pagamento necessari fino alla fine dell'anno in occasione dell'esercizio di storno globale, al fine di presentare una proposta all'autorità di bilancio ove siano necessari aumenti; invita la Commissione a ridurre gli impegni residui attuali ed evitarne altri in futuro, a migliorare ulteriormente le sue previsioni finanziarie e, se del caso, ad assistere i paesi nel trovare progetti ammissibili, in particolare progetti con un chiaro valore aggiunto europeo, al fine di accelerare il tasso di assorbimento;

67. osserva con preoccupazione che, secondo la Corte, il tasso di assorbimento globale dei fondi SIE (Fondi strutturali e d'investimento europei) è stato inferiore a quello del corrispondente esercizio del QFP precedente, dal momento che, alla fine del 2019, solo il 40 % del totale dei fondi SIE stanziati per l'attuale QFP (465 miliardi di EUR) era stato versato agli Stati membri (a fronte del 46 % registrato alla fine del 2012); prende atto della spiegazione della Commissione, secondo la quale la maggiore lentezza del tasso di assorbimento è in parte legata all'adozione tardiva del regolamento sulle disposizioni comuni (RDC), al tempo necessario alle autorità per istituire un programma di attuazione efficace e sistemi di controllo e alle modifiche apportate ai regolamenti nel periodo di programmazione 2014-2020, quali l'elevato livello di prefinanziamenti annuali e la nuova norma per i disimpegni automatici (n+3); osserva che, nel complesso, nel 2019 il ritmo di assorbimento è stato pressoché lo stesso del 2018; esprime preoccupazione per i bassi tassi di assorbimento;

68. ricorda che il tasso di assorbimento esprime in che misura i fondi dell'Unione destinati agli Stati membri sono stati spesi in progetti ammissibili, che costituisce uno dei prerequisiti e degli indicatori di un assorbimento futuro efficace; sottolinea, a tale riguardo, che dalla fine del 2018 il tasso di selezione dei progetti è superiore rispetto a quello dello stesso periodo di riferimento per il periodo 2007-2013; evidenzia altresì che alla fine del giugno 2020 la quasi totalità dei 350 miliardi di EUR (99,2 %) delle spese totali era stata assegnata a quasi 515 000 progetti;

69. si rammarica che in molti Stati non sia fornita una maggiore assistenza tecnica per aumentare il tasso di assorbimento e riuscire a ridurre l'arretrato degli impegni residui (RAL);

70. rileva che, all'inizio del 2019, a cinque anni dall'inizio dell'attuale QFP, solo il 17 % circa dei finanziamenti SIE totali impegnati attraverso gli strumenti finanziari in regime di gestione concorrente (i FISM) aveva raggiunto il destinatario finale;; osserva, tuttavia, che a metà settembre 2020 il 42 % degli importi assegnati agli strumenti finanziari era stato reso disponibile per gli investimenti e che il 59 % del capitale disponibile per i FISM era arrivato ai destinatari finali; ricorda, in questa occasione, lo scetticismo ripetutamente espresso dal Parlamento riguardo al forte sostegno agli strumenti finanziari da parte della Commissione;

71. si rammarica del fatto che la relazione annuale sui FISM per il 2019 sia stata pubblicata dopo il termine definito nel regolamento pertinente ([4]); condivide l'opinione della Corte, secondo cui il ritardo nella pubblicazione della relazione annuale sui FISM da parte della Commissione riduce la pertinenza delle informazioni da essa fornite;

([4]) Articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

72. esprime preoccupazione per il fatto che, come negli anni precedenti, principalmente a causa di ritardi nell'attuazione, sono stati restituiti al bilancio dell'Unione importi cospicui di prefinanziamenti annuali a titolo dei fondi SIE inutilizzati (7,7 miliardi di EUR nel 2019) come entrate con destinazione specifica; osserva che 5,0 miliardi di EUR di tali importi sono stati utilizzati per erogare pagamenti su richiesta degli Stati membri in relazione e in aggiunta al bilancio approvato per l'anno a norma delle pertinenti linee di bilancio dei fondi SIE, il che ha scongiurato la cancellazione di queste ultime;

73. riconosce che la gestione concorrente è fondamentale per l'attuazione dei fondi SIE, che a sua volta dipende da un'efficiente collaborazione amministrativa fra la Commissione e gli Stati membri; sottolinea l'osservazione della Corte, secondo cui il rischio di errore è elevato per le spese soggette a norme complesse; accoglie con favore i sostanziali miglioramenti compiuti a tale riguardo negli ultimi dieci anni, anche grazie agli sforzi della Commissione e alle raccomandazioni della Corte e del Parlamento; esorta la Commissione a puntare alla semplificazione e all'orientamento alla performance;

74. sottolinea che i principali rischi finanziari a cui il bilancio dell'UE è stato esposto nel 2019 erano associati a operazioni finanziarie sotto forma di prestiti coperti direttamente dal bilancio dell'Unione (53,7 %) e a operazioni finanziarie coperte da un fondo di garanzia dell'Unione (46,3 %); osserva con rammarico che il rischio totale riferito dalla Commissione non comprende le operazioni connesse al FEIS e pertanto non riflette la reale esposizione finanziaria del bilancio dell'Unione; sottolinea che, aggiungendo i possibili futuri pagamenti relativi alla garanzia del FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici), il rischio totale sostenuto dal bilancio dell'Unione ha raggiunto un importo di 90,5 miliardi di EUR alla fine del 2019;

75. mette in evidenza che l'Unione ha fatto ricorso con frequenza sempre maggiore agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio prestate al gruppo BEI; ricorda che, al momento, le operazioni del gruppo BEI che non sono finanziate dal bilancio dell'Unione ma che perseguono i medesimi obiettivi di quest'ultima non rientrano nel mandato di audit della Corte; sottolinea che ciò significa che la Corte non è in grado di fornire un quadro completo dei nessi tra le operazioni del gruppo BEI e il bilancio dell'Unione; chiede che sia concordato un protocollo d'intesa tra la BEI e il Parlamento per migliorare l'accesso del Parlamento ai documenti e ai dati della BEI relativi all'orientamento strategico e alle politiche di finanziamento al fine di rafforzare l'assunzione di responsabilità da parte della BEI;

76. ricorda che l'articolo 287, paragrafo 3, TFUE definisce i poteri di controllo della Corte in relazione alla BEI; rammenta che la Corte ha la competenza di controllare l'attività della BEI per quanto attiene alla gestione delle spese e delle entrate dell'Unione; ricorda che, a norma dell'articolo 12 del protocollo 5 (statuto della BEI), il comitato di verifica è competente per controllare il capitale sociale della BEI; rammenta che l'articolo 308, terzo comma, TFUE consente al Consiglio di modificare il protocollo relativo allo statuto della BEI tramite una semplice delibera, senza una piena revisione del trattato; sottolinea la maggiore importanza attribuita nel quadro del nuovo QFP alle garanzie dell'Unione e agli altri strumenti finanziari gestiti dalla BEI; chiede pertanto al Consiglio di modificare l'articolo 12 del protocollo 5 per coinvolgere la Corte dei conti nel controllo del capitale sociale della BEI; osserva che l'attuale accordo tripartito tra la Commissione, la BEI e la Corte dei conti relativo agli audit delle operazioni finanziate o sostenute dal bilancio dell'Unione è giunto a scadenza nel 2020; invita con forza la Commissione, la Corte e la BEI a migliorare il ruolo della Corte e a rafforzarne ulteriormente i poteri di controllo in relazione alle attività della BEI in occasione del rinnovo dell'accordo tripartito che disciplina le norme del suo coinvolgimento; sostiene la richiesta, avanzata dalla Corte, di verificare le operazioni della BEI che non sono connesse al bilancio dell'UE; invita la Corte a formulare raccomandazioni sui risultati delle attività di concessione di prestiti esterni della BEI;

77. rileva che la politica monetaria ha determinato un calo del tasso d'interesse a lungo termine utilizzato per stabilire il valore degli obblighi relativi ai benefici per i dipendenti (tasso di attualizzazione), che è diventato negativo per la prima volta portando a un aumento significativo di 17,2 miliardi di EUR nella passività di fine esercizio del bilancio dell'Unione; prevede che questa tendenza continuerà dal momento che la BCE prosegue il suo corso di politiche monetarie accomodanti, e chiede che siano prese le dovute precauzioni;

78. sottolinea l'importanza di monitorare rigorosamente, nel caso dei progetti infrastrutturali di larga scala, il possibile rischio di corruzione e frode; chiede che siano effettuate valutazioni ex ante ed ex post accurate e indipendenti relative al progetto da finanziare;

79. invita la Commissione a sostenere gli Stati membri per far sì che vengano migliorati sia la qualità che il numero dei controlli e a condividere le migliori pratiche nella lotta alla frode;

Raccomandazioni

80. invita la Commissione a:

— monitorare da vicino il fabbisogno di pagamenti, prepararsi a possibili scenari con soluzioni concrete tenendo presente che l'Unione non può registrare disavanzi, e adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, per assicurare la disponibilità di stanziamenti di pagamento tenendo conto del rischio di un'insufficienza di detti stanziamenti e del fabbisogno straordinario generati dalla pandemia di COVID-19;

— continuare a produrre una relazione annuale sui FISM, anche a livello dei singoli strumenti finanziari, nel prossimo QFP;

— presentare, nella relazione annuale sulle garanzie coperte dal bilancio generale, un quadro completo dell'esposizione del bilancio dell'Unione, comprensivo del rischio generato dalla garanzia del FEIS nonché da tutte le future operazioni finanziarie correlate;

— rivalutare, nel contesto della crisi della COVID-19, se i meccanismi esistenti volti a mitigare l'esposizione al rischio del bilancio dell'Unione siano sufficienti ed appropriati, e rivedere i tassi-obiettivo di copertura dei fondi di garanzia che coprono le garanzie prestate dal bilancio dell'Unione;

— presentare relazioni annuali su come il persistere di tassi d'interesse bassi, ultra-bassi e negativi potrebbe influenzare il bilancio dell'Unione;

81. chiede al Consiglio che, unitamente al Parlamento europeo:

— inviti la BEI a consentire ogni anno alla Corte di sottoporre ad audit la regolarità come anche gli aspetti inerenti alla performance delle attività di finanziamento che esulano da un mandato specifico dell'Unione; ritiene che ciò potrebbe essere garantito parallelamente al rinnovo dell'accordo tripartito;

Performance del bilancio dell'Unione

82. accoglie con favore la prima relazione separata e completa della Corte dei conti sulla performance del bilancio dell'Unione — Situazione alla fine del 2019, e incoraggia la Corte a continuare a elaborare e a sviluppare detta relazione anche nei prossimi anni; ribadisce che, a suo parere, occorre dedicare una maggiore attenzione alla performance senza ridurre gli attuali livelli di controllo della conformità; sottolinea che le conclusioni sulla performance non dovrebbero portare a generalizzazioni, ma piuttosto a raccomandazioni specifiche per paese; osserva che adeguate analisi dei rischi e raccomandazioni di intervento destinate ai decisori politici dell'Unione costituiscono una base importante per il processo decisionale; ritiene che gli indicatori dovrebbero valutare il successo di determinate attività in modo descrittivo e obiettivo, senza esprimere preferenze politiche; invita la Corte a concentrare le valutazioni della performance sul conseguimento del valore aggiunto europeo e sull'uso efficiente del denaro dei contribuenti dell'Unione;

83. sottolinea che le informazioni sulla performance sono intese a fornire indicazioni in merito al conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi da parte di determinate politiche e di determinati programmi dell'Unione; propone che, se occorrono miglioramenti, le informazioni sulla performance siano utilizzate per alimentare il processo di definizione delle necessarie misure correttive e per garantire il costante monitoraggio della loro attuazione; sottolinea che la misurazione della performance dei fondi e delle politiche dell'Unione è molto complessa e richiede definizioni diverse e indicatori mirati per i vari fondi e settori di spesa; è del parere che gli indicatori chiave di performance dovrebbero misurare globalmente i risultati dei programmi utilizzando un metodo analitico senza indicare preferenze politiche; concorda con le conclusioni della Corte, secondo le quali occorre migliorare ulteriormente gli indicatori complessivi e trovare un migliore equilibrio fra indicatori di risorse e di realizzazione e indicatori di risultato e di impatto; chiede alla Commissione di razionalizzare la rendicontazione della performance riducendo il numero degli obiettivi e degli indicatori a un insieme più limitato di indicatori di risultato e di impatto pertinenti e appropriati, che misurino al meglio i risultati conseguiti in termini di efficienza, economia ed efficacia nonché valore aggiunto UE della spesa dell'Unione;

84. sottolinea che la Corte rileva che la Commissione dispone di buone procedure per la preparazione della sua relazione annuale sulla gestione e il rendimento e della panoramica sulla performance dei programmi; concorda con la Corte sul fatto che la Commissione dovrebbe continuare a riferire in merito alla performance dei programmi oltre la durata del periodo del QFP in causa, almeno fintantoché sono erogati pagamenti consistenti relativi a un determinato periodo del QFP;

85. accoglie con favore il fatto che la Corte abbia osservato che la Commissione ha iniziato a svolgere analisi e valutazioni della performance sistemiche, che consentono di trarre conclusioni riguardo al conseguimento degli obiettivi dei programmi; osserva con soddisfazione che la Corte considera questo come un importante passo positivo verso rendicontazioni annuali più chiare, trasparenti e globali sulla performance dei programmi;

86. incoraggia con fermezza la Commissione a continuare a migliorare l'affidabilità e l'accessibilità delle informazioni sulla performance quale strumento vitale per valutare il successo dei programmi; ritiene che ciò dovrebbe includere la divulgazione degli insegnamenti tratti dal comitato per il controllo normativo, in particolare quelli riguardanti l'impostazione e la metodologia;

87. esprime preoccupazione dinanzi alla valutazione della Corte che ritiene che i dati di monitoraggio forniti dagli Stati membri, sui quali si basano l'AMPR della Commissione e le dichiarazioni programmatiche, non siano pienamente attendibili;

88. appoggia con fermezza la raccomandazione secondo cui la Commissione dovrebbe migliorare le spiegazioni riguardanti la fissazione degli obiettivi e i dati di supporto; reputa che gli obiettivi dovrebbero essere specifici e ambiziosi, ma realistici e allo stesso tempo misurabili sulla base di dati affidabili; sottolinea, nel contempo, che gli indicatori di risultato e impatto sono più adatti a misurare la performance e consentono una valutazione di impatto più ampia rispetto agli indicatori di risorse e di realizzazione;

89. si compiace che nelle dichiarazioni programmatiche annuali la Commissione documenti i dati sugli indicatori, come pure i valori di partenza, le tappe fondamentali e i valori-obiettivo degli indicatori stessi che misurano il progresso degli obiettivi generali e specifici dei programmi; invita la Commissione a garantire che tali valori di partenza, tappe fondamentali e valori-obiettivo degli indicatori che non sarebbero stati conseguiti senza i finanziamenti dell'Unione e che rappresentano il valore aggiunto UE si concentrino sul conseguimento di detto valore aggiunto;

90. invita la Commissione a includere nelle sue relazioni sulla performance: più analisi dell'efficienza e dell'economia (rapporto costi-benefici) dei programmi, quando tali informazioni sono disponibili, un'analisi più sistematica dei fattori esterni significativi che incidono sulla performance dei programmi, valutazioni chiare indicanti, per tutti gli indicatori di performance in esame, se sono sulla buona strada per raggiungere i valori-obiettivo stabiliti e valutazioni chiare ed equilibrate della performance, che prendano in considerazione tutti gli obiettivi del programma con un adeguato grado di dettaglio; esorta la Commissione ad adottare tali misure per il prossimo discarico 2020, alla luce di tutti i programmi adottati nel contesto della crisi della COVID-19;

91. sottolinea che, conformemente al regolamento finanziario, la sana gestione finanziaria implica efficacia, efficienza ed economia, e che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo di concentrarsi su tutti e tre gli elementi; osserva altresì che gli orientamenti internazionali in materia di audit sulla performance comprendono ormai anche elementi quali l'uguaglianza, l'ambiente e l'etica, e invita la Commissione ad ampliare le sue valutazioni guardando anche a tali ambiti;

92. osserva che la Corte ha valutato se i programmi in tutti i principali settori del bilancio dell'UE fossero sulla buona strada per raggiungere i rispettivi obiettivi:

93. Competitività: plaude al fatto che non vi siano elementi che indicano che la performance del programma di ricerca dell'UE Orizzonte 2020 è a rischio, nonché al fatto che vi siano moltissimi esempi di progetti di successo; accoglie con favore il fatto che, secondo la Corte, il programma fornisce un valore aggiunto europeo grazie alla sua unicità e al suo carattere paneuropeo;

94. Coesione: si rammarica del fatto che, sebbene la Commissione e gli Stati membri avessero già rivisto gli obiettivi iniziali per il periodo 2014-2020, solo poco più di un terzo degli indicatori relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione (FC) mostra progressi tempestivi; osserva che prima dello scoppio della crisi della COVID-19 vi era una buona probabilità di conseguire la maggior parte degli obiettivi in materia di occupazione e istruzione entro il 2020, mentre i progressi in materia di ricerca e sviluppo, povertà e inclusione sociale erano scarsi; si rammarica del fatto che in tale settore di intervento i dati sulla performance della Commissione indicano che i programmi non sono all'altezza delle aspettative iniziali;

95. Risorse naturali: si rammarica che un'importante debolezza consista nel fatto che gli indicatori di performance per il periodo 2014-2020 non si basano su una logica di intervento dettagliata per la fornitura del sostegno finanziario della PAC; osserva, ad esempio, che i pagamenti diretti agli agricoltori hanno ridotto la volatilità del reddito di questi ultimi, ma non mirano ad aiutarli a conseguire un tenore di vita equo; si rammarica del fatto che le misure della PAC abbiano mostrato di avere un impatto insufficiente nella lotta ai cambiamenti climatici;

96. Sicurezza e cittadinanza: osserva che le informazioni della Commissione non indicano se il Fondo Asilo, migrazione e integrazione stia procedendo efficacemente verso il suo obiettivo, ma che le informazioni disponibili mostrano la pertinenza e il valore aggiunto UE di tale Fondo; osserva che gli indicatori restituiscono un'immagine positiva dei risultati relativi all'integrazione e alla migrazione legale, anche perché non è ancora possibile valutare gli effetti a lungo termine (come ad esempio differenze fra le prospettive di lavoro dei migranti e quelle dei cittadini dell'Unione);

97. Un'Europa globale: osserva che la Commissione non fornisce informazioni sufficienti per una solida valutazione della performance di due strumenti di finanziamento, vale a dire lo strumento per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quello per le relazioni con il vicinato meridionale e orientale dell'Unione; accoglie con favore il fatto che gli indicatori evidenziano ciononostante una tendenza positiva in termini di riduzione della povertà, istruzione, parità di genere e sviluppo umano, ed esprime preoccupazione dinanzi a una tendenza al peggioramento per quanto riguarda il consolidamento della democrazia, lo Stato di diritto e la stabilità politica;

Relazione annuale sulla gestione e il rendimento

98. osserva che, secondo la Commissione, l'importo totale degli stanziamenti di impegno eseguiti nel 2019 ammontava a 161 miliardi di EUR: con 81 miliardi di EUR assegnati alla rubrica 1, ripartiti tra la sottorubrica 1a «Competitività per la crescita e l'occupazione» (14 % del bilancio totale) e la sottorubrica 1b «Coesione economica, sociale e territoriale» (35 % del bilancio totale), 59 miliardi di EUR alla rubrica 2 «Crescita sostenibile: risorse naturali» (37 % del bilancio totale), 4 miliardi di EUR alla rubrica 3 «Sicurezza e cittadinanza», 12 miliardi di EUR alla rubrica 4 «Un'Europa globale» e 6 miliardi di EUR alle «spese amministrative» della Commissione nell'ambito della rubrica 5;

99. osserva che, nella AMPR per il 2019, la Commissione ha indicato un rischio al pagamento pari al 2,1 %, valore che rientra nella forbice del livello di errore stimato dalla Corte; osserva che nei tre settori di spesa più significativi (sottorubrica 1a del QFP: competitività; 1b: coesione economica, sociale e territoriale, e rubrica 2: risorse naturali), le stime sul livello di errore della Commissione rientrano nella forbice indicata dalla Corte;

100. osserva che nel 2019 la spesa a carico del bilancio dell'Unione ammontava a 147 miliardi di EUR, distribuiti su oltre 240 000 pagamenti; sottolinea che il 71 % del bilancio è stato eseguito in regime di gestione concorrente e che il resto è stato speso direttamente dalla Commissione (22 %) o indirettamente in cooperazione con entità delegate (7 %);

101. osserva che, secondo le stime della Commissione, nel 2019 la spesa relativa al clima ammontava a 35 miliardi di EUR, pari al 21 % del bilancio dell'Unione, e che cumulativamente nel periodo 2014-2020 il bilancio dell'Unione avrà contribuito agli obiettivi climatici per 211 miliardi di EUR, pari al 19,8 % della spesa totale, il che è leggermente inferiore all'obiettivo iniziale del 20 % a causa della riduzione dei contributi nei primi anni del periodo di riferimento; chiede alla Commissione di fare il possibile per stimolare la spesa legata al clima relativa al periodo 2014-2020 mirando a obiettivi molto più ambiziosi per il periodo 2021-2028;

102. rileva che 11 dei 50 direttori generali della Commissione hanno rilasciato una dichiarazione qualificata nelle loro relazioni annuali di attività per il 2019, con un totale di 18 riserve (rispetto alle 40 riserve formulate da 20 servizi nel 2018); sottolinea che per 17 riserve la Commissione ha applicato una nuova norma de minimis e che tali riserve non sono più considerate significative da detta istituzione;

103. nota che, secondo la Commissione, le misure correttive confermate ammontavano a 1,5 miliardi di EUR nel 2019 (25 % in più rispetto al 2018); sottolinea che per alcuni Stati membri gli importi correttivi sono stati molto più sostanziosi che per altri; chiede alla Commissione di adottare il suo campione di audit in modo da includere più spesso tali paesi nei relativi controlli regolari;

104. osserva che, per il 2019, la stima della Commissione per il rischio complessivo alla chiusura era pari allo 0,7 % (rispetto allo 0,8 % del 2018) della spesa pertinente; osserva altresì che, a causa del maggiore rischio al pagamento in relazione alla spesa per la coesione, il rischio complessivo al pagamento stimato dalla Commissione era più elevato rispetto agli esercizi precedenti, attestandosi al 2,1 % per il 2019 (rispetto all'1,7 % del 2018), ma che, poiché anche le rettifiche future stimate erano superiori (1,4 % rispetto allo 0,9 % del 2018), la Commissione è giunta a un rischio alla chiusura stabile e, con una stima del rischio alla chiusura inferiore al 2 %, essa ha ritenuto che i suoi sistemi di controllo pluriennali garantissero una protezione efficace del bilancio dell'Unione; sottolinea, inoltre, che, secondo la stima della Commissione, la spesa con rischio al pagamento al di sopra della soglia di rilevanza era molto elevata, pari a 67 miliardi di EUR;

105. osserva che la Commissione ha ritenuto che i suoi sistemi di controllo pluriennali garantissero una protezione efficace del bilancio dell'Unione; constata che la Commissione suddivide il suo portafoglio per il 2019 in strati a rischio inferiore e strati a rischio superiore, ricorrendo a criteri riconosciuti anche dalla Corte e correlati alla natura del finanziamento, in particolare alla differenza tra sistemi di rimborso piuttosto complessi (spese a rischio più alto con rischio al pagamento superiore al 2 %) e pagamenti meno soggetti a errori basati sui diritti (spese a rischio più basso con rischio al pagamento inferiore al 2 %); rileva inoltre che, secondo le stime della Commissione, le spese a rischio più elevato ammontano a 67 miliardi di EUR (46 %) e interessano pertanto una parte minore del bilancio rispetto a quelle a rischio più basso, che ammontano a 80 miliardi di EUR (54 %); esorta la Commissione ad adottare un piano d'azione ambizioso, con misure che consentano di ridurre significativamente tali rischi;

106. chiede alla Commissione di garantire che l'AMPR sia del tutto attendibile e non basata su proiezioni;

107. si rammarica in particolare del fatto che la Corte abbia nuovamente dovuto esprimere preoccupazione riguardo all'attendibilità dell'AMPR negli ambiti della coesione, a causa di carenze nel lavoro delle autorità di audit e dei problemi riscontrati in relazione ai tassi di errore residuo comunicati nelle RAA della DG EMPL e della DG REGIO;

108. esprime disaccordo con il modo in cui la Commissione valuta la propria metodologia di calcolo del tasso di errore; osserva che, pur riconoscendo che i rischi al pagamento utilizzati dalla Commissione nell'AMPR sono i più vicini alla stima del livello di errore della Corte, occorre notare che esistono importanti elementi che fanno sì che vi siano notevoli differenze fra il tasso di errore della Corte e quello della Commissione; ribadisce pertanto la sua richiesta alla Commissione di allineare rapidamente la propria metodologia a quella usata dalla Corte e di fornire all'autorità di controllo del bilancio un solo tasso di errore corrispondente al rischio al pagamento (tasso di errore al pagamento); invita altresì la Commissione a pubblicare a parte una stima delle future rettifiche (tasso di errore residuo); esorta la Commissione a utilizzare una terminologia coerente per tutte le DG in sede di rendicontazione su queste due stime;

109. invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per ottenere dagli Stati membri dati attendibili sul tasso di errore al pagamento; invita altresì la Commissione ad apportare in modo tempestivo le opportune correzioni qualora vengano rilevate carenze nei controlli effettuati dagli Stati membri;

110. osserva con preoccupazione che, per quanto riguarda la stima del rischio al pagamento operata dalla Commissione, la Corte ha evidenziato alcune problematiche, presentate di seguito, per rubriche specifiche del QFP ed esorta la Commissione a rispondere a tali conclusioni con azioni concrete:

— «Competitività»: gli audit ex post per lo più non riguardano i pagamenti o le liquidazioni eseguiti nell'esercizio della dichiarazione di affidabilità in esame e non sempre sono risultati affidabili;

— «Risorse naturali»: il controllo operato dagli Stati membri che si riflette nelle statistiche sui controlli non individua tutti gli errori, e sono stati necessari aggiustamenti da parte della Commissione generalmente basati su tassi forfettari, mentre l'attendibilità delle risultanze dei lavori realizzati dagli organismi di certificazione presentava dei limiti;

— «Coesione»: i controlli svolti dalle autorità di audit non sempre sono risultati affidabili;

— «Un'Europa globale»: il numero di controlli in loco nei paesi in cui erano attuati i progetti era insufficiente, così come la copertura di pertinenti aspetti delle procedure di appalto; il margine di manovra per la stima dell'incidenza dei singoli errori era ampio e mancavano verifiche di convalida svolte in proprio per le operazioni già controllate da altri; invita la Corte a migliorare una serie di controlli a campione mediante un approccio basato sul rischio, di modo che le sue relazioni sui tassi di errore prestino maggiore attenzione ai settori in cui è più probabile che insorgano problemi;

111. prende atto della conclusione della Corte, la quale osserva che la rendicontazione sulla performance da parte della Commissione sta diventando più equilibrata e che sia l'AMPR che le dichiarazioni programmatiche completano le rispettive informazioni sui risultati dei programmi includendo informazioni sui settori che sono in ritardo e sulle sfide persistenti per i programmi;

112. incoraggia la Commissione e la Corte ad anticipare la procedura di discarico a N+1;

113. invita la Commissione a continuare a promuovere un migliore approccio alla parità di genere e al bilancio di genere nei fondi assegnati;

Entrate

114. osserva che le entrate per il 2019 ammontavano in totale a 163,9 miliardi di EUR;

115. ricorda che la maggior parte delle entrate (88 %) proviene dalle tre categorie di risorse proprie:

— la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) fornisce il 64 % delle entrate dell'Unione, equilibrando il bilancio UE dopo che sono state calcolate tutte le entrate provenienti da altre fonti (ogni Stato membro contribuisce in modo proporzionale, in base al proprio RNL);

— le risorse proprie tradizionali (RPT) forniscono il 13 % delle entrate dell'Unione e comprendono i dazi doganali sulle importazioni riscossi dagli Stati membri (il bilancio UE riceve l'80 % dell'importo totale, gli Stati membri trattengono il restante 20 % a copertura dei costi di riscossione);

— la risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) fornisce l'11 % delle entrate dell'Unione (i contributi a titolo di questa risorsa propria sono calcolati utilizzando un'aliquota uniforme applicata alla base imponibile IVA armonizzata degli Stati membri);

116. valuta positivamente il fatto che il lavoro della Commissione sulla programmazione finanziaria e sul bilancio dell'Unione, iniziato prima del 2019 e proseguito nel corso dell'anno, ha portato all'introduzione di una tabella di marcia giuridicamente vincolante, di nuovi flussi di entrate a livello dell'Unione, o «risorse proprie» intese a ripagare le assunzioni di prestiti comuni europei; ricorda la prevalenza dei contributi del reddito nazionale lordo (RNL) nel bilancio dell'Unione; sottolinea che le nuove risorse proprie comportano una riduzione della quota dei contributi nazionali basati sull'RNL nel finanziamento del bilancio annuale dell'Unione e pertanto non contribuiscono a un aumento complessivo del bilancio dell'Unione; esorta la Commissione a proporre una diversificazione delle sue fonti di entrate per garantire che l'Unione diventi davvero indipendente dai contributi degli Stati membri aumentando nel contempo in maniera significativa il bilancio destinato ai programmi dell'Unione;

117. osserva che le entrate comprendono anche importi ricevuti da altre fonti (le più importanti di dette fonti sono i contributi e le restituzioni nel quadro degli accordi e programmi dell'Unione (8 % delle entrate dell'Unione), come le entrate relative alla liquidazione del FEAGA e del FEASR e alla partecipazione di paesi non-UE ai programmi di ricerca);

118. accoglie con favore la decisione della Corte di valutare le azioni intraprese dall'Unione per ridurre il divario doganale, che può incidere sugli importi dei dazi accertati dagli Stati membri, e mitigare il rischio di incompletezza delle RPT nell'ambito dell'esame dei sistemi di controllo interni;

119. è preoccupato in relazione alle debolezze rilevate dalla Corte nella riscossione delle RTP da parte degli Stati membri, in particolare nella gestione dei diritti accertati non ancora riscossi dalle autorità nazionali; nota che negli Stati membri visitati dalla Corte sono stati riscontrati particolari ritardi nella notifica delle obbligazioni doganali, ritardi nella riscossione coattiva di tali obbligazioni e documentazione insufficiente a corroborare l'esattezza dei diritti registrati nei conti;

120. prende atto delle carenze nella gestione, da parte degli Stati membri, dei diritti non ancora riscossi, come comunicato in 15 delle 27 relazioni ispettive concernenti le RPT stilate nel 2019 dalla Commissione; è del parere che, in 10 di queste 15 relazioni, le constatazioni che sono state classificate come di natura sistematica dovrebbero essere messe a disposizione dei membri delle pertinenti commissioni del Parlamento;

121. rileva con preoccupazione che le ispezioni RPT condotte dalla Commissione e il lavoro svolto dalla Corte hanno evidenziato due principali punti deboli nei controlli effettuati dagli Stati membri per ridurre il divario doganale; evidenzia la notevole perdita di entrate nell'Unione ed esorta la Commissione e il Consiglio ad affrontare con la massima urgenza le seguenti questioni:

— la scarsa armonizzazione a livello dell'Unione nello svolgimento dei controlli doganali volti a mitigare il rischio di importazioni sottovalutate in tutta l'unione doganale; e

— l'incapacità degli Stati membri di individuare gli operatori economici a più alto rischio a livello dell'Unione al fine di sottoporli ai controlli a posteriori;

122. rileva con preoccupazione che, nel suo esame dei sistemi di controllo interno sia in seno alla Commissione sia negli Stati membri, la Corte ha individuato carenze nelle singole categorie di risorse proprie; è preoccupato in relazione al fatto che, secondo la valutazione della Commissione, 24 dei 28 Stati membri disponevano di strategie di controllo parzialmente soddisfacenti o insoddisfacenti per contrastare i rischi di sottovalutazione, portando la Corte a individuare debolezze importanti nei controlli effettuati dagli Stati membri per ridurre il divario doganale;

123. sottolinea con grande preoccupazione che le misure volte a individuare e selezionare gli importatori a più alto rischio ai fini dei controlli a posteriori sono limitate in tutta l'unione doganale, poiché non vi è ancora una banca dati accessibile a livello dell'Unione che contenga tutte le importazioni effettuate dagli operatori economici;

124. riconosce, tuttavia, che la Commissione ha compiuto passi importanti per contribuire all'individuazione degli operatori economici maggiormente a rischio a livello dell'Unione per gli audit a posteriori, segnalando le operazioni ritenute a rischio finanziario in base ai criteri relativi ai rischi finanziari e aggiornando la Guida all'audit doganale;

125. si compiace che la Commissione collabori strettamente con gli Stati membri per trovare soluzioni atte a individuare gli importatori che operano in Stati membri diversi da quello in cui hanno sede; chiede di fare ulteriori progressi quando sarà pienamente disponibile una banca dati a livello dell'Unione che comprenda tutte le importazioni;

126. osserva che, sul totale delle riserve IVA che avevano mantenuto aperto il calcolo della base IVA per un periodo risalente a 10 o più anni prima, nonché sul totale delle osservazioni RPT che erano rimaste aperte per più di cinque anni dopo la data dell'ispezione condotta dalla Commissione, solo il 15 % delle riserve IVA e il 34 % delle osservazioni aperte RPT erano pendenti da molto tempo;

127. sottolinea che, su otto riserve IVA formulate dalla Commissione pendenti da lunga data, cinque si riferivano a procedure di infrazione aperte nei confronti degli Stati membri per motivi di possibile violazione della direttiva IVA;

128. rileva con soddisfazione che la Commissione sta migliorando la sua valutazione dei rischi per la pianificazione delle ispezioni e continua ad adoperarsi per chiudere rapidamente le osservazioni aperte pendenti da lunga data, anche grazie alla collaborazione degli Stati membri;

129. osserva con preoccupazione che, dall'esame effettuato dagli auditor della Corte su 54 osservazioni aperte RPT pendenti da lunga data delle 122, è emerso che il seguito dato dalla Commissione e la chiusura di dette osservazioni hanno richiesto un tempo eccessivo, evidenziando debolezze nel seguito dato alle carenze relative alle RPT rilevate negli Stati membri; esorta la Commissione a istituire un sistema di follow-up che dia priorità alle osservazioni aperte RPT in base alla loro rilevanza (in termini di incidenza finanziaria oppure di rilevanza sistemica nel caso di carenze non finanziarie) e a riferire all'autorità competente per il discarico;

130. ricorda che, nell'ambito del ciclo pluriennale di verifica dei dati RNL, la Commissione accerta se le procedure di compilazione usate dagli Stati membri per i propri conti nazionali rispettino il SEC 2010, e se i dati RNL siano comparabili, attendibili ed esaurienti; prende atto del fatto che il completamento del ciclo di verifica ha fatto sorgere nuove riserve più specifiche, tra cui una riserva che permette di rivedere i dati RNL di tutti gli Stati membri per inserire una stima più accurata delle attività di ricerca e sviluppo (R&S) delle imprese multinazionali, stima complicata dalla globalizzazione e dal fatto che dette attività sono facilmente spostate oltre frontiera (la Commissione, insieme agli Stati membri, continuerà fino al settembre 2022 a valutare se le attività di R&S delle imprese multinazionali siano adeguatamente valutate nei conti nazionali degli Stati membri);

131. è profondamente preoccupato per la riserva non quantificabile mantenuta dalla DG BUDG per il 2019, che indica che le frodi relative alla sottovalutazione si sono in parte spostate in altri Stati membri, il che influisce in una certa misura sulla riscossione delle RPT che sono in attesa di una quantificazione definitiva; rileva che la Commissione ha effettuato ispezioni sulla sottovalutazione in tutti gli Stati membri e ha verificato come sono organizzati gli Stati membri per affrontare i problemi di sottovalutazione, in particolare riguardo ai prodotti tessili e calzaturieri provenienti dalla Cina; rileva che la responsabilità finanziaria degli Stati membri per le perdite di RPT è stata affrontata esplicitamente durante tali ispezioni e nelle relative relazioni; nota che la Commissione garantirà un seguito e riterrà gli Stati membri finanziariamente responsabili delle potenziali perdite di RPT subite; è preoccupato per il fatto che i calcoli provvisori indicano che le perdite di RPT nel 2019 raggiungerebbero l'1 % delle RPT del 2019, giustificando una riserva nella RAA 2019; chiede alla Commissione di informare tempestivamente l'autorità competente per il discarico di tali risultanze e degli esiti delle sue ispezioni e dei calcoli di quantificazione, una volta completati;

132. rileva che, per il quarto anno consecutivo, la Direzione generale del Bilancio (DG BUDG) ha formulato una riserva sul valore delle RPT riscosse dal Regno Unito, non avendo quest'ultimo reso disponibili per il bilancio dell'Unione i dazi doganali evasi su importazioni di prodotti tessili e calzaturieri, mentre la portata delle frodi relative alla sottovalutazione si era estesa ulteriormente agli Stati membri dell'Unione, il che ha portato a ulteriori perdite potenziali di RPT;

133. rileva che, secondo la RAA 2019 della DG BUDG, il Regno Unito ha iniziato ad attuare, il 12 ottobre 2017, le misure raccomandate dalla Commissione, il che ha portato a una riduzione sostanziale delle perdite di RPT nel 2018 (tasso di errore inferiore all'1 %);

134. deplora che il Regno Unito rifiuti ancora di mettere a disposizione del bilancio dell'UE gli importi RPT persi durante il periodo 2011-2017 e che ammontano a 2,679 miliardi di EUR (lordi); rileva che le autorità del Regno Unito hanno trasmesso alla Commissione una risposta formale, ricevuta l'11 febbraio 2019; nota che, dopo avere analizzato la risposta del Regno Unito, la Commissione ha deferito il caso alla CGUE il 7 marzo 2019; rileva che il Regno Unito ha presentato il suo controricorso il 24 giugno 2019, seguito dalla risposta della Commissione il 29 agosto 2019 e da una controreplica del Regno Unito il 20 dicembre 2019; rileva dalle risposte scritte della Commissione per l'audizione in commissione CONT l'11 gennaio 2021 che l'audizione si è svolta l'8 dicembre 2020 e che anche se la data della sentenza definitiva rientra pienamente nella discrezionalità della Corte, la Commissione non si aspetta una pronuncia prima dell'estate 2021; osserva con soddisfazione che il recesso del Regno Unito dall'Unione non ha avuto ripercussioni negative sul recupero degli importi rivendicati in quanto questi si riferiscono a importazioni precedenti alla fine del periodo transitorio;

135. nota che, secondo la Commissione, nel 2019 si constata un aumento delle entrate basate sull'RNL pari a 3,0 miliardi di EUR a seguito di rettifiche apportate per importi passati (principalmente per gli esercizi dal 2012 al 2017), giacché le basi imponibili delle risorse basate sull'RNL sono state aggiornate con i dati reali;

Raccomandazioni

136. invita la Commissione a:

— fornire agli Stati membri periodico sostegno nel selezionare, ai fini dei controlli a posteriori, gli importatori a più alto rischio, nei modi seguenti:

a) raccogliendo e analizzando pertinenti dati sulle importazioni a livello dell'Unione e condividendo le risultanze delle proprie analisi con gli Stati membri;

b) una volta che Surveillance III sarà operativo, fornire orientamenti su come effettuare le analisi dei dati nell'ambito di questo nuovo sistema;

— modificare le proprie procedure nei modi seguenti:

a) istituendo un sistema di monitoraggio delle osservazioni aperte RPT basato su criteri quantitativi e qualitativi che classifichino in ordine di priorità le carenze rilevate negli Stati membri;

b) stabilendo termini ultimi entro cui gli Stati membri debbano ovviare a dette carenze, nonché termini ultimi per le misure di follow-up, compreso il calcolo degli interessi di mora e il recupero di importi da mettere a disposizione del bilancio dell'Unione;

c) prevedendo una semplificazione della procedura, compresa la documentazione richiesta per accedere ai finanziamenti, senza venir meno ai principi di audit e monitoraggio;

Competitività per la crescita e l'occupazione

137. rileva che i pagamenti per la sottorubrica 1a «Competitività per la crescita e l'occupazione» ammontavano a 21,7 miliardi di EUR e sono stati erogati attraverso i programmi e le politiche seguenti:

— «Ricerca», fino al 55,2 % della dotazione della sottorubrica ossia 11,9 miliardi di EUR;

— «Istruzione, formazione, gioventù e sport», fino al 13,2 % della dotazione della sottorubrica ossia 2,8 miliardi di EUR;

— «Trasporti ed energia», fino all'11,3 % della dotazione della sottorubrica ossia 2,5 miliardi di EUR;

— «Spazio», fino al 7,6 % della dotazione della sottorubrica ossia 1,7 miliardi di EUR;

— «Altre azioni e programmi», fino al 12,7 % della dotazione della sottorubrica ossia 2,8 miliardi di EUR;

138. nota che i principali programmi della Commissione sono Orizzonte 2020 e il settimo programma quadro per le attività di ricerca e lo sviluppo tecnologico (7° PQ) ([5]) per la ricerca e l'innovazione, ed Erasmus+ per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, nonché Galileo, EGNOS, ITER e il MCE per quanto riguarda i grandi progetti infrastrutturali, e il FEIS come fondo di garanzia;

139. tiene conto del fatto che la maggior parte della spesa per questi programmi è gestita direttamente dalla Commissione, anche tramite agenzie esecutive, sotto forma di sovvenzioni a favore di beneficiari pubblici o privati che partecipano a progetti; prende atto che, nel caso di Erasmus+, la spesa è gestita per lo più da agenzie nazionali per conto della Commissione (circa l'80 % delle sovvenzioni);

140. sottolinea che è difficile valutare la performance della politica di ricerca e innovazione, in quanto trascorre un lungo periodo tra il finanziamento dei progetti e l'ottenimento di risultati e impatti; rileva, inoltre, che la comunicazione in quest'ambito è incentrata principalmente sugli esiti positivi invece che sulla valutazione critica dei risultati e degli effetti, il che potrebbe non fornire un quadro realistico della performance nel suo insieme; osserva che la ricerca intesa come disciplina comporta rischi riguardo ai risultati e che non è sempre possibile garantire un esito positivo;

141. è preoccupato quanto al fatto che una percentuale elevata (in alcuni Stati membri fino al 25 %) di fondi dei programmi operativi destinati al sostegno delle PMI nell'ambito dell'imprenditoria e delle innovazioni viene invece erogata a grandi società; chiede alla Commissione di sviluppare meccanismi di controllo più efficaci riguardo alle dichiarazioni di chi richiede i finanziamenti dell'UE, dato che l'istituto supremo per la revisione contabile ha riscontrato che, nel periodo 2014-2020, le autorità hanno fatto affidamento esclusivamente sulle autocertificazioni previste dalla legge in merito alla proprietà, alle dimensioni e all'indebitamento delle imprese;

([5]) Per il periodo 2007-2013.

142. rileva che, nel 2019, 4 973 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e 2 725 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento erano disponibili per le politiche in materia di mobilità e trasporti, di cui 4 422 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e 2 058 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento autorizzati per la politica europea dei trasporti (06 02) e Orizzonte 2020 — Ricerca e innovazione nel settore dei trasporti (06 03) sono stati gestiti dall'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA);

143. ribadisce il suo sostegno all'aggiunta di un pilastro della mobilità militare alla politica in materia di TEN-T per aumentare la capacità di reagire in situazioni di emergenza con l'adozione del piano d'azione nel marzo 2018; si rammarica del fatto che la proposta della Commissione e del Parlamento di includere una nuova dotazione dedicata alle esigenze di mobilità militare pari a 6,5 miliardi di EUR nel quadro del bilancio del MCE per il periodo 2021-2027 sia stata drasticamente ridotta;

144. accoglie con favore l'invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro pluriennale per la sezione Trasporti del MCE 2019, con una dotazione di 1,4 miliardi di EUR e un'attenzione particolare al completamento dei nove corridoi della rete centrale entro il 2030;

145. plaude al varo, nel 2019, del progetto «Greening the blue», inteso a ridurre le emissioni e a produrre sistemi di propulsione più efficienti con una soluzione di vela pieghevole; nota che esso è stato finanziato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

146. rammenta che, nel 2019, il bilancio totale disponibile in stanziamenti di impegno per i programmi e le azioni dell'Unione nell'ambito di competenza della Direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura (DG EAC) ammontava a circa 5,66 miliardi di EUR (un 20 % in più rispetto al 2018) e ritiene che i risultati della valutazione della gestione finanziaria della DG EAC per il 2019 siano complessivamente soddisfacenti; osserva che il rischio al pagamento complessivo della DG EAC per il 2019 è di 24,88 milioni di EUR su una spesa totale di 2 147,18 milioni di EUR;

147. riconosce che l'attuazione del programma Erasmus+ nel 2019 ha riscosso un grande successo e che la maggior parte degli indicatori di risultato, come il numero di mobilità, ha superato i rispettivi obiettivi della Commissione per l'esercizio in questione; osserva che, a causa di ritardi nell'avvio, di un basso utilizzo da parte degli istituti finanziari e di una scarsa conoscenza tra gli studenti, nel 2019 è stato possibile completare un'unica operazione nel quadro dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti e accoglie con favore la decisione di non includere lo strumento nel programma che subentrerà a Erasmus+ per il periodo successivo al 31 dicembre 2020; accoglie con favore l'aumento del 20 % della mobilità degli studenti ed esorta a mantenere la mobilità fisica anziché virtuale quale elemento principale del programma Erasmus+; sottolinea l'importanza di continuare a sostenere l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento basato sul lavoro come mezzi per rafforzare l'inclusione sociale;

148. esprime la propria preoccupazione quanto al fatto che, secondo alcune segnalazioni, i potenziali beneficiari di finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma Erasmus+ sono stati obbligati a rispettare norme nazionali non conformi ai principi dell'Unione; sottolinea che la Commissione dovrebbe monitorare attentamente la situazione e, se necessario, adottare misure adeguate;

149. richiama l'attenzione sul fatto che, nel 2019, numerosi giovani hanno aderito al Corpo europeo di solidarietà e sono stati mobilitati, dimostrando un grande interesse a prendere parte ad attività di solidarietà in tutta Europa; esprime preoccupazione dinanzi al divario tra il numero di candidature (191 000) e il numero di posti effettivi (34 500); si rammarica che la partecipazione a opportunità di tirocinio e di lavoro nell'ambito del programma del Corpo europeo di solidarietà sia stata molto bassa, con sole 72 mobilitazioni tra il 2018 e il 2020, pari a meno dell'1 % delle mobilitazioni totali; sottolinea la necessità di introdurre un tasso di mobilitazione più equilibrato, onde garantire che il Corpo europeo di solidarietà possa realmente offrire ai giovani una vasta gamma di opportunità;

150. invita la Commissione e l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura a ridurre l'onere burocratico semplificando le procedure di candidatura e adeguandole ai destinatari al fine di migliorare l'accessibilità dei programmi sotto la loro gestione; sottolinea che sono necessarie migliori sinergie e una migliore cooperazione con la DG EAC al fine di ottenere procedure di candidatura, valutazione e gestione semplificate, che migliorerebbero la qualità e la varietà delle candidature;

Conclusioni della Corte

151. trova preoccupante il fatto che, delle 130 operazioni esaminate, 51 (39 %) erano inficiate da errori;

152. è preoccupato per il fatto che, sulla base dei 28 errori quantificati dalla Corte, il livello di errore per il 2019 sia stimato al 4,0 %, in considerevole aumento rispetto al 2018, quando il livello di errore stimato era del 2 %; ricorda che tale percentuale è vicina ai tassi rilevati dalla Corte per gli esercizi 2015, 2016 e 2017;

153. sottolinea che la spesa inerente al 7º PQ e a Orizzonte 2020 rimane ad alto rischio nonché la principale fonte degli errori individuati, mentre la Corte ha rilevato errori quantificabili riguardanti spese non ammissibili in 24 delle 80 operazioni del campione concernenti la ricerca e l'innovazione (3 su 10 a titolo del 7º PQ e 21 su 70 a titolo di Orizzonte 2020, il che rappresenta il 78 % del livello di errore stimato dalla Corte per questa sottorubrica nel 2019);

154. sottolinea con grande preoccupazione che il 60 % degli errori è costituito da «spese dirette per il personale non ammissibili»; sottolinea altresì che, nonostante gli sforzi volti a semplificare le norme che disciplinano la dichiarazione delle spese per il personale a titolo di Orizzonte 2020, il loro calcolo rimane una delle principali fonti di errore nelle dichiarazioni di spesa; sostiene il parere della Corte secondo cui la metodologia per calcolare le spese per il personale è divenuta, per alcuni aspetti, più complessa nell'ambito di Orizzonte 2020, con conseguente aumento del rischio di errore (su 24 operazioni inficiate da errori quantificabili, 23 comportavano un'applicazione non corretta della metodologia per calcolare le spese per il personale);

155. si rammarica che la complessità delle norme per le richieste e le lunghe procedure siano ostacoli importanti in particolare per le PMI, le start-up e i richiedenti alla prima esperienza, che non dispongono di risorse importanti e dell'esperienza per questo tipo di procedure di richiesta;

156. rileva che «criteri di selezione/aggiudicazione illeciti/discriminatori» hanno rappresentato il 16 % degli errori e che «altri costi diretti non ammissibili (IVA, spese di viaggio, attrezzature)» hanno rappresentato il 15 % degli errori;

157. tiene conto del fatto che, nel caso di altri programmi e attività, la Corte ha rilevato errori quantificabili in quattro delle 50 operazioni del campione (gli errori interessavano progetti nel quadro dei programmi Erasmus+ e MCE);

158. rileva con preoccupazione che la Corte ha riscontrato debolezze per quanto concerne la documentazione della Commissione relativa al lavoro di audit svolto, la coerenza del campionamento e l'informativa, nonché la qualità delle procedure di audit in alcuni dei fascicoli esaminati; sottolinea che la Corte ha rilevato, tra l'altro, importi non ammissibili (concernenti per lo più spese per il personale) che gli auditor non avevano individuato perché le verifiche da essi svolte nel corso degli audit non erano sufficienti, un'interpretazione errata della regola del doppio massimale nonché errori nel calcolo delle spese per il personale che non erano stati individuati; sostiene, a tale riguardo, le raccomandazioni della Corte volte a migliorare la situazione;

159. richiama l'attenzione sul fatto che 22 dei progetti di ricerca controllati dalla Corte erano stati attuati in valute diverse dall'euro, mentre il tasso di cambio applicato in dieci di essi non era quello stabilito dalle norme (l'impatto finanziario di tali errori non è, di per sé, rilevante, ma la loro frequenza dimostra una scarsa conoscenza delle norme); invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per prestare maggiore attenzione a questo aspetto;

160. sottolinea che, se la Commissione avesse utilizzato in maniera adeguata tutte le informazioni di cui disponeva, il livello di errore stimato per questa sottorubrica sarebbe stato inferiore di 1,1 punti percentuali;

161. rileva con preoccupazione che le PMI sono più soggette a errori di altri beneficiari, poiché oltre il 50 % degli errori quantificabili individuati (17 su 28) riguardavano finanziamenti a beneficiari privati, anche se nel campione di 130 operazioni le operazioni di questo tipo erano soltanto 42 (32 %) (le PMI rappresentano il 12 % del campione ma il 21 % degli errori quantificabili); sottolinea che ciò riflette la loro carenza di risorse e l'assenza di familiarità con le complesse norme di ammissibilità;

162. rileva che il rimborso della spesa per la ricerca si basa sulle dichiarazioni presentate per i costi sostenuti dai beneficiari; osserva che tali dichiarazioni sono spesso soggette a norme complesse e possono dar luogo a errori, come si può osservare nei casi citati dalla Corte;

163. ritiene pertanto che la riduzione del tasso di errore dipenda da uno sforzo continuo di semplificazione; accoglie con favore il riconoscimento, da parte della Corte, degli sforzi della Commissione volti a semplificare i requisiti amministrativi e finanziari di Orizzonte 2020;

164. riconosce che, a tal fine, nelle ultime fasi di attuazione di Orizzonte 2020, la Commissione sta facendo un uso più ampio delle opzioni semplificate in materia di costi, quale il finanziamento forfettario, rafforzando la sua comunicazione con i beneficiari e migliorando costantemente i suoi meccanismi di controllo; accoglie con favore il fatto che il programma Orizzonte Europa compirà un ulteriore passo avanti sulla base dell'esperienza acquisita nell'ambito di Orizzonte 2020;

165. prende atto dell'introduzione da parte della Commissione di un solido sistema di controlli ex ante che comprende dettagliate liste di controllo automatizzate, orientamenti scritti e formazione continua, allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi consentendo ai beneficiari di dedicarsi al raggiungimento dei loro obiettivi;

166. si rammarica della carenza di dati concreti sulla realizzazione dei progetti che hanno ricevuto il marchio di eccellenza nel quadro dei programmi del FESR; rileva che la Commissione dispone soltanto di dati parziali basati sulla comunicazione volontaria da parte delle autorità di gestione e che tali progetti restano a discrezione di ogni paese; chiede alla Commissione di collaborare con gli Stati membri nell'ambito del nuovo QFP, per migliorare i sistemi di monitoraggio dei programmi e acquisire meglio questo genere di informazioni;

167. prende atto della valutazione della Commissione secondo cui il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) presenta un basso rischio di errore; chiede tuttavia che la Commissione, insieme alla Corte e all'OLAF, monitori attentamente i progetti dell'Unione nel settore dei trasporti al fine di evitare le frodi, dal momento che gli investimenti pubblici nelle infrastrutture sono particolarmente vulnerabili sotto tale aspetto; ritiene che ciò sia essenziale anche per garantire i più elevati standard di sicurezza per gli utenti;

168. ricorda che, nella sua relazione speciale n. 5/2017 («Disoccupazione giovanile: le politiche dell'UE hanno migliorato la situazione?»), la Corte ha constatato che, sebbene siano stati compiuti progressi nell'attuazione della Garanzia per i giovani e siano stati ottenuti alcuni risultati, la situazione non rispecchia le aspettative inizialmente create dall'introduzione della Garanzia per i giovani;

169. ricorda che, nella sua relazione speciale n. 22/2018 («La mobilità nel quadro di Erasmus +»), la Corte ha rilevato che la sezione IFP del programma Erasmus+ potrebbe essere ulteriormente migliorata in quanto l'aver incluso l'IFP avvicina il programma a una tipologia più varia di cittadini;

170. prende atto della relazione speciale n. 14/2016 («Iniziative politiche dell'UE e sostegno finanziario a favore dell'integrazione dei Rom»), secondo la quale nell'ultimo decennio sono stati compiuti progressi significativi per quanto riguarda l'integrazione dei Rom, ma permangono ostacoli sul campo; deplora, a tale riguardo, che i criteri delle «migliori pratiche» che contribuiscono alla riuscita dell'inclusione dei Rom non siano sempre stati applicati e che il monitoraggio della performance sia stato difficile; ricorda che la mancanza di dati solidi e completi sui Rom costituisce un problema per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti a livello dell'Unione e nazionale; si rammarica del fatto che tale situazione potrebbe rimanere invariata, a meno che non si intervenga rapidamente;

Raccomandazioni

171. invita la Commissione a:

— semplificare ulteriormente le norme e le procedure, fornire orientamenti pratici e pragmatici, comprese sessioni di informazione e di formazione, in particolare per i nuovi richiedenti, e migliorare l'assistenza alle PMI, alle start-up e ad altri richiedenti alla prima esperienza, per creare condizioni di parità tra richiedenti con diversi livelli di esperienza e risorse;

— rafforzare la campagna di informazione sulle norme di finanziamento per Orizzonte 2020 relativamente al calcolo e alla dichiarazione delle spese per il personale, prestando particolare attenzione ai principali tipi di errore ed eseguendo successivamente controlli mirati sulla loro conformità alle norme;

— ricordare a tutti i beneficiari di Orizzonte 2020 le norme per il calcolo e la dichiarazione delle spese per il personale, prestando particolare attenzione ai principali tipi di errore;

— semplificare ulteriormente le norme concernenti le spese per il personale nel quadro del prossimo programma quadro di ricerca (Orizzonte Europa);

— dar seguito, per Orizzonte 2020, alle osservazioni formulate dalla Corte successivamente all'esame degli audit ex post concernenti la documentazione, la coerenza del campionamento e la qualità delle procedure di audit; anche per la terza tornata di audit commissionati a revisori esterni, prendere misure appropriate affinché questi ultimi siano pienamente al corrente delle norme applicabili a Orizzonte 2020 e verificare la qualità del loro lavoro;

— affrontare il grave problema degli squilibri geografici (concentrazione) della maggior parte dei fondi di Orizzonte 2020 assegnati a beneficiari di pochi Stati membri più sviluppati, concentrando gli sforzi sull'origine del problema nei paesi meno sviluppati, ovvero sostenendo la ricerca, la cooperazione tra industria e università, la collaborazione delle università con i governi nella definizione delle politiche pubbliche, l'istituzione di nuovi programmi universitari, l'eccellenza accademica, ecc.;

Performance: Orizzonte 2020

172. sottolinea che, nel contesto dell'obiettivo specifico 5 «leadership industriale dell'Europa attraverso la ricerca, lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e l'innovazione in una serie di tecnologie abilitanti e industriali», la dichiarazione programmatica mostra che il programma non è sulla buona strada per raggiungere il proprio valore-obiettivo riguardante le domande di brevetto; rileva che essa fornisce anche informazioni sui brevetti rilasciati, che misurano meglio la performance, nonostante non vi siano valori-obiettivo o target intermedi in merito;

173. sottolinea che, nel contesto dell'indicatore per l'obiettivo specifico 5 «quota di imprese partecipanti che introducono innovazioni nuove per l'impresa o il mercato», la dichiarazione programmatica non indica né target intermedi né valori obiettivo per questo indicatore, e che pertanto esso non può essere utilizzato per valutare se il programma proceda nei tempi stabiliti; invita la Commissione ad aggiornare la dichiarazione programmatica affinché includa obiettivi specifici e misurabili, per consentire una valutazione dell'efficienza e dell'efficacia;

174. sottolinea che, nel contesto dell'obiettivo specifico 8 «migliorare la salute lungo tutto l'arco della vita e il benessere di tutti», il valore-obiettivo è indicato nella rubrica per l'esercizio 2020, ma in realtà si dovrebbe intendere che andrà raggiunto «[…] quando saranno concluse le ultime azioni finanziate a titolo di Orizzonte 2020»; sottolinea altresì che, nel contempo, la dichiarazione programmatica afferma che «i valori-obiettivo riguardano l'intero pilastro delle sfide per la società (obiettivi specifici: 8-14) e non ogni singolo obiettivo specifico», per cui il confronto tra il valore effettivo e il valore-obiettivo perde di significato;

175. prende atto delle conclusioni della Corte sulla performance di Orizzonte 2020, in particolare:

— le informazioni disponibili sono troppo limitate per poter valutare pienamente la performance di Orizzonte 2020 alla fine del 2019; non vi sono, tuttavia, indicazioni del fatto che la performance sia a rischio e gli esempi di progetti con esito positivo sono numerosi;

— diversamente da quanto accade per l'efficacia, le informazioni sulla pertinenza, sulla coerenza e sul valore aggiunto UE del programma sono disponibili in ampia misura. Vi sono validi motivi per ritenere che Orizzonte 2020 sia pertinente, dal momento che risponde alle esigenze per le quali è stato creato;

— osserva che l'AMPR tratta la performance della sottorubrica 1a solo in maniera molto generale;

176. esprime rammarico per la differenza relativa agli investimenti nella ricerca e nell'innovazione tra gli Stati membri e per il fatto che ciò comporta che i ricercatori beneficino in misura eterogenea di Orizzonte 2020 nei vari Stati membri; ricorda che ciò riflette le differenze nella spesa nazionale per la ricerca e lo sviluppo; incoraggia gli Stati membri a migliorare la governance dei loro sistemi nazionali di ricerca e innovazione, al fine di incentivare e sostenere la partecipazione alla collaborazione internazionale dei loro organismi di ricerca nazionali; invita la Commissione a contribuire alla diffusione dell'eccellenza incoraggiando la collaborazione tra le organizzazioni di ricerca nazionali e le più importanti organizzazioni di ricerca europee, fornendo sostegno tecnico e creando ulteriori programmi volti a promuovere l'eccellenza;

177. invita la Commissione a:

— migliorare la comunicazione con i richiedenti e i beneficiari (istituire migliori procedure e controlli riguardo alla performance delle funzioni di helpdesk e in particolare del RES, nonché rendere noti gli strumenti mediante i quali i beneficiari possono segnalare un trattamento non uniforme nel corso della procedura di presentazione della domanda o durante l'attuazione dei loro progetti; risolvere le restanti questioni tecniche che interessano il portale dei partecipanti, migliorare la sua progettazione, la navigazione e la funzione di ricerca);

— intensificare la verifica degli importi forfettari (analizzare l'esito degli inviti già pubblicati nell'ambito di Orizzonte 2020 e riferire in merito, non appena saranno disponibili i primi risultati; avviare nuove iniziative pilota su più ampia scala al fine di individuare i tipi di progetto più idonei, valutare possibili inconvenienti e mettere a punto azioni correttive appropriate);

— contemplare un maggiore ricorso alle valutazioni delle proposte in due fasi (per individuare un maggior numero di tematiche per le quali il ricorso a valutazioni delle proposte in due fasi potrebbe ridurre l'onere amministrativo a carico dei richiedenti non selezionati, mantenendo nel contempo i tempi per la concessione delle sovvenzioni più brevi possibili, qualora la rapidità di immissione sul mercato sia determinante);

— valutare se i progetti concepiti dalla Commissione e (co-)finanziati a titolo del bilancio dell'UE in relazione alla strategia europea sulla disabilità 2010-2020 abbiano soddisfatto i requisiti indicati nella corrispondente convenzione delle Nazioni Unite (UNCRPD) riguardo alle persone con disabilità, con un'attenzione particolare nei confronti dei progetti del programma Orizzonte 2020;

— provvedere affinché, durante le fasi di definizione e attuazione dei progetti, i costi aggiuntivi sostenuti per le persone con disabilità siano pienamente coperti dalle sovvenzioni e garantire che esistano modalità di monitoraggio adeguate e che la loro attuazione sia salvaguardata;

— riesaminare le condizioni retributive per i valutatori esperti (aggiornare la tariffa giornaliera di retribuzione e rivalutare il tempo necessario agli esperti per effettuare valutazioni attendibili delle proposte di progetto);

— assicurare la stabilità della normativa e degli orientamenti forniti ai partecipanti (per preservare, ogniqualvolta sia possibile, la continuità delle norme in materia di partecipazione fra programmi quadro; ridurre al minimo gli adeguamenti degli orientamenti durante l'attuazione del programma quadro; semplificare le schede di registrazione delle ore lavorate per evitare una rendicontazione superflua dell'opera prestata per ogni pacchetto di lavoro; sondare la possibilità di una più ampia accettazione delle prassi abituali di contabilità dei costi, specie per quanto concerne i costi per il personale);

— migliorare la qualità degli audit ex post esternalizzati (migliorare i propri meccanismi per esaminare la qualità degli audit ex post effettuati da società esterne e accelerare tali audit);

— semplificare ulteriormente strumenti, amministrazione e orientamenti per le PMI (in modo tale che sia minimo l'onere gravante su di esse e, soprattutto, sulle start-up, che non dispongono delle risorse e del personale per affrontare la complessità implicata);

Performance: Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)

178. ricorda che l'obiettivo generale del FEIS è di sostenere investimenti di stimolo alla crescita in linea con le priorità dell'Unione, mentre l'obiettivo specifico è aumentare il volume delle operazioni di finanziamento e di investimento del gruppo BEI nei settori prioritari;

179. osserva che, secondo la Corte, il FEIS è sulla buona strada per conseguire i suoi obiettivi e, in particolare, l'obiettivo principale di mobilitare 500 miliardi di EUR di investimenti;

180. esprime preoccupazione per il fatto che le informazioni disponibili sulla performance forniscono dettagli sugli investimenti mobilitati delle operazioni approvate, sul numero di progetti approvati, sugli effetti moltiplicatori e sulla copertura degli Stati membri, ma nessuno dei cinque indicatori monitora il livello di rischio o la penetrazione dei settori chiave delineati nell'obiettivo generale;

181. sottolinea che gli indicatori non misurano i progressi compiuti verso l'obiettivo specifico in quanto tale, ossia accrescere i volumi erogati dalla BEI, in particolare per quanto riguarda operazioni più rischiose;

182. ricorda che il FEIS era stato efficace nel reperire finanziamenti per sostenere ingenti investimenti aggiuntivi, ma che in alcuni casi era stata sovrastimata la misura in cui esso aveva effettivamente portato a investimenti aggiuntivi nell'economia reale (la valutazione del FEIS e la relazione speciale della Corte [6] hanno inoltre evidenziato che l'intero volume dei finanziamenti non può essere attribuito solo al FEIS);

183. si rammarica che la Commissione non abbia adeguatamente valutato il rischio del «peso morto» del finanziamento nei casi in cui gli investimenti necessari avrebbero potuto essere forniti da altre fonti senza ricorrere ai fondi del FEIS;

184. osserva che la stima indicata per gli investimenti mobilitati non tiene conto del fatto che alcune operazioni del FEIS hanno sostituito altre operazioni della BEI e strumenti finanziari dell'Unione o del fatto che una parte del sostegno del FEIS è andata a beneficio di progetti che avrebbero potuto essere finanziati da altre fonti, seppure a condizioni diverse;

185. sottolinea che, stando alla relazione 2019 della BEI sul FEIS, le operazioni FEIS sono per la maggior parte costituite dalle cosiddette «attività speciali», che per definizione comportano un rischio superiore delle normali operazioni della BEI (il volume di nuove attività di questo tipo firmate nel 2019 è stato pari a 15 miliardi di EUR, circa il 25 % dei prestiti totali della BEI nello stesso anno, mentre il livello pre-FEIS era inferiore al 10 %);

186. sottolinea che, nella valutazione indipendente pubblicata dalla Commissione si è osservato che, dall'avvio del FEIS, era stata introdotta una serie di nuovi prodotti a rischio più elevato, quali strumenti di capitale e di condivisione del rischio con intermediari finanziari nell'ambito dell'IIW;

187. osserva che la Commissione e la BEI si sono lasciati sfuggire l'opportunità di utilizzare i fondi del FEIS per promuovere ulteriormente una transizione dagli investimenti in progetti infrastrutturali su vasta scala a progetti più piccoli, moderni e maggiormente sostenibili, cercando allo stesso tempo di rilanciare soprattutto la crescita economica dell'UE con scarsa considerazione del potenziale futuro di tali investimenti; evidenzia alcuni buoni esempi di tali investimenti in progetti su più piccola scala che la BEI ha sostenuto al di fuori dell'UE;

188. prende nota della valutazione della Corte secondo cui il FEIS ha rafforzato alcuni programmi dell'UE, ma si è temporaneamente sovrapposto ad altri;

[6] Relazione speciale n. 03/2019 della Corte: «Fondo europeo per gli investimenti strategici: sono necessari interventi per la piena riuscita del FEIS», paragrafo 81.

189. esprime preoccupazione per la distribuzione geografica (alla fine del 2019, l'Unione a 15 rappresentava l'80 % delle operazioni sottoscritte che superano il loro peso economico nell'Unione misurato in termini di PIL e investimenti fissi lordi, mentre l'Unione a 13 ha ricevuto solo il 10 %, e il resto è passato alla categoria «altri», in particolare a progetti multinazionali);

190. rammenta la necessità che la BEI fornisca informazioni chiare e accessibili circa l'impatto economico, sociale e ambientale e il valore aggiunto conseguito dai progetti finanziati dal FEIS; sottolinea che la valutazione dell'addizionalità di tutti i progetti sostenuti dal FEIS dovrebbe essere debitamente documentata;

191. invita la Commissione e la BEI a:

— riesaminare l'uso dei prodotti della BEI a più alto rischio nell'ambito del FEIS (per le operazioni del FEIS con le banche e gli istituti nazionali di promozione, la BEI dovrebbe cercare opportunità per aumentare il ricorso a una più ampia gamma di finanziamenti tramite debito subordinato, ove debitamente giustificato; ciò contribuirebbe a garantire che i finanziamenti del FEIS siano complementari a quelli forniti dalle banche e dagli istituti nazionali di promozione; la BEI dovrebbe inoltre promuovere l'uso di adeguati prodotti di condivisione del rischio per tutte le banche e gli istituti nazionali di promozione, in particolare quelli attualmente sottorappresentati nelle operazioni del FEIS); commissionare uno studio dei rischi del profilo di rischio a medio e lungo termine dei prodotti della BEI a più alto rischio nell'ambito del FEIS;

— incoraggiare vivamente la complementarità tra gli strumenti finanziari dell'Unione e le garanzie di bilancio dell'Unione (nel contesto dei nuovi programmi del QFP, la Commissione dovrebbe proporre che gli strumenti finanziari dell'Unione siano coerenti e complementari in termini di obiettivi strategici da conseguire, in modo da evitare la concorrenza tra gli strumenti);

— migliorare la valutazione per stabilire se i potenziali progetti FEIS avrebbero potuto essere finanziati da altre fonti, come nel caso delle perdite dovute al cosiddetto «peso morto», (la BEI dovrebbe valutare, nella fase di valutazione del progetto, la probabile sostituzione di altre fonti di finanziamento. La BEI dovrebbe utilizzare tali informazioni per valutare l'ammissibilità delle operazioni del FEIS);

— valutare meglio gli investimenti mobilitati (la metodologia di calcolo del moltiplicatore FEIS, sviluppata congiuntamente dalla Commissione e dalla BEI, dovrebbe prendere misure proporzionate affinché i casi in cui la BEI sostiene un investimento, sia direttamente sia indirettamente, tramite diverse operazioni del FEIS, siano individuati e corretti tempestivamente, così da evitare i doppi conteggi);

— migliorare la distribuzione geografica degli investimenti sostenuti dal FEIS (la Commissione e la BEI dovrebbero, tramite il comitato direttivo del FEIS, valutare le cause profonde della distribuzione geografica osservata e formulare raccomandazioni sulle azioni da intraprendere nel restante periodo di attuazione del FEIS. Il comitato direttivo del FEIS dovrebbe valutare l'effetto delle misure adottate);

Coesione economica, sociale e territoriale

192. rileva che i pagamenti per la sottorubrica 1b «Coesione economica, sociale e territoriale» ammontavano a 53,8 miliardi di EUR e sono stati erogati attraverso i programmi e le politiche seguenti:

— «FESR e altre operazioni regionali», fino al 54,9 % del bilancio della sottorubrica o 29,6 miliardi di EUR;

— «Fondo di coesione», fino al 16,4 % della dotazione della sottorubrica o 8,8 miliardi di EUR;

— «Fondo sociale europeo», fino al 25,9 % della dotazione della sottorubrica o 13,9 miliardi di EUR;

— «Altri programmi», fino al 2,8 % della dotazione della sottorubrica o 1,5 miliardi di EUR;

193. ricorda il ruolo importante della spesa relativa alla sottorubrica 1b del QFP «Coesione economica, sociale e territoriale», che mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo degli Stati membri e delle varie regioni dell'Unione, nonché a rafforzare la competitività di tutte le regioni;

194. ricorda che, nell'ambito della sottorubrica «Coesione economica, sociale e territoriale», gli Stati membri presentano generalmente programmi operativi (PO) pluriennali all'inizio di ciascun periodo di programmazione per l'intera durata di un QFP; una volta che la Commissione lo abbia approvato, la responsabilità di attuare un PO è condivisa tra quest'ultima (DG Politica regionale e urbana (DG REGIO) e DG Occupazione, affari sociali e inclusione (DG EMPL)) e lo Stato membro;

195. rileva che le misure preventive intraprese dalla DG REGIO nel 2019 hanno portato a risultati positivi e che non è stato necessario sospendere i pagamenti del FESR e dell'FC nel 2019 dato che le autorità dei programmi hanno applicato puntualmente i piani per le azioni correttive, con la rinuncia alle interruzioni per 16 pagamenti pari a 1,1 miliardi di EUR (su 20 pari a 1,2 miliardi di EUR); rileva altresì che la DG REGIO ha potuto chiudere 12 lettere di avvertimento per misure correttive su 19 per i casi di carenze nei sistemi a seguito dell'attuazione dei necessari punti di uscita;

196. accoglie con favore il seguito positivo dato dalla Commissione per attuare la raccomandazione della Corte contenuta nella relazione annuale 2018 e l'avvio della redazione degli orientamenti relativi alla chiusura, che mirano a garantire la disponibilità di idonee modalità di chiusura per il periodo 2014-2020, in maniera tempestiva e comunque ben prima della chiusura del 2025;

197. prende atto con soddisfazione che, a seguito dell'adozione della nuova strategia antifrode della Commissione, il 29 aprile 2019 la DG EMPL ha eseguito un'analisi del rischio di frode e ha riesaminato e aggiornato assieme alla DG REGIO e alla DG MARE la «Strategia antifrode congiunta» come pure la sua strategia antifrode in gestione diretta; prende atto che la DG EMPL ha continuato a contribuire allo sviluppo dello strumento di valutazione dei rischi ARACHNE, che aiuta le autorità nazionali, tra l'altro, a individuare il rischio di frode;

198. osserva che il numero totale di indagini in corso dell'OLAF riguardanti i settori di attività della DG EMPL e tutti i periodi di programmazione messi insieme ammonta a 20 casi relativi all'FSE, 1 caso relativo al FEAD e 2 casi relativi a spese dirette alla fine del 2019, e che i principali settori di (potenziale) frode in tali casi sono il mancato rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, il sovrapprezzo e il mancato rispetto delle norme e delle procedure in materia di appalti;

199. accoglie con favore il fatto che, nel 2019, sia stato completato il seguito dato alle 10 relazioni dell'OLAF, in base alle quali il bilancio dell'Unione è stato protetto con vari mezzi e modalità con il recupero di quasi 55,3 milioni di EUR;

Sistemi di monitoraggio e controllo: archiviazione e registrazione dei dati e digitalizzazione della comunicazione

200. ricorda l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e il Consiglio per migliorare la tutela del bilancio dell'Unione e di Next Generation EU dalle irregolarità, comprese le frodi; chiede l'introduzione di misure standardizzate per raccogliere, raffrontare e aggregare le informazioni e i dati sui beneficiari finali dei finanziamenti dell'Unione ai fini di controllo e audit;

201. rileva che la raccolta dei dati su coloro che in ultima analisi beneficiano, direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell'Unione in regime di gestione concorrente e per i progetti e le riforme sostenuti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, compresi i dati relativi ai titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti, è necessaria per garantire controlli e audit efficaci; osserva che le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati dovrebbero essere conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati;

202. prende atto che la Corte sta attualmente analizzando, in un audit in corso, la pertinenza, l'attendibilità e la coerenza del livello annuale di spesa per la «Coesione economica, sociale e territoriale» calcolato dalla Commissione in esito agli audit espletati da quest'ultima, e attende le conclusioni di tale audit;

Conclusioni della Corte

203. è fortemente preoccupato per il fatto che, sulla base delle 236 operazioni esaminate, 29 errori non siano stati riscontrati dalle autorità di audit e 64 errori siano stati precedentemente riscontrati dalle autorità di audit e siano state applicate rettifiche dalle autorità dei programmi (per un valore totale di 334 milioni di EUR per entrambi i periodi di programmazione) e che la Corte stimi il livello di errore al 4,4 %;

204. esprime rammarico per il fatto che non è stato possibile ridurre il tasso di errore fino al livello del 3 % registrato nel 2017, nonostante le misure di semplificazione previste dal regolamento omnibus; ritiene che occorra compiere sforzi a tale riguardo durante il prossimo periodo di programmazione;

205. rileva che il rischio alla chiusura è stato stimato all'1,1 % (1,3 % nel 2018) e che il rischio al pagamento è aumentato dall'1,7 % nel 2018 a un intervallo compreso tra 2,2 % e 3,1 % nel 2019 per questo settore di spesa secondo la relazione annuale sulla gestione e la performance e nelle relazioni annuali di attività della direzione generale interessata, il che rientra nell'intervallo di errore calcolato dalla Corte;

206. rileva che per il FESR il rischio al pagamento è aumentato dal 2 % nel 2018 a un intervallo compreso tra 2,7 % e 3,8 % nel 2019, e che per l'FSE il rischio al pagamento è stato stimato in un intervallo compreso tra 1,7 % e 2,4 %; sottolinea che la Commissione ha riscontrato che la spesa non ammissibile, le irregolarità negli appalti pubblici e i problemi legati alla pista di controllo sono le fonti principali di risultanze e irregolarità di audit in quest'ambito;

207. prende atto che, nella sua relazione annuale di attività per il 2019, la DG EMPL ha indicato un ICP (tasso di errore totale residuo del 1,7 %) inferiore alla soglia di rilevanza del 2 % e che ha anche indicato un «tasso massimo» (fino al 2,4 %) che consentirebbe di tenere conto di eventuali ulteriori errori nelle spese relative a operazioni non incluse negli audit della Commissione; rileva inoltre che la Corte considera il «tasso massimo» più adatto, perché tiene conto del potenziale impatto di attività di audit in corso;

208. osserva che le autorità di audit avevano segnalato nei pacchetti di affidabilità/chiusura per le 236 operazioni campionate dalla Corte 64 errori quantificabili, che riguardavano costi non ammissibili (39), gare d'appalto (24) e l'assenza di documenti giustificativi (un errore);

209. rileva con preoccupazione che la maggioranza degli errori è riconducibile a tre categorie principali:

— il 55 % degli errori è costituito da «progetti non ammissibili»: vi erano cinque progetti FESR del periodo di programmazione 2014-2020 per i quali sono stati concessi aiuti a beneficiari o interventi che non soddisfacevano le condizioni di ammissibilità elencate nel regolamento applicabile e nei PO;

— il 24 % degli errori è costituito da «violazioni delle norme disciplinanti il mercato interno» (tra cui violazioni delle norme sugli aiuti di Stato 9 %, e grave inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici 15 %);

— il 12 % degli errori è costituito da «spese non ammissibili»;

210. nota che la Corte ha continuato a rilevare un elevato numero di errori concernenti gli appalti pubblici, le norme sugli aiuti di Stato e le procedure di attribuzione di sovvenzioni, principalmente nella spesa per «Coesione» e «Risorse naturali»; osserva che tali errori hanno contribuito per il 20 % al livello di errore stimato della Corte per le spese ad alto rischio (nel 2018: 16 %), per tale motivo la Commissione dovrebbe individuare modi per ridurre gli errori;

211. sottolinea che le norme complesse contribuiscono a far aumentare il rischio di errore; prende atto degli sforzi della Commissione per continuare a semplificare le norme e aumentare l'utilizzo di meccanismi di erogazione più semplici, come le opzioni semplificate in materia di costi;

212. ritiene che il livello di errore stimato dalla Corte per le spese del 2019 in questo settore dovrebbe essere valutato nel contesto della natura pluriennale dei programmi, nel qual caso le ulteriori rettifiche dovrebbero essere effettuate in una fase successiva, il che potrebbe comportare una significativa riduzione del rischio alla chiusura del programma; invita la Corte a elaborare una relazione sul tasso di errore stimato dopo la chiusura del programmi della politica di coesione per il periodo 2007-2013;

213. plaude al fatto che la Commissione abbia elaborato un Piano d'azione sugli appalti pubblici, aggiornato più volte dal 2014;

214. rileva con preoccupazione che l'errore più comune che incide sulla spesa dell'FSE è l'assenza di documentazione giustificativa essenziale; osserva inoltre che nel 2019 la Corte ha individuato un progetto FSE che violava le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

215. prende atto con preoccupazione della relazione annuale della Corte sull'esercizio finanziario 2019, in quanto essa sottolinea che la maggior parte degli errori nelle spese e nei programmi in regime di gestione concorrente hanno origine da errori negli audit effettuati dalle autorità nazionali di audit; accoglie pertanto con favore la creazione di programmi di assistenza tecnica da parte della Commissione europea per collaborare con gli organi di gestione, i programmi di formazione e l'aumento degli importi dei programmi relativi agli esperti nazionali quali modalità per migliorare la conoscenza degli strumenti ed evitare gli errori summenzionati; sottolinea, a tale riguardo, il necessario monitoraggio della strategia antifrode della Commissione europea come pure la fornitura di supporto e assistenza agli Stati membri nell'attuazione di misure antifrode, anche mediante l'analisi delle irregolarità segnalate dagli Stati membri nell'ambito dei fondi SIE, considerando che occorre eliminare qualsiasi tipo di frode riguardante i finanziamenti dell'Unione al fine di consolidare la fiducia dei cittadini nella spesa e nelle istituzioni dell'Unione;

216. rileva con preoccupazione che, nonostante le numerose irregolarità che le autorità nazionali di audit hanno già segnalato per i progetti che la Corte esamina, molti errori non vengono tuttora rilevati o corretti precocemente dagli eventuali controlli interni; raccomanda alla Commissione, sulla base delle risultanze e delle conclusioni della Corte per il 2019, di analizzare le principali fonti di errori non rilevati ed elaborare le necessarie misure, insieme alle autorità di audit, per migliorare l'attendibilità dei tassi di errore residuo comunicati;

217. è preoccupato per le debolezze constatate nella valutazione del lavoro di 18 su 116 autorità di audit degli Stati membri comprese nel campione della Corte, che ne limitano l'attuale grado di attendibilità (il tasso di errore ricalcolato è risultato superiore alla soglia di rilevanza fissata al 2 % in 9 dei 20 pacchetti di affidabilità per il periodo 2014-2020; prende nota dell'osservazione della Corte secondo cui la Commissione è giunta a risultati simili per otto dei pacchetti e ha aggiustato i tassi di errore residuo portandoli ad una cifra superiore al 2 %); si rammarica che la Corte non possa includere nel suo lavoro un'analisi dei motivi di tali persistenti debolezze; si

rammarica che neanche la Commissione abbia potuto offrire chiarimenti utili sui motivi e indicare eventuali differenze specifiche per paese tra le autorità degli Stati membri; si rammarica che questa mancanza di informazioni sulle ragioni profonde di queste debolezze sistemiche e persistenti in alcune autorità nazionali di audit impedisca di affrontare e risolvere tali problemi in modo efficiente ed efficace;

218. osserva che, sulla base dell'esame dell'attività svolta dalle autorità di audit, la Corte ha potuto trarre conclusioni per 120 delle operazioni incluse nel campione (55 %); è profondamente preoccupato per il fatto che per 100 operazioni (45 %) sono state rilevate carenze in termini di estensione, qualità e/o documentazione del lavoro, che hanno richiesto la riesecuzione, da parte della Corte, delle corrispondenti procedure di audit;

219. sottolinea che nel 2019 la Commissione ha effettuato 26 audit di conformità (14 espletati dalla DG REGIO e 12 dalla DG EMPL) in 11 Stati membri e ha concluso nei suoi progetti di relazione su detti audit di conformità che i tassi di errore residuo riportati nelle relazioni annuali di controllo delle autorità di audit per l'esercizio contabile 2017/2018 erano sottostimati (la Commissione ha dunque incrementato detti tassi);

220. rileva che 13 degli audit di conformità (5 espletati dalla DG REGIO e 8 dalla DG EMPL) erano definitivi a maggio 2020, ma che per la metà di detti audit i tassi di errore residuo non erano ancora definitivi;

221. si compiace che, a partire dal 2020, la Commissione intenda includere, nelle discussioni strutturate con le autorità di audit interessate, un'analisi dettagliata degli errori supplementari rilevati dagli audit dell'Unione, con azioni registrate da parte delle autorità di audit per porre rimedio alla mancata rilevazione di tali errori;

222. condivide il plauso della Corte per l'iniziativa congiunta e gli sforzi coordinati della Commissione e delle autorità di audit per migliorare la documentazione del lavoro delle autorità di audit e l'elaborazione di un «documento di riflessione sulla documentazione di audit» nel dicembre 2019, che, sebbene non obbligatorio, rappresenta un primo passo verso il miglioramento delle modalità con cui le autorità di audit svolgono e documentano il proprio lavoro;

223. accoglie con favore gli sforzi intesi a semplificare i requisiti per i responsabili di progetto e le autorità di gestione negli Stati membri nel periodo di programmazione 2021-2027 del regolamento sulle disposizioni comuni e dei fondi collegati al QFP; sottolinea che per risolvere tale questione sono fondamentali norme nazionali più semplici in materia di ammissibilità che potrebbero contribuire a ridurre l'onere amministrativo e la probabilità di errore, garantendo in tal modo un elevato livello di trasparenza; esorta a fare un uso più esteso delle opzioni semplificate in materia di costi, che secondo la Corte sono un grande aiuto per i richiedenti e facilitano i controlli; condivide le conclusioni della Corte secondo cui il cambiamento delle norme per l'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) dovrebbe accelerare ulteriormente il processo di attuazione; sottolinea che è necessario migliorare le metodologie di audit a livello nazionale; invita la Commissione, nell'ambito di un dialogo strutturato con gli Stati membri, ad analizzare le prassi e le procedure amministrative, al fine di eliminare le inefficienze e di diffondere esempi di prassi e procedure amministrative efficaci presso tutte le autorità competenti;

224. apprende dalla relazione annuale di attività della DG EMPL per il 2019 che la DG EMPL aveva una ragionevole certezza e ha concluso che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi hanno funzionato come previsto nel 2019, ad eccezione di 29 programmi FSE/IOG e di un programma FEAD che presentavano carenze sostanziali di alcuni elementi chiave dei sistemi;

225. apprende con soddisfazione dalla relazione annuale di attività della DG EMPL per il 2019 che la DG EMPL ha intrapreso le necessarie azioni di follow-up in relazione a tutte le raccomandazioni della Corte contenute nella dichiarazione di affidabilità 2015-2018 e che alla fine di marzo 2020 non vi era alcuna raccomandazione in sospeso della Corte;

226. sottolinea che, in pratica, la maggior parte delle riserve formulate nelle RAA del 2019 avevano principalmente come base i tassi di errore per i conti del 2018/2019, i quali non erano ancora stati accettati, e che pertanto entrambe le DG hanno riferito che i tassi di errore del 2018/2019 non sarebbero stati confermati almeno prima delle RAA 2020;

227. ritiene che gli interessi finanziari dell'UE e il denaro di tutti i suoi contribuenti siano nel mirino della criminalità organizzata e invita la Commissione ad adottare le misure necessarie intese a contrastare le reti criminali che mettono le mani sui fondi dell'Unione;

228. ribadisce la sua insoddisfazione per l'uso differente delle metodologie da parte della Corte e della Commissione nella definizione del rispettivo parere sulla legittimità e regolarità delle transazioni finanziarie;

229. si rammarica che la Commissione non rispetti le scadenze fissate nel pertinente regolamento ([7]) riguardo alla pubblicazione della relazione annuale sugli «Strumenti finanziari nel quadro dei fondi SIE»; ribadisce la richiesta del Parlamento di pubblicare la relazione entro ottobre, al fine di poter includere le sue risultanze nella procedura di discarico; si aspetta che la Commissione risponda positivamente a questa specifica richiesta, al fine di aumentare la trasparenza;

Analisi della Corte 04/2020 - L'azione dell'UE per affrontare il problema dei rifiuti di plastica

230. osserva che sebbene non sia una relazione di audit, tale analisi ha preso in esame l'approccio dell'Unione riguardo al problema dei rifiuti di plastica terrestri, come indicato nella strategia per la plastica del 2018;

231. è preoccupato per le osservazioni della Corte, che afferma che il quadro giuridico dell'Unione per contrastare la criminalità legata ai rifiuti è caratterizzato da debolezze che riguardano la carenza di dati sui siti contaminati e sulle sanzioni e le percentuali di azioni penali, difficoltà nel determinare quale comportamento costituisce un reato ambientale a causa di incertezze giuridiche quali la definizione di rifiuto e quella della cessazione della qualifica di rifiuto, l'incapacità degli atti giuridici dell'Unione di far fronte al crescente coinvolgimento dei gruppi della criminalità organizzata nei reati ambientali, che è anche associato ad altri reati, come il riciclaggio di denaro, l'assenza di norme armonizzate dell'Ue sulla combinazione di sanzioni (amministrative/penali/civili), nonché la carenza di forze di polizia, di procuratori e di giudici specializzati per affrontare i reati ambientali;

232. rileva che il riciclaggio chimico può comprendere molte tecnologie diverse, che non costituiscono ancora un'opzione di trattamento dei rifiuti realizzabile dal punto di vista tecnologico o economico, mentre lo smaltimento in discarica è destinato a essere ridotto drasticamente; è del parere che le capacità di riciclaggio devono essere notevolmente aumentate per migliorare la realizzabilità tecnologica ed economica del riciclaggio; è convinto che l'aumento della capacità di smaltimento legale dei rifiuti di plastica per consentire ai produttori di imballaggi di plastica di adempiere ai loro obblighi nel quadro dei regimi di responsabilità estesa dei produttori avrà un impatto positivo sul problema del traffico illegale di rifiuti e su altri reati legati ai rifiuti;

233. accoglie con favore la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggi di plastica non riciclati in quanto strumento efficace per incentivare gli Stati membri a migliorare il riciclaggio; sottolinea, a tale riguardo, l'esigenza di una comunicazione corretta;

Gravi irregolarità e uso improprio dei fondi negli Stati membri

234. si rammarica per il fatto che la correlazione tra costo FEG per lavoratore ammesso all'assistenza e tasso di reinserimento sia molto bassa o inesistente; osserva che in Spagna, ad esempio, il costo per lavoratore ammonta a 2 422,74 EUR e il tasso di reinserimento è del 48 %, mentre in Finlandia il costo è di 2 289,81 a persona e il tasso di reinserimento è dell'83 %; osserva che i tassi di reinserimento e i costi variano notevolmente tra gli Stati membri, tuttavia è impossibile concludere che l'aumento degli importi spesi pro capite si tradurrebbe in tassi di reinserimento più alti; chiede alla Commissione di eseguire un'analisi accurata e di affrontare tale discrepanza;

235. ritiene che la Garanzia per i giovani dell'UE non soddisfi le aspettative; invita la Commissione a garantire che i programmi pensati per aiutare i giovani non creino aspettative che non possono essere soddisfatte; insiste affinché la Commissione gestisca le aspettative stabilendo obiettivi e target realistici e realizzabili;

236. rileva che nel 2019, la DG EMPL ha inviato 16 lettere di avvertimento individuando notevoli carenze nel sistema di gestione e controllo; osserva che sono state adottate 12 decisioni di interrompere i termini di pagamento (4 per l'Italia, 3 per l'Ungheria, 2 per il Regno Unito e la Francia e 1 per la Spagna) e una decisione di sospendere i pagamenti (Regno Unito-Scozia);

237. rileva che sono state formulate notevoli riserve per l'Italia (15 riserve, pari a 50,26 milioni di EUR) e la Francia (9 riserve, pari a 47,95 milioni di EUR). osserva che nel caso dell'Italia, ciò è dipeso principalmente da una carenza sistemica nell'ambito degli appalti pubblici, derivante dal recepimento scorretto della direttiva sugli appalti pubblici nell'ordinamento interno, mentre in Francia gli organismi regionali di controllo non hanno avuto tempo sufficiente per completare gli audit delle operazioni di 5 programmi entro il termine previsto;

238. rileva che l'importo complessivo delle rettifiche finanziarie effettuate per l'esercizio 2018-2019 dagli Stati membri è stato di 3,41 miliardi di EUR, 912 milioni dei quali riguardanti l'Ungheria, 578 milioni la Spagna, 368 milioni la Slovacchia e 236 milioni la Polonia; osserva che per quanto riguarda le rettifiche finanziarie cumulative comunicate dall'inizio del periodo 2014-2020 dagli Stati membri, l'importo complessivo è stato di 6,10 miliardi, 2,15 miliardi dei quali riguardanti l'Ungheria, 668 milioni la Spagna, 647 milioni la Polonia e 459 milioni la Slovacchia;

([7]) Articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

239. rileva con preoccupazione che la Direzione regionale della Politica regionale e urbana (DG REGIO), nella sua relazione annuale di attività 2019, ha dovuto formulare due riserve relative a 67 programmi FESR/FC nel periodo di programmazione 2014-2020, e a 9 programmi FESR/FC e a un programma IPA-CBC nel periodo di programmazione 2007-2013; sottolinea che esistono gravi carenze nei sistemi di gestione e di controllo, che comportano il rischio che le spese siano stimate al di sopra del 10 % per il quadro pluriennale 2014-2020; accoglie con favore che il regolamento finanziario aggiornato abbia ulteriormente chiarito il concetto di conflitto d'interessi in regime di gestione concorrente;

240. è preoccupato per il fatto che la Direzione generale per l'Occupazione (DG EMPL), nella sua relazione annuale di attività 2019, abbia dovuto formulare una riserva relativa all'FSE/Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) e al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) (30 programmi nell'FSE/IOG e nel FEAD) nel periodo 2014-2020; rileva che dato che le due DG hanno dichiarato, nelle rispettive relazioni annuali di attività, che non sono formulate riserve quando il tasso di errore residuo confermato per l'esercizio precedente è superiore al 2 %, in quanto le rettifiche finanziarie supplementari sarebbero applicate in futuro, le riserve della Commissione si basano principalmente su tassi provvisori e non riguardano necessariamente tutti i rischi sostanziali;

241. è particolarmente preoccupato per le segnalazioni secondo cui la Commissione ha completato una procedura di audit che ha confermato una grave violazione della legislazione sul conflitto d'interessi nella Repubblica ceca;

242. rileva con preoccupazione le segnalazioni secondo cui la relazione di audit della DG REGIO ha individuato tre sovvenzioni nel quadro del FESR che violano la normativa ceca e il regolamento dell'UE sulle disposizioni comuni per il FESR; è preoccupato per il fatto che il conflitto d'interessi sia stato individuato nella gestione degli esborsi dei Fondi strutturali europei;

243. si aspetta che la Commissione informi il Parlamento e la commissione per il controllo dei bilanci in merito alla risposta del governo ceco alle raccomandazioni inserite nella relazione; è costernato per il fatto che, a oltre due anni dall'inizio degli audit della Commissione, la situazione relativa al presunto conflitto d'interessi del primo ministro ceco Andrej Babiš rimanga irrisolta; esorta la Commissione a intensificare gli sforzi per concludere la procedura in modo esaustivo e rapido, pubblicare la relazione di audit quanto prima possibile, riferire al Parlamento le sue conclusioni e, ove necessario, sospendere e/o recuperare i finanziamenti utilizzati impropriamente; ricorda la risoluzione del Parlamento sul conflitto d'interessi del primo ministro ceco del 19 giugno 2020, che afferma che se tale conflitto fosse confermato, dovrebbe essere risolto o Babiš dovrebbe rassegnare le dimissioni dalla funzione pubblica ([8]);

Raccomandazioni

244. chiede alla Commissione di:

— eseguire un'analisi accurata delle ragioni profonde e dei possibili problemi strutturali che provocano le persistenti debolezze sistemiche individuate dalla Corte nei suoi audit ogni anno e di prestare particolare attenzione a eventuali differenze specifiche per paese; includere anche osservazioni sulle migliori pratiche adottate dalle autorità nazionali che registrano bassi livelli di errore e il cui lavoro è ritenuto affidabile dalla Corte; eseguire tale analisi in stretta collaborazione con la Corte e di coinvolgere attivamente le autorità nazionali sia riguardo alla descrizione del problema sia per le possibili soluzioni;

— condividere i risultati di tale analisi con la Corte, l'autorità competente per il discarico e gli Stati membri;

— rivolgere alle autorità nazionali, sulla base di suddetta analisi, raccomandazioni orizzontali e specifiche per paese che siano chiare, pratiche e facilmente attuabili; avviare un dialogo strutturato con le autorità nazionali e la Corte per lavorare costantemente allo sviluppo delle capacità e allo scambio delle migliori pratiche, per migliorare l'affidabilità dell'attività svolta dalle autorità nazionali di audit; mantenere informata l'autorità competente per il discarico in merito ai progressi di tale dialogo;

— precisare prontamente le condizioni di ammissibilità (in particolare chiarire cosa si intenda per operazioni «portate materialmente a termine» e/o «completamente attuate», al fine di aiutare gli Stati membri a verificare che le operazioni rispettino l'articolo 65, paragrafo 6, dell'RDC e ad evitare la mancata rilevazione di operazioni non ammissibili);

— adottare misure volte ad aumentare l'attendibilità dei tassi di errore residuo comunicati dalle autorità di audit (analizzare le principali fonti di errori non rilevati ed elaborare le necessarie misure, insieme alle autorità di audit, per migliorare l'attendibilità dei tassi di errore residuo comunicati);

— trasmettere al Parlamento una relazione annuale indicando nel dettaglio il contributo di ciascuna voce di bilancio all'obiettivo dell'integrazione degli aspetti climatici e alla spesa in materia di biodiversità, al fine di facilitarne il monitoraggio;

([8]) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0164_IT.html

— avviare con urgenza i lavori su una metodologia efficace, ove pertinente, e in conformità con la legislazione settoriale, per monitorare la spesa per il clima e le sue prestazioni nell'ottica di conseguire l'obiettivo generale di destinare almeno il 30 % dell'importo totale del bilancio dell'Unione per il periodo 2021-2027 e delle spese di Next Generation EU (NGEU) al sostegno degli obiettivi climatici;

— attivare insieme agli Stati membri un unico sistema di informazione e monitoraggio integrato e interoperabile comprensivo di uno strumento unico di estrazione di dati e valutazione del rischio per l'accesso e l'analisi dei dati pertinenti e una maggiore affidabilità dei controlli, ai fini di un'applicazione generalizzata, anche con l'aiuto dello strumento di sostegno tecnico;

— introdurre un meccanismo di denuncia a livello di Unione atto a sostenere i beneficiari dei fondi che devono affrontare, ad esempio, comportamenti scorretti da parte delle autorità nazionali, pressioni da parte di strutture criminali o della criminalità organizzata, dando loro la possibilità di presentare una denuncia alla Commissione;

— continuare a collaborare in modo coerente ed esteso con le autorità di audit per garantire un solido quadro di controllo, migliorare la qualità dell'attività di certificazione, se del caso, e garantire le necessarie capacità di individuazione e di rettifica;

— richiedere alle autorità di gestione di intervenire per affrontare gli errori più frequenti e ridurre il rischio per le future spese, nonché per migliorare, ove necessario, le capacità di individuazione delle verifiche di gestione e degli audit;

— fornire il tasso di errore al pagamento e non il tasso di errore residuo, al fine di migliorare la valutazione del controllo effettuato;

— proseguire la cooperazione con la Corte al fine di allineare ulteriormente le metodologie di audit e l'interpretazione dei testi giuridici;

— prestare maggiore attenzione e prevedere una maggiore assistenza tecnica per gli Stati membri, i cui sistemi di gestione e di controllo sono solo parzialmente affidabili o sono inaffidabili, laddove esiste un maggiore rischio di frode e corruzione per quanto riguarda i finanziamenti;

— prestare particolare attenzione ai contratti quadro aggiudicati mediante procedure di appalto pubblico, in quanto le frodi e la corruzione ad essi correlate rappresentano un rischio più elevato per gli interessi finanziari dell'Unione;

— ridurre il più rapidamente possibile l'arretrato in termini di impegni;

— specificare nelle relazioni annuali di attività in che modo sono stati riutilizzati gli importi oggetto di rettifiche finanziarie ex post imposte dagli Stati membri e dalla Commissione, in particolare nei casi di frode, corruzione o altre attività criminali;

— pubblicare senza indugio, e comunque entro ottobre 2021, la relazione annuale 2020 sugli «Strumenti finanziari nel quadro dei fondi SIE», per consentire di includere le sue risultanze nella procedura di discarico;

— sviluppare una solida strategia per contrastare i conflitti d'interessi dei politici di alto livello; sviluppare, insieme agli Stati membri, strumenti giuridici efficaci per evitare di promuovere strutture oligarchiche che attingono ai fondi di coesione dell'Unione;

— informare il Parlamento di qualsiasi ulteriore sviluppo nel caso del conflitto d'interessi segnalato nella relazione di audit della DG REGIO relativa alla Repubblica ceca;

— attingere alle osservazioni della Corte sui rifiuti di plastica per la revisione della direttiva 2008/99/CE, in particolare riguardo alle norme minime e a definizioni chiare dei diversi reati legati ai rifiuti;

— affrontare il problema della carenza di capacità di riciclaggio e incenerimento per ridurre i reati legati ai rifiuti, come il traffico di rifiuti, aumentando la capacità di smaltimento legale dei rifiuti di plastica e la sua attrattiva economica per i produttori di tali rifiuti;

— migliorare la definizione di riciclaggio e i requisiti di comunicazione riguardo al riciclaggio, in particolare per la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggi di plastica non riciclati; valutare la possibilità di digitalizzare la comunicazione e il monitoraggio dei flussi di rifiuti tra operatori, per aumentare la capacità di individuazione delle irregolarità e degli elementi indicativi di traffico dei rifiuti;

— analizzare, in stretta collaborazione con le autorità nazionali responsabili, i motivi alla base del basso assorbimento dei fondi disponibili per le infrastrutture di smaltimento dei rifiuti e informare l'autorità competente per il discarico delle risultanze; informare l'autorità competente per il discarico di come la Commissione sta aiutando gli Stati membri ad aumentare il tasso di assorbimento e valutare ulteriori modalità di assistenza;

— informare l'autorità competente per il discarico di qualsiasi riassegnazione di finanziamenti per la coesione dai fondi pensati per sostenere il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti ad altri settori, per effetto della pandemia di COVID-19;

— assegnare la priorità, con urgenza, alla revisione dei requisiti essenziali per gli imballaggi, al fine di accelerare l'adattamento della progettazione e della produzione di imballaggi di plastica a favore della riciclabilità e sostenibilità, in tempo per sostenere il conseguimento dell'obiettivo 2025 per il riciclaggio degli imballaggi di plastica;

245. invita la Commissione, più in generale, a dare seguito quanto prima a tutte le raccomandazioni della Corte ancora in sospeso, a fornire specifiche relazioni di attuazione e, in una prospettiva di più lungo termine, a tenere conto delle raccomandazioni della Corte in sede di attuazione delle azioni a titolo del nuovo FSE + a partire dal 2021;

246. esprime stupore per il fatto che nel 2019 non siano state avviate procedure per ridurre le dotazioni dei programmi attraverso rettifiche nette, come segnalato nella RAA 2019 della DG REGIO; invita la Commissione a imporre sistematicamente rettifiche finanziarie nette quando sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 145, paragrafo 7, del regolamento sulle disposizioni comuni;

247. invita la Commissione a continuare a fornire orientamenti e sostegno nonché a individuare e condividere le migliori pratiche con gli Stati membri;

Performance: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione (FC)

248. ricorda che il FESR e l'FC sostengono la politica di coesione economica, sociale e territoriale dell'UE (politica di coesione dell'UE), la quale mira a rafforzare la coesione economica e sociale nell'UE attraverso la riduzione dei divari tra i livelli di sviluppo delle diverse regioni;

249. ricorda che il FESR è utilizzabile da tutti gli Stati membri ed è incentrato su vari settori prioritari chiave, come l'innovazione e la ricerca, il sostegno a favore delle piccole e medie imprese (PMI) e l'economia a basse emissioni di carbonio; rileva che nel 2019 la Commissione ha assegnato 31,1 miliardi di EUR del bilancio del FESR; ricorda che l'FC fornisce sostegno agli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90 % della media dell'Unione e finanzia principalmente progetti relativi alle reti di trasporto transeuropee e all'ambiente e che la sua dotazione di bilancio per il 2019 era di 11,5 miliardi di EUR;

250. rileva con preoccupazione che ad anni di distanza dall'avvio del periodo di programmazione 2014-2020, poco più di un terzo dei 72 indicatori di programma per il FESR e l'FC erano sulla buona strada, anche se numerosi obiettivi erano stati rivisti al ribasso; ricorda la raccomandazione di migliorare ulteriormente gli indicatori chiave di performance; rileva, tuttavia, che le limitazioni relative ai dati impediscono ai revisori di eseguire una valutazione completa della performance in tale ambito, in quanto è difficile valutare se i fondi abbiano raggiunto o siano idonei a raggiungere gli obiettivi generali e specifici stabiliti, anche se i progressi dei singoli indicatori possono essere valutati sulla base dei target intermedi e finali fissati; invita la Commissione a sviluppare un quadro di valutazione coerente che sia in grado di verificare se i target intermedi e finali del FESR e dell'FC sono stati raggiunti;

251. è preoccupato per i problemi sollevati dalla Corte in merito alla carenza di controlli interni negli Stati membri o all'inaffidabilità dei dati;

252. sottolinea, visto che la maggioranza di tutti gli errori riscontrati riguarda «progetti non ammissibili», la sua grave preoccupazione in merito all'affidabilità e all'attendibilità della comunicazione della Commissione sui risultati conseguiti, dato che tutti questi progetti (e quelli non ancora scoperti) non dovrebbero in alcun modo «contribuire» alla valutazione complessiva dei più vasti risultati conseguiti con l'aiuto della politica di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione; raccomanda che la Commissione esegua una nuova valutazione del suo processo di comunicazione riguardo ai risultati effettivamente ottenuti;

253. riconosce l'importanza di strumenti digitali come Arachne nella lotta alla corruzione e all'uso improprio dei fondi dell'Unione; invita tutti gli Stati membri ad attuare tali strumenti senza ulteriori e ingiustificati ritardi; si rammarica che non tutti gli Stati membri stiano utilizzando lo strumento Arachne di estrazione dei dati per migliorare l'individuazione delle frodi; sottolinea che, per quanto riguarda la frode, sia la Commissione che gli Stati membri sono responsabili della lotta contro le frodi nella spesa della politica di coesione; sottolinea che dovrebbero intensificare gli sforzi per prevenire e individuare le frodi, in cooperazione con l'EPPO e l'OLAF, e che oltre allo strumento Arachne, la Commissione dovrebbe prendere seriamente in considerazione i big data e altri strumenti informatici non solo a fini di indagine, ma anche per monitorare i cambiamenti nelle tendenze e per prevenire altre modalità di uso improprio dei fondi dell'Unione;

254. osserva che entrambi i fondi sono soggetti a gestione concorrente da parte della Commissione e degli Stati membri e sono attuati tramite programmi operativi (PO) elaborati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione;

255. si compiace del fatto che nella sua prima relazione annuale sulla performance pubblicata alla fine del 2019, la Corte indichi la panoramica sulla performance dei programmi FESR quale esempio positivo di conclusioni formulate chiaramente in merito all'obiettivo generale; incoraggia la DG REGIO a continuare a presentare conclusioni chiare nelle sezioni relative alla performance sia per gli obiettivi generali sia per quelli specifici e invita altre DG a seguire questo esempio positivo e a migliorare le loro conclusioni rendendole più informative e più chiare;

256. sottolinea che le informazioni fornite dagli indicatori di realizzazione e di risultato sono integrate dagli esiti di numerose valutazioni e studi che analizzano i risultati del periodo 2007-2013 e le prime fasi della programmazione e attuazione dei programmi della politica di coesione del 2014-2020; condivide l'osservazione della Corte che i ritardi nei tempi di tali valutazioni previsti dalla legislazione fanno sì che gli insegnamenti appresi giungano con troppo ritardo per avere un impatto sul periodo di programmazione in corso o sul successivo (i risultati delle valutazioni ex post del 2014-2020, ad esempio, dovrebbero essere disponibili entro la fine del 2025, così come disposto dall'RDC, ma a tale data il periodo di programmazione 2021-2027 sarà nel suo quinto anno ed è probabile che la Commissione sarà già piuttosto avanti nella preparazione delle proposte legislative per il periodo successivo al 2027);

257. prende atto con preoccupazione che, alla fine del sesto anno di attuazione, i tassi di assorbimento per l'FESR e l'FC sono inferiori del 6,6 % rispetto alla stessa fase nel periodo di programmazione precedente; sottolinea che ciò è dovuto i parte ai ritardi nell'avvio del periodo di programmazione; prende atto, tuttavia, che il tasso di assorbimento dei fondi SIE nel 2019 è stato più elevato rispetto a tutti gli altri anni del periodo del QFP 2014-2020; richiama inoltre l'attenzione sul rischio che, considerando che il periodo di ammissibilità sta giungendo al termine e viste le circostanze della crisi della COVID-19, gli Stati membri potrebbero accordare priorità ai tassi di assorbimento rispetto agli obiettivi della coesione, alla performance e alla regolarità; sottolinea che uno spostamento dell'attenzione dalla performance alla conformità ostacolerebbe gli obiettivi della coesione e genererebbe spese non necessarie; invita pertanto la Commissione a sviluppare misure per semplificare le procedure che, nelle circostanze summenzionate, contribuirebbero a un uso responsabile e corretto dei fondi e di conseguenza alla ripresa negli Stati membri, tenendo presente che gli obiettivi degli Stati membri per il periodo di programmazione 2021-2027 devono essere molto più ambiziosi, in risposta all'impatto economico e sociale della crisi della COVID-19, al fine di proteggere i cittadini, salvare i posti di lavoro e migliorare il contesto per gli investimenti, coinvolgendo tutti i livelli di governo nello sviluppo e nell'attuazione dei piani per la ripresa;

258. invita la Commissione a individuare le regioni che presentano uno scarso tasso di assorbimento dei fondi e ad aiutarle a migliorare tale tasso attraverso l'identificazione delle norme che possono migliorare l'efficienza e l'efficacia dei fondi di coesione;

259. sottolinea che nella politica di coesione, caratterizzata da progetti infrastrutturali su vasta scala, può esservi un ritardo temporale tra l'avvio del programma, la sua attuazione e il conseguimento di realizzazioni e risultati; considera preoccupante che i progressi sono inoltre verosimilmente influenzati dai livelli di attuazione riguardo alla politica di coesione, che sono relativamente bassi rispetto al resto del bilancio dell'Unione; rileva che questi fattori, sommati al fatto che i più recenti dati disponibili (in un periodo di attuazione che dura fino alla fine del 2023) si riferiscono alla fine del 2018, sono evidenziati dalla Corte in quanto rendono più difficoltoso, in questa fase, trarre conclusioni sul conseguimento degli obiettivi; invita la Commissione a ridurre il ritardo temporale tra l'avvio del programma, la sua attuazione e il conseguimento di realizzazioni e risultati; rileva che la supervisione del completamento della rete deve essere rafforzata; esorta la Commissione a istituire un gruppo di esperti per fornire assistenza agli Stati membri nella gestione di tali progetti su vasta scala;

260. è profondamente preoccupato per le notizie riportate dai media riguardo a uno Stato membro per quanto concerne gli investimenti in infrastrutture cofinanziati dall'FESR a fini di formazione professionale, in cui si afferma che gli edifici in questione hanno subito una conversione ad altri usi dopo il periodo minimo prescritto di tre anni; si rammarica delle accuse di frode e arricchimento personale legate a tale conversione; si rammarica che la Commissione non sia stata in grado di fornire informazioni aggiuntive per dissipare tutti i dubbi rimanenti; plaude all'intenzione della Commissione di dare un seguito adeguato a tali accuse; ritiene che il concetto di durabilità sia una tutela importante per l'uso efficace ed efficiente delle risorse dell'Unione nel quadro della politica di coesione;

261. ritiene che il requisito del termine minimo legale di durabilità pari a un periodo compreso tra tre e cinque anni sia troppo breve, visto il notevole importo investito e la longevità di tali progetti; si rammarica che i colegislatori non abbiano deciso di introdurre requisiti per una durabilità maggiore durante la revisione del [regolamento sulle disposizioni comuni]; rileva che esistono differenze notevoli tra gli Stati membri riguardo alle norme nazionali sulla durabilità degli investimenti infrastrutturali e la conversione prematura ad altri usi;

262. è preoccupato per la carenza di controlli e follow-up sui finanziamenti per gli imprenditori; invita la Commissione a sviluppare una strategia dettagliata per il controllo dei finanziamenti; invita altresì la Commissione a valutare i risultati dei progetti finanziati da tale meccanismo finanziario; incoraggia la Commissione a pubblicare i risultati della sua valutazione;

263. prende nota di altri fattori pertinenti ai fini dell'analisi della performance da parte della Corte, che spiegano che gli obiettivi della politica di coesione, come quelli relativi ai tassi di occupazione, allo sviluppo economico, nonché al clima e all'energia, sono fortemente influenzati da una vasta gamma di fattori nazionali ed esterni, in Europa e nel mondo, e che in molti Stati membri i finanziamenti per la politica di coesione rappresentano solitamente una piccola percentuale dei fondi dedicati a tali questioni e, pertanto, senza politiche e programmi nazionali concepiti appositamente per procedere di pari passo con gli obiettivi della politica di coesione, possono avere soltanto un impatto molto limitato sui progressi di tali Stati membri verso il conseguimento degli obiettivi in questione;

264. rileva altresì l'osservazione della Corte riguardo a fattori aggiuntivi, come il fatto che l'Unione dispone di una vasta gamma di strumenti d'intervento per conseguire gli obiettivi di alto livello della politica di coesione, dei quali il FESR e l'FC costituiscono una parte, e che esistono anche altri fondi e iniziative legislative concepiti per realizzare tali obiettivi, il che rende spesso impossibile distinguere gli effetti di diversi strumenti d'intervento sui progressi compiuti verso il conseguimento dei valori-obiettivo;

265. nota con preoccupazione che l'analisi della Corte basata sugli scarsi dati disponibili alla fine del 2018 rilevi che solamente un terzo dei 72 indicatori mostra che si è sulla buona strada per raggiungere i rispettivi valori-obiettivo, mentre circa metà degli indicatori mostra che non si è a buon punto, mentre per i restanti indicatori la Corte non ha potuto trarre conclusioni; si rammarica che soltanto due dei 9 indicatori relativi agli obiettivi generali mostrino che si è sulla buona strada, rileva, tuttavia, che per circa un terzo degli indicatori per cui è stato fissato un valore-obiettivo intermedio per il 2018, la Corte ha concluso che il 70 % ha raggiunto o raggiungerà presto l'obiettivo;

266. sottolinea con preoccupazione che, benché il FESR e l'FC potrebbero ancora essere erogati fino al 2023, complessivamente il 40 % degli indicatori di realizzazione mostra che si è sulla buona strada e che per gli indicatori di risultato e di impatto, tale percentuale scende a un livello basso del 10 %;

267. ricorda che Europa 2020 è la strategia di alto livello dell'UE per il periodo che va dal 2010 al 2020; rileva che, per quanto concerne il periodo 2014-2020, la Commissione ha definito nove indicatori per misurare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi di tale strategia, nei settori dell'occupazione, della R&S, dei cambiamenti climatici e dell'energia, dell'istruzione, della povertà e dell'esclusione sociale; rileva che, secondo la Commissione, sulla base dei dati del 2018, è probabile che i valori-obiettivo relativi all'occupazione e all'istruzione saranno raggiunti, mentre i progressi compiuti verso il raggiungimento dei valori-obiettivo relativi a R&S, povertà e inclusione sociale accusano un ritardo ed è improbabile che questi ultimi siano raggiunti;

268. sottolinea con grande preoccupazione che dei 10 indicatori contenuti nelle dichiarazioni programmatiche connessi all'obiettivo «Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori» solamente un indicatore — «Numero di unità abitative con classificazione del consumo energetico migliorata» — mostra che si è sulla buona strada per raggiungere il valore-obiettivo; chiede alla Commissione, anche alla luce degli obiettivi del Green Deal, di fare dei miglioramenti collegati a tale obiettivo una priorità assoluta;

269. sottolinea che, per rispondere alla pandemia di COVID-19, l'Unione ha introdotto misure che aumentano la flessibilità degli Stati membri nell'utilizzo dei finanziamenti dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) (ad esempio, è stato abrogato l'obbligo di impiegare una quota fissa dei finanziamenti dei fondi SIE per tematiche chiave; tuttavia, la flessibilità concessa dalla proposta potrebbe incidere sulla capacità dell'Unione di conseguire gli obiettivi inizialmente stabiliti nei programmi operativi);

270. prende atto che la crisi della COVID-19 rappresenta una sfida nuova e imprevista alla quale l'Unione e i suoi Stati membri devono rispondere con determinazione e fornire soluzioni a livello europeo e nazionale;

271. accoglie con favore la crescente flessibilità finanziaria nella spesa per la coesione che consente agli Stati membri di utilizzare i fondi per finanziare i progetti connessi alla crisi; sottolinea la necessità di promuovere la continuità e una cooperazione più approfondita di tutti i soggetti interessati coinvolti nella politica di coesione, principalmente le PMI, le municipalità e le regioni, che dovranno far fronte ai problemi legati alla disoccupazione e all'assistenza sanitaria nei prossimi mesi;

272. sottolinea le sfide che i pazienti nell'Unione devono affrontare per beneficiare della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, individuate nella relazione speciale n. 7/2019 della Corte, in particolare per quanto riguarda la consapevolezza dei diritti da parte dei potenziali pazienti, i problemi e i ritardi negli scambi elettronici dei dati sanitari dei pazienti tra gli Stati membri e l'accesso all'assistenza sanitaria per i pazienti affetti da malattie rare;

273. è preoccupato per il parere della Corte secondo cui vi sono molte probabilità che l'Unione non raggiungerà i valori-obiettivo climatici ed energetici fissati per il 2030; osserva che, secondo la Commissione, sono stati compiuti soltanto progressi limitati nella riduzione degli effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'uso delle risorse naturali; sottolinea l'osservazione della Corte che metà degli Stati membri dell'Unione rischia di non produrre energia elettrica da fonti rinnovabili in misura sufficiente per conseguire i valori-obiettivo stabiliti per il 2020; rileva che nella sua analisi panoramica dell'azione dell'Unione in materia di energia e cambiamenti climatici, la Corte ha segnalato che, secondo le proiezioni degli Stati membri, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è inferiore al valore-obiettivo del 40 % per il 2030; invita la Commissione a valutare nuovamente i risultati alla luce dell'impatto della pandemia di COVID-19 e del pacchetto del Green Deal;

274. è preoccupato per il fatto che solo la metà dei 16 indicatori connessi all'obiettivo «Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete» sono sulla buona strada per raggiungere i rispettivi valori-obiettivo; si rammarica che gli Stati membri abbiano ridotto la maggior parte dei valori-obiettivo per il 2023 nell'ultima relazione, approvata dalla Commissione, in alcuni casi in modo significativo (ad esempio, il valore-obiettivo combinato del FESR e dell'FC per l'indicatore «Lunghezza totale delle nuove linee ferroviarie» è stato ridotto da 947 km a 579 km (39 %) mentre il valore-obiettivo combinato del FESR e dell'FC per l'indicatore «Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate» è stato ridotto da 680 km a 441 km (35 %));

275. ribadisce la richiesta del Parlamento di creare una nuova linea di bilancio per il turismo, onde sostenere tale settore duramente colpito dalla crisi della COVID-19; plaude al fatto che la Corte abbia avviato un audit per valutare i progetti nel settore del turismo cofinanziati con 6,4 miliardi di EUR nel 2007-2013 e 4 miliardi di EUR, finora, nel FESR 2014–2020 e con il denaro del Fondo di coesione, il che contribuirà a migliorare le politiche dell'Unione in materia di turismo;

276. osserva che al sesto anno dell'attuale periodo di programmazione 2014-2020 solo il 31 % circa dei fondi inizialmente assegnati aveva dato luogo a pagamenti entro il gennaio 2020, mettendo in discussione la piena attuazione del MCE; invita gli Stati membri ad accelerare notevolmente gli investimenti e la Commissione a intensificare il suo monitoraggio alla luce dell'urgente necessità di investimenti infrastrutturali per una rapida ripresa dalla recessione economica legata alla COVID-19;

277. sottolinea ancora una volta che in questo settore di intervento tutti gli indicatori misurano i risultati (forniscono principalmente dati riguardo all'attuazione del programma in termini di infrastrutture costruite) invece degli effetti dei progetti realizzati; esorta la Commissione a pianificare la politica in modo da consentire idonee valutazioni periodiche e intermedie dei risultati e dei più vasti effetti ottenuti;

278. ricorda che la Corte, nel suo audit del 2019, ha sottolineato in particolare il sottoutilizzo del Fondo di coesione per finanziare nuove linee ferroviarie; sottolinea la grande importanza di investire in reti di trasporto sostenibili e invita gli Stati membri con scarsi risultati a intensificare i loro sforzi in tal senso;

279. sottolinea che, nel recente audit sulle infrastrutture-faro nel settore dei trasporti (IFT) ([9]), la Corte ha segnalato che è improbabile che la rete di trasporto centrale dell'Unione raggiunga la sua piena capacità entro il 2030, e che inoltre, nell'analisi panoramica, la Corte ha sottolineato che, dal momento che l'entità dei finanziamenti dell'Unione è limitata rispetto alle esigenze complessive, è necessario concentrarsi sulle priorità che presentano il più elevato valore aggiunto europeo;

280. invita la Commissione a sviluppare ulteriormente i suoi meccanismi e strumenti di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle parti interessate in merito ai progetti nel settore del turismo e dei trasporti che essa finanzia a titolo del FESR e dell'FC;

281. è del parere che, come affermato nell'audit della Corte sulle IFT, le previsioni relative al traffico richiedono miglioramenti e un migliore coordinamento; sottolinea che le previsioni relative al traffico dovrebbero tenere in considerazione valide valutazioni economiche nonché analisi costi-benefici ed essere riviste periodicamente per tenere conto degli eventuali ritardi; sottolinea che occorre evitare una scarsa programmazione, in particolare nell'ambito dei cambiamenti climatici, e che è necessario migliorare il processo di pianificazione della Commissione, specie per quanto riguarda l'attuazione dei requisiti nel settore della protezione ambientale e dell'uso delle risorse;

282. deplora il fatto che la Commissione, nella sua proposta legislativa riguardo ai fondi SIE per il periodo 2021-2027, rimuova tutti gli obblighi di valutazione specifici per i grandi progetti, compreso l'obbligo di effettuare analisi costi-benefici; pur riconoscendo che tale decisione costituisce una riduzione dell'onere amministrativo generale, la Corte teme che essa possa risultare controproducente, a causa dell'accresciuto rischio che gli investimenti cofinanziati non offrano il miglior rapporto tra benefici e costi. chiede con vigore alla Commissione di rivalutare la sua proposta;

([9]) Relazione speciale della Corte n. 10/2020, «Infrastrutture di trasporto dell'UE: per realizzare in tempo gli effetti di rete, è necessaria una maggiore velocità di attuazione dei megaprogetti».

283. plaude al fatto che l'atto europeo sull'accessibilità sia stato infine adottato nel 2019, ne sottolinea l'importanza in quanto prima normativa in materia nell'Unione europea; chiede alla Commissione di monitorare attentamente i progressi compiuti dagli Stati membri nell'adozione e pubblicazione di tutte le leggi, i regolamenti e le procedure amministrative necessari per conformarsi all'atto europeo sull'accessibilità entro il 28 giugno 2022;

284. ritiene che il fatto che solamente 3 dei 9 indicatori (33 %) contenuti nelle dichiarazioni programmatiche connessi all'obiettivo specifico del FESR «Accrescere la competitività delle PMI» siano sulla buona strada per raggiungere i rispettivi valori-obiettivo costituisca una performance non soddisfacente; sottolinea che questi tre indicatori sono relativi a realizzazioni, in quanto misurano il numero di imprese sostenute dal FESR, mentre altri indicatori, come quelli che misurano se gli investimenti privati sono pari al sostegno pubblico per le imprese e quelli che misurano l'aumento dell'occupazione nelle imprese che beneficiano del sostegno, mostrano che non si è sulla buona strada; esorta la Commissione a pianificare la politica in modo da consentire idonee valutazioni periodiche e intermedie dei risultati e dei più vasti effetti ottenuti, compresa la valutazione dell'impatto delle politiche sulla lotta alla disoccupazione di lunga durata;

285. rileva che i finanziamenti del FESR sono stati utilizzati insieme a fonti nazionali di sostegno per le PMI, ad integrazione delle misure nazionali esistenti o per colmare i divari nel sistema di sostegno, e che tuttavia è emerso ([10]) che le sinergie tra il sostegno del FESR e quello dell'FSE sono state in genere modeste, nonostante l'importanza di salvaguardare l'occupazione;

286. tiene conto del fatto che, nel contesto dell'audit sulla dichiarazione di affidabilità della Corte per l'esercizio 2019, solamente 11 del 121 progetti cofinanziati dal FESR e dall'FC condotti da 12 Stati membri erano stati completati; rileva che 7 progetti avevano interamente conseguito i propri obiettivi e 2 li avevano realizzati in parte, mentre gli altri due progetti non li avevano conseguiti;

287. rileva con preoccupazione la carenza di informazioni chiare sui beneficiari finali dei fondi di coesione e invita la Commissione a garantire la raccolta di tutte le informazioni necessarie sul finanziamento, che non devono limitarsi solo agli intermediari finanziari, ma concentrarsi in particolare sui beneficiari finali;

288. sottolinea le notevoli potenzialità dei registri pubblici dei titolari effettivi, introdotti con la quinta direttiva antiriciclaggio, ai fini della lotta contro la corruzione, l'uso improprio dei fondi dell'Unione e il conflitto d'interessi; invita la Commissione a garantire che i dati sui titolari effettivi delle imprese siano predisposti e messi a disposizione del pubblico;

289. accoglie con favore il fatto che, nel quadro delle misure preventive applicate dalla Commissione, la DG EMPL continua ad applicare una rigorosa politica di interruzione e sospensione dei pagamenti per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione; osserva, in tale contesto, che per l'FSE/l'IOG e il FEAD nel 2019 sono state adottate 12 decisioni di interruzione e una decisione di sospensione e che, inoltre, agli Stati membri interessati sono state inviate 16 lettere di avvertimento e cinque lettere di pre-sospensione;

290. esprime profonda preoccupazione per le misure discriminatorie adottate a partire dal 2019 da vari governi locali polacchi che hanno adottato risoluzioni sulle cosiddette «zone libere da LGBTI» o «Carte regionali dei diritti della famiglia» che discriminano in particolare le famiglie monoparentali ed LGBTI; osserva che tali autorità ricevono e influenzano la gestione dei fondi SIE; insiste sul fatto che, in linea con il regolamento (UE) n. 1303/2013, l'utilizzo di fondi dell'Unione deve essere conforme al principio di non discriminazione; ritiene che vi sia un grave rischio di violazione di tali disposizioni nei comuni e nelle regioni sopra menzionati; invita la Commissione a garantire che i fondi di coesione siano erogati nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del regolamento sulle disposizioni comuni relative ai fondi SIE; invita la Commissione a condurre un'indagine sulla conformità dei fondi SIE in tali regioni con il diritto dell'Unione, in particolare con le disposizioni antidiscriminazione, a riferire all'autorità di discarico in merito agli esiti di tale indagine e a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, comprese le rettifiche finanziarie, qualora riscontri prove evidenti di un uso improprio dei fondi per tali motivi;

Performance: Fondo sociale europeo (FSE) e iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG)

291. prende nota della conclusione della Commissione secondo cui per quanto riguarda la performance del bilancio dell'Unione, la maggior parte dei programmi è in fase di avanzamento verso gli obiettivi fissati all'inizio del periodo di programmazione e nonostante i ritardi nell'avvio dei programmi di coesione 2014-2020, i progressi sono ora in fase di accelerazione; rileva, tuttavia, che la Commissione è in grado di raggiungere conclusioni definitive sulla performance solo sulla base di valutazioni dettagliate dopo la chiusura degli attuali programmi;

([10]) Commissione europea, Ex-post evaluation of 2007-2014, Support to SMEs Increasing Research and Innovation in SMEs and SME Development, febbraio 2016.

292. ricorda l'importanza fondamentale del Fondo sociale europeo (FSE) e il ruolo essenziale dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) nell'incoraggiare un elevato livello di occupazione, la creazione di posti di lavoro di qualità, l'istruzione e la formazione, nonché la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale; sottolinea la necessità di fornire all'FSE e all'IOG il costante sostegno finanziario e politico dell'Unione e delle istituzioni nazionali e regionali per il conseguimento dei loro obiettivi negli anni a venire; prende atto che per l'FSE, che rappresenta il 94,7 % del bilancio della DG EMPL nel 2019, il principale rischio intrinseco riguarda la complessità delle operazioni e delle attività finanziate, la tipologia e la varietà dei beneficiari e l'elevato numero di interventi annuali;

293. osserva che la Corte non ha selezionato l'FSE e il FEAD come oggetto della sua prima relazione annuale sulla performance del bilancio dell'Unione alla fine del 2019;

294. accoglie con favore le risultanze della valutazione della Commissione (del febbraio 2021) relativa al sostegno dell'FSE 2014-2018 all'occupazione, alla mobilità dei lavoratori, all'inclusione sociale e all'istruzione e alla formazione; osserva con soddisfazione che, nel periodo 2014-2018, circa 23 milioni di persone hanno preso parte alle azioni condotte nel quadro dell'FSE e che le donne rappresentavano il 52 % dei partecipanti; osserva altresì che, tra i partecipanti, quasi 3,2 milioni di persone hanno già trovato un'occupazione e 3,9 milioni hanno ottenuto con successo una qualifica;

295. osserva che, al 2018, 10,4 miliardi di EUR erano stati spesi a titolo dell'FSE e dell'IOG, 3,8 milioni di persone di età inferiore a 30 anni avevano partecipato a progetti volti a sostenere l'occupazione giovanile e 1,4 milioni di persone avevano trovato lavoro immediatamente dopo aver partecipato a tali progetti;

296. osserva altresì che, alla fine del 2018, 33,8 miliardi di EUR erano stati spesi a titolo dell'FSE per l'inclusione sociale e quasi 6,2 milioni di persone avevano partecipato ad azioni a favore dell'inclusione sociale, di cui quasi 700 000 avevano trovato lavoro e quasi 400 000 avevano ottenuto una qualifica;

297. esprime soddisfazione per il fatto che l'introduzione di opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dell'FSE abbia ridotto gli oneri amministrativi e abbia facilitato l'esecuzione sia per le autorità di programma sia per i beneficiari;

298. prende atto che l'EaSI ha finanziato 44 progetti attraverso cinque inviti a presentare proposte per un importo pari a 29,3 milioni di EUR nell'ambito del suo programma di lavoro per il 2019; prende atto che, nell'ottobre 2019, la DG EMPL ha firmato la prima sottoscrizione di azioni dello strumento finanziato dall'EaSI, che consiste in un fondo di prestiti di 200 milioni di EUR a sostegno della concessione di prestiti alle microimprese e alle imprese sociali;

299. sottolinea la necessità di aumentare ulteriormente le risorse del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per consentire l'inclusione nel mercato del lavoro e una formazione adeguata, poiché la crisi COVID-19 ha avuto ripercussioni sproporzionate sull'occupazione femminile, in particolare sulle lavoratrici occupate nell'economia informale, in condizioni di lavoro precarie e in settori fortemente colpiti e ad alta prevalenza femminile.

300. osserva che, in media, nell'Unione più di una persona su cinque e un minore su quattro sono ancora a rischio di povertà o di esclusione sociale; ricorda l'impegno dell'Unione a fornire sostegno agli indigenti attraverso il FEAD, alleviando le forme più gravi di povertà nell'Unione, quali la privazione alimentare, la mancanza di fissa dimora e la povertà infantile; osserva che circa 13 milioni di persone, tra cui circa 4 milioni di minori di età inferiore ai 15 anni, ricevono sostegno dal FEAD ogni anno;

Raccomandazioni

301. chiede alla Commissione di:

— dare seguito alle accuse di presunte frodi legate alla conversione ad altri usi dei centri di formazione professionale; verificare se problemi simili sussistano in altri Stati membri con riferimento alla conversione ad altri usi di progetti infrastrutturali cofinanziati dall'Unione;

— informare prontamente l'autorità competente per il discarico in merito alle risultanze e alle eventuali azioni ulteriori da condurre a seguito di tale verifica;

— condurre un'analisi approfondita delle diverse norme nazionali in fatto di durabilità degli investimenti infrastrutturali e conversione prematura ad altri usi, nonché condividere tale analisi con l'autorità competente per il discarico;

— esortare gli Stati membri ad adottare normative nazionali su periodi di durabilità adeguati che vadano oltre i requisiti minimi, così come già esistono in molti Stati membri;

— provvedere affinché la sostenibilità degli investimenti sia garantita per un periodo più lungo;

Risorse naturali

302. rileva che i pagamenti per la rubrica «Risorse naturali» ammontavano a 59,5 miliardi di EUR e sono stati erogati attraverso i programmi e le politiche seguenti:

— pagamenti diretti a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), fino al 69,5 % o 41,4 miliardi di EUR;

— spese connesse al mercato a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), fino al 4,0 % o 2,4 miliardi di EUR;

— Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), fino al 23,9 % o 14,2 miliardi di EUR;

— Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), fino all'1,4 % o 0,8 miliardi di EUR;

— altri programmi, fino all'1,2 % o 0,7 miliardi di EUR;

303. tiene conto dell'esistenza di due principali insiemi di indicatori utilizzabili per monitorare la performance della PAC, entrambi basati primariamente su quanto comunicato dagli Stati membri e sui dati raccolti da Eurostat:

— il «quadro comune per il monitoraggio e la valutazione» (QCMV) comprende 210 indicatori: 45 indicatori di contesto, 84 indicatori di realizzazione, 41 indicatori di risultato, 24 indicatori di obiettivo e 16 indicatori di impatto;

— le dichiarazioni programmatiche sulla PAC comprendono 63 indicatori, per lo più tratti dal QCMV: sei di essi sono intesi a misurare gli impatti relativi ai tre obiettivi generali e i rimanenti sono indicatori di realizzazione/input, indicatori di risultato e indicatori di impatto relativi agli obiettivi specifici;

304. accoglie con favore la constatazione della Corte per cui i pagamenti diretti a titolo del FEAGA, che rappresentano il 70 % della spesa nella rubrica «Risorse naturali», continuano a essere privi di errori rilevanti e il livello di errore stimato per l'intero capitolo è al di sotto della soglia di rilevanza, il che dimostra l'efficacia dei piani d'azione correttivi attuati negli anni precedenti dagli Stati membri;

305. osserva che per entrambi i fondi PAC il continuo calo dei tassi di errore è riconducibile all'efficienza dei sistemi di gestione e controllo applicati, in particolare il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC);

306. si compiace del fatto che il livello di spesa per i pagamenti diretti, rispetto ai massimali netti stabiliti nel regolamento (UE) n. 1307/2013, raggiunga il 99 % sin dal 2017; osserva che, per quanto riguarda il FEASR, alla fine del 2019 l'esecuzione aveva raggiunto un tasso soddisfacente pari in media al 50 % della dotazione totale; invita la Commissione a pubblicare le spese a copertura dei pagamenti diretti e il livello di utilizzo del FEASR per Stato membro;

307. sottolinea che l'allocazione inefficiente dei fondi della PAC, in particolare i pagamenti diretti, produce effetti distributivi indesiderati, come la concentrazione dei sussidi nelle mani di pochi, una capitalizzazione sui prezzi dei terreni agricoli e comportamenti mirati alla ricerca di rendita da parte di investitori finanziari «verdi» che considerano i pagamenti diretti come dividendi interessanti dei terreni agricoli, facendo salire il prezzo dei terreni a scapito dei piccoli e medi agricoltori attivi; deplora che le attuali norme della PAC consentano tale allocazione legale ma indesiderata, e sottolinea l'urgente necessità di fissare massimali efficaci e applicabili per le persone fisiche, che limiterebbero tali effetti indesiderati per la PAC 2021-2027; invita la Commissione e gli Stati membri ad appoggiare le proposte del Parlamento al riguardo;

308. sottolinea la necessità di eliminare, in particolare nel contesto del prossimo QFP, gli oneri amministrativi superflui che ostacolano l'attuazione degli investimenti attraverso la PAC, nonché di semplificare per quanto possibile gli obblighi derivanti dalla nuova architettura verde;

309. sottolinea che l'attuale sistema di controllo e di audit della PAC si è dimostrato molto efficace nell'assicurare la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, la stabilità regolamentare e la parità di trattamento tra gli agricoltori e gli altri beneficiari; sottolinea che la corretta attuazione degli interventi della PAC è strettamente legata al rispetto da parte dei beneficiari degli impegni assunti a livello dell'Unione;

310. teme che la maggiore flessibilità proposta dal nuovo modello di attuazione e di cui gli Stati membri beneficeranno per la definizione dei loro sistemi e delle loro norme di controllo nazionali potrebbe portare a divergenze tra le prassi nazionali e aggravare l'uso improprio e abusivo di fondi dell'Unione, ragion per cui esorta la Commissione a evitare una rinazionalizzazione della PAC; teme inoltre vivamente che questo nuovo modello di attuazione non contribuisca in termini di semplificazione o di risultati della PAC e possa mettere a repentaglio la parità di trattamento tra agricoltori e tra Stati membri; ritiene altresì che esso potrebbe dar luogo a una maggiore complessità e a ulteriori riduzioni dei pagamenti in connessione con una pianificazione di bilancio inadeguata e ulteriori oneri amministrativi, mettendo così a rischio la credibilità finanziaria della PAC; ritiene pertanto che dovrebbero essere introdotte garanzie sufficienti per assicurare la solidità del modello di attuazione della PAC in termini di gestione finanziaria;

311. teme nel contempo che i nuovi requisiti per l'agricoltura sostenibile, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi 2030 in materia di clima e ambientali, assieme alla riduzione del bilancio globale della PAC per il periodo 2021-2027, possano ostacolare l'esecuzione del bilancio a titolo del FEASR, soprattutto nelle prime fasi di attuazione, e rischino di ridurre la redditività soprattutto delle piccole aziende agricole; sottolinea che l'introduzione di nuovi obblighi a titolo della PAC deve essere accompagnata da finanziamenti adeguati a livello dell'Unione;

312. sottolinea che il settore agricolo è stato particolarmente colpito dalla pandemia di COVID-19 lo scorso anno, rafforzando il rischio di instabilità nel reddito di base degli agricoltori; ritiene pertanto che nei prossimi anni si dovrebbe porre particolarmente l'accento, nel nuovo modello di attuazione della PAC, sul fatto di garantire la regolarità dei pagamenti ai beneficiari finali della PAC;

313. avverte che la spesa pubblica della PAC rischia di essere mal compresa dal contribuente europeo se non si impongono ai prodotti importati da paesi terzi le stesse norme ambientali e di sicurezza alimentare vigenti nell'Unione; invita la Commissione a rivedere il funzionamento delle clausole di salvaguardia negli accordi commerciali per facilitarne ed estenderne l'applicazione al di là delle situazioni puntuali di mercato;

314. invita la Commissione a continuare a monitorare da vicino gli accordi commerciali in corso e futuri con i paesi terzi per quanto riguarda le norme in materia di sicurezza alimentare, di ambiente e di benessere degli animali; esorta la Commissione ad assicurare che in tutti gli accordi commerciali sia presente un solido capitolo sulla sostenibilità e che i partner commerciali rispettino appieno le prescrizioni ivi contenute; prende atto della necessità di creare condizioni di parità anche in termini di norme ambientali e di benessere degli animali e invita la Commissione ad approfondire la normativa in materia di dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento, per garantire che le norme che disciplinano l'agricoltura dell'Unione non siano pregiudicate o compromesse;

315. ribadisce la sua forte preoccupazione per il fatto che la riserva per motivi reputazionali, giuridici, finanziari e istituzionali in relazione a rischi significativi per la sicurezza individuati nella manutenzione e nell'utilizzo del sistema del registro dell'Unione nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, come segnalato nelle relazioni annuali di attività dal 2010 e confermato dal più recente esercizio di valutazione del rischio, sia ripetuta nella relazione annuale di attività per il 2019 della DG Azione per il clima; deplora la durata anomala di tale riserva; invita la Commissione a risolvere rapidamente la situazione;

316. sottolinea che la DG Azione per il clima e la DG Bilancio monitorano l'obiettivo del 20 % relativo all'integrazione degli aspetti climatici nel QFP e che la DG Azione per il clima sostiene altre DG nell'integrazione della dimensione climatica nelle loro attività; si compiace del fatto che il 20,9 % del bilancio dell'Unione per il 2019 sia stato speso per attività connesse al clima, ma si rammarica del fatto che, secondo le stime, la tendenza raggiungerebbe solo il 19,7 % per il periodo del QFP in corso;

317. rileva che nel 2019 il bilancio della DG Salute e sicurezza alimentare ha raggiunto i 502,85 milioni di EUR e disponeva di 772 membri del personale; sottolinea che i tassi di esecuzione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento hanno raggiunto rispettivamente il 95,85 % e 94,63 %;

Conclusioni della Corte

318. ricorda che la politica agricola comune (PAC) rappresenta il 98 % della spesa nell'ambito della rubrica «Risorse naturali»; osserva che il livello di errore per la rubrica «Risorse naturali» è inferiore alla soglia di rilevanza, tenendo conto del livello di errore stimato dalla Corte (1,9 %); osserva che i pagamenti diretti, che rappresentano il 70 % della spesa della rubrica «Risorse naturali», sono stati significativamente inferiori alla soglia di rilevanza;

319. prende atto dell'evoluzione positiva nel settore «Risorse naturali», in cui perdura la tendenza alla diminuzione, con un ulteriore calo del livello di errore complessivo constatato dalla Corte a un valore stimato dell'1,9 %, al di sotto della soglia di rilevanza; plaude al fatto che il tasso di errore constatato dalla Corte si avvicina molto al tasso di errore complessivo indicato per la PAC nella relazione annuale di attività 2019 a cura della DG AGRI;

320. osserva che delle 251 operazioni esaminate dalla Corte, 44 (18 %) contenevano errori, mentre 207 (82 %) erano esenti da errore; sottolinea che, come negli anni precedenti, il 70 % degli errori è costituito da «beneficiari/attività/progetti/spese non ammissibili»;

321. constata che, delle 136 operazioni di sviluppo rurale controllate, 114 erano esenti da errori, in 5 casi sono stati riscontrati errori aventi un'incidenza superiore al 20 % dell'importo esaminato, mentre 15 operazioni contenevano errori la cui incidenza era inferiore al 20% dell'importo, e per 2 pagamenti sono stati rilevati problemi di conformità privi di incidenza finanziaria;

322. rileva che, dei 68 pagamenti esaminati a favore di progetti di investimento, ad esempio per la modernizzazione di aziende agricole, il sostegno a servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, investimenti nella gestione delle foreste e il sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, 9 erano inficiati da errori, tra cui 2 casi in cui i beneficiari e/o il progetto non avevano soddisfatto le condizioni di ammissibilità;

323. constata che, sui 68 pagamenti esaminati riguardanti lo sviluppo rurale basati sulla superficie o sul numero di animali dichiarati dagli agricoltori, nonché sugli obblighi da osservare per rispettare i criteri relativi al clima e all'ambiente, sono state rilevate 8 operazioni che erano inficiate da errori modesti, al di sotto del 5 % dell'importo esaminato, 1 caso di errore concernente tra il 5 % e il 20 % dell'importo esaminato, e altri 2 casi in cui è stato riscontrato che i beneficiari avevano violato condizioni di ammissibilità legate al clima e all'ambiente, generando, in entrambi i casi, errori che superano il 20 % dell'importo esaminato;

324. osserva che le spese ad alto rischio riguardavano principalmente i pagamenti basati sui rimborsi, ad esempio nei settori della coesione e dello sviluppo rurale, nei quali la spesa dell'Unione è gestita dagli Stati membri; è consapevole del fatto che le spese ad alto rischio sono spesso soggette a norme e criteri di ammissibilità complessi;

325. constata con grande preoccupazione che, sulle 14 operazioni riguardanti le misure di mercato, in 5 casi (36 %) gli organismi pagatori avevano rimborsato costi non ammissibili, compresi 3 casi di inosservanza delle norme di ammissibilità che hanno condotto a errori di entità superiore al 20 % dell'importo esaminato;

326. constata con grande preoccupazione che, delle 6 operazioni relative alla pesca, all'ambiente e all'azione per il clima, per 2 progetti (33 %) sono stati riscontrati elementi non ammissibili nelle spese rimborsate;

327. ritiene la trasparenza un elemento fondamentale per mantenere o conquistare la fiducia dei cittadini/contribuenti e per la reputazione della PAC; prende atto delle conclusioni preoccupanti cui giungono la Corte e la Mediatrice e dei numerosi appelli a miglioramenti da parte dell'autorità competente per il discarico rispetto alla corruzione e alla mancanza di trasparenza; prende atto dei limitati progressi compiuti dalla Commissione; sottolinea che lo strumento di estrazione di dati Arachne contribuisce a risolvere tali problemi, ma non è in grado di risolverli completamente, e dovrebbe essere ulteriormente sviluppato aggiungendo altri strumenti digitali volti ad aiutare la Commissione a condurre controlli efficienti; appoggia la raccomandazione della Corte di condividere le migliori prassi nell'uso di Arachne per incoraggiarne ulteriormente l'impiego da parte degli organismi pagatori; si rammarica profondamente che il sistema Arachne non sia utilizzato da tutti gli Stati e auspica l'adozione di iniziative in tal senso; esorta la Commissione a utilizzare il sistema Arachne come base di dati comune e a promuoverne con decisione l'utilizzo in tutti gli Stati membri;

328. accoglie con favore la constatazione della Corte nella relazione speciale n. 18/2019 ([11]) secondo cui la comunicazione dei dati dell'Unione sulle emissioni di gas a effetto serra è in linea con gli obblighi internazionali e gli inventari delle emissioni sono migliorati nel tempo; sottolinea la necessità di una migliore comprensione di settori quali l'agricoltura e la silvicoltura; invita la Commissione a tenere conto degli ulteriori miglioramenti suggeriti nel riferire come le politiche di mitigazione dell'Unione e nazionali contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni;

329. rileva che nel 2019 la DG Salute e sicurezza alimentare ha presentato nella sua relazione annuale di attività un tasso di errore residuo medio pari allo 0,4 %, che è di gran lunga inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %;

330. rileva che la quota dei pagamenti connessi alla gestione delle sovvenzioni eseguiti per tempo dalla DG Salute e sicurezza alimentare è risalita al 92 % nel 2019 (dall'83 % nel 2018), pur rimanendo al di sotto dell'obiettivo del 95 %;

331. sottolinea le sfide nuovamente individuate nella relazione annuale di attività della DG Salute e sicurezza alimentare per quanto concerne l'attuazione del quadro finanziario comune nel settore della filiera alimentare; osserva che, in assenza di uno strumento di riserva per le crisi, le situazioni di emergenza richiedono riassegnazioni di fondi da altre attività importanti, mentre non esiste un metodo consolidato di valutazione per gli animali, le piante e i prodotti che è necessario abbattere o distruggere nell'ambito di misure di contenimento delle malattie;

Regolarità della spesa per la PAC

332. prende atto del parere della Corte secondo cui l'ampliamento del 2015 del ruolo degli organismi di certificazione affinché questi adottino un parere sulla regolarità delle spese è stato uno sviluppo positivo, così come del riconoscimento da parte della Corte della presenza di ambiti in cui sono possibili ulteriori miglioramenti, simili per tipologia a quelli individuati dalla Commissione; invita la Commissione ad adottare i provvedimenti necessari per superare le limitazioni all'affidabilità dei risultati del lavoro degli organismi di certificazione, dovute alle debolezze individuate dalla Commissione e dalla Corte in alcuni controlli e metodologie di campionamento di detti organismi;

([11]) Relazione speciale n. 18/2019 «Emissioni di gas a effetto serra nell'UE: la rendicontazione è adeguata, ma occorre una migliore comprensione delle future riduzioni», GU C 400 del 26.11.2019, pag. 16.

333. si rammarica che la Corte non possa includere nel suo lavoro un'analisi dei motivi di tali persistenti debolezze che ha identificato negli Stati membri; plaude al fatto che la Commissione ha visitato tutti gli organismi di certificazione al fine di esaminarne l'operato in fatto di legalità e irregolarità e di assisterli nel migliorare il proprio lavoro entro la fine del 2019, ma si rammarica che la Commissione non abbia potuto offrire chiarimenti utili sui motivi né su eventuali differenze specifiche per paese tra gli organismi di certificazione degli Stati membri; si rammarica che questa mancanza di informazioni sulle ragioni profonde di queste debolezze sistemiche e persistenti in taluni organismi di certificazione impedisca di affrontare e risolvere tali problemi in modo efficiente ed efficace; invita la Commissione ad analizzare le principali fonti di errori non rilevati ed elaborare le necessarie misure, insieme alle autorità di audit, per migliorare l'attendibilità dei tassi di errore residuo comunicati; la invita inoltre, in particolare in vista del nuovo modello di attuazione della PAC, in cui gli organismi di certificazione svolgeranno un ruolo più importante, a concentrarsi maggiormente sull'attendibilità dei risultati forniti da tali organismi;

334. sottolinea che, per il 2019, la DG AGRI ha stimato che il rischio al momento del pagamento fosse dell'1,9 % circa per l'insieme della spesa della PAC e che tale rischio fosse dell'1,6 % circa per i pagamenti diretti, del 2,7 % per lo sviluppo rurale e del 2,8 % per le misure di mercato;

335. rileva che nel 2019 la DG Ambiente ha raggiunto un bilancio di 505,58 milioni di EUR e disponeva di 476 membri del personale; sottolinea che i tassi di esecuzione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento erano entrambi superiori al 99 % a fine esercizio;

336. accoglie con favore la riduzione, nel 2019, della quota di pagamenti che hanno superato i termini di legge eseguiti dalla DG Ambiente (3,23 % rispetto all'8,20 % del 2018);

337. rileva che nel 2019 la DG Ambiente ha presentato nella sua RAA un tasso di errore residuo medio pari allo 0,80 %, che è inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %;

338. osserva che nel 2019 la DG Azione per il clima ha gestito 140,3 milioni di EUR nell'ambito del titolo «Azione per il clima» del bilancio dell'Unione e disponeva di circa 225 membri del personale; rileva che i tassi di esecuzione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento hanno raggiunto rispettivamente il 99,98 % e il 96,41 %;

339. osserva che l'1,59 % di tutti i pagamenti della DG Azione per il clima nel 2019 sono stati effettuati in una data posteriore ai termini di legge;

Politiche e procedure antifrode nella PAC

340. sottolinea che la frode è un atto, o un'omissione, compiuto con l'intento di trarre in inganno che sfocia in pagamenti indebiti;

341. prende atto della metodologia impiegata dalla Corte per verificare se le transazioni sottoposte ad audit siano esenti da irregolarità rilevanti, siano queste dovute a frodi o a errori non intenzionali, ricordando che ogni anno la Corte individua casi sospetti di frode legati alla spesa per la PAC, con il rischio che le frodi abbiano un impatto rilevante maggiore nei pagamenti per il sostegno ai mercati agricoli, negli investimenti per lo sviluppo rurale e in altri pagamenti, solitamente soggetti a un cofinanziamento basato sul rimborso;

342. ricorda che, essendo la PAC soggetta a gestione concorrente, spetta tanto alla Commissione quanto agli Stati membri affrontare le problematiche relative alle frodi; osserva che, per quanto concerne la Commissione, la DG AGRI offre formazione e orientamenti riguardo ai rischi di frode agli organismi di gestione e controllo degli Stati membri, mentre l'OLAF indaga i casi sospetti di frode in collaborazione con organismi investigativi nazionali;

343. prende atto del fatto che la DG AGRI ha adottato la sua strategia antifrode aggiornata il 20 ottobre 2020;

Assegnazione equa degli aiuti della PAC

344. insiste sul fatto che, in tempi di crisi da volatilità dei redditi, le aziende agricole di maggiori dimensioni non hanno necessariamente bisogno dello stesso livello di sostegno delle aziende agricole più piccole per stabilizzare i propri redditi, dal momento che possono beneficiare di potenziali economie di scala suscettibili di renderle resilienti; reputa che la Commissione debba prendere provvedimenti per garantire che i fondi della PAC siano distribuiti in maniera ponderata, in modo che i pagamenti per ettaro siano inversamente proporzionali alle dimensioni dell'azienda agricola ([12]);

([12]) Paragrafo 258 della risoluzione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III — Commissione e agenzie esecutive.

345. esorta la Commissione a garantire che gli aiuti della PAC siano distribuiti in maniera equa agli agricoltori in attività e che non sfocino in accordi fondiari a vantaggio di un gruppo ristretto di insider della politica spesso chiamati oligarchi; invita la Commissione a fare il punto sulle violazioni, le elusioni e le conseguenze involontarie delle attuali regole di assegnazione degli aiuti della PAC; prende atto dell'importanza di un sistema di governance trasparente e solido e invita nuovamente la Commissione a intensificare gli sforzi per prevenire e individuare le frodi ([13]);

Conflitti d'interessi, accaparramento di terre e concentrazione delle terre

346. prende atto con preoccupazione dei dati della Commissione relativi alla distribuzione dei pagamenti diretti per classe di pagamento nel 2019, i quali dimostrano che la percentuale maggiore della dotazione per i pagamenti diretti (58%) è assegnata al 15 % del totale dei beneficiari, mentre la maggioranza dei beneficiari (75 %) rappresenta una percentuale inferiore dei pagamenti diretti (15 %) rispetto allo 0,5 % del totale dei beneficiari che ottiene più di 100 000 EUR, che corrispondono al 16,3 % dei pagamenti diretti totali;

347. è profondamente preoccupato che le sovvenzioni della PAC incentivino le aziende agricole, gli investitori, i fondi speculativi, le fondazioni e gli individui facoltosi ad accumulare terreni, generando un ulteriore aumento della concentrazione della proprietà terriera; osserva con grande preoccupazione che quanto detto favorisce l'aumento dei prezzi dei terreni agricoli, rendendo sempre più difficile l'acquisto di terreni per i piccoli e medi agricoltori; ribadisce energicamente che le sovvenzioni agricole non sono da intendersi come rendimenti sicuri per gli investimenti verdi;

348. ribadisce la sua richiesta di introdurre importi massimi dei pagamenti che possono essere concessi a una persona fisica nell'ambito del primo e del secondo pilastro della PAC; è del parere che sia molto più difficile aggirare gli importi massimi stabiliti per le persone fisiche rispetto ai massimali per le persone giuridiche; ricorda che i beneficiari possono effettuare una divisione artificiale delle loro società o creare altre società, le quali possono tutte ricevere il massimo dei finanziamenti, aggirando così i massimali stabiliti per le persone giuridiche; accoglie con favore l'intenzione della proposta di considerare tutte le società appartenenti allo stesso gruppo come un unico beneficiario, ma è del parere che ciò sia insufficiente: strutture societarie non trasparenti e molto complesse, che spesso coinvolgono entità in diversi Stati membri e/o paesi terzi, rendono molto difficile garantire che tutte le società appartenenti allo stesso gruppo siano identificate come tali e di fatto trattate come un unico beneficiario;

349. ribadisce il suo timore che i sussidi della PAC continuino a incentivare l'accaparramento di terre da parte di strutture criminali e oligarchiche; ribadisce la sua urgente richiesta rivolta alla Commissione di istituire un meccanismo di denuncia per gli agricoltori e le PMI che si trovano a fronteggiare il problema dell'accaparramento di terre, gravi scorrettezze da parte delle autorità nazionali, un trattamento irregolare o tendenzioso nel contesto delle gare d'appalto o della ripartizione delle sovvenzioni, pressioni o intimidazioni da parte di strutture criminali, criminalità organizzata o strutture oligarchiche, persone costrette al lavoro forzato o in schiavitù o altre gravi violazioni dei loro diritti fondamentali, affinché sporgano denuncia direttamente alla Commissione; si rallegra che nel quadro del nuovo regolamento della PAC sia stato proposto un meccanismo di denuncia di questo tipo;

350. osserva che gli audit della DG AGRI nel 2017 e nel 2019 hanno rilevato debolezze nel funzionamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole, nella domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali, nella qualità dei controlli in loco, nonché ritardi eccessivi nell'elaborazione dei pagamenti, in particolare in caso di sovrapposizioni delle domande; accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia interrotto i pagamenti e sottoposto a verifica l'organismo pagatore; osserva che le carenze nei sistemi di gestione e di controllo dell'organismo pagatore sono affrontate in un piano d'azione richiesto dalla DG AGRI e rafforzato nel 2019; rileva che l'importo a rischio è pari a 3,271 milioni di EUR per i pagamenti diretti e a 21,596 milioni di EUR per lo sviluppo rurale e che la procedura di verifica della conformità è in corso;

351. è profondamente preoccupato per la relazione pubblicata recentemente dall'Ufficio supremo dei controlli della Slovacchia riguardo all'operato dell'organismo pagatore slovacco per il settore dell'agricoltura, in cui è constatata una mancanza di trasparenza nella gestione dei sussidi diretti e di controlli sistematici sui richiedenti e sui beneficiari dei sussidi ([14]); è preoccupato per le limitazioni all'affidabilità dei risultati del lavoro degli organismi di certificazione, dovute alle debolezze individuate dalla Corte in alcuni controlli e metodologie di campionamento di detti organismi;

352. prende atto che l'OLAF ha archiviato tre indagini amministrative nel 2020 relative a un possibile uso improprio dei fondi dell'Unione per l'agricoltura in Slovacchia riguardo alle domande di pagamento diretto presentate tra il 2013 e il 2019; si rammarica che si sia riscontrato che un'azienda ha fatto intenzionalmente richiesta di pagamenti dell'Unione per terreni non ammissibili, impiegati principalmente per attività non agricole; trova allarmante che l'OLAF abbia altresì identificato che talune zone, per anni rivendicate da alcune aziende, non erano in realtà disciplinate da contratti di locazione aventi validità legale;

([13]) Paragrafo 260 della risoluzione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III — Commissione e agenzie esecutive.

([14]) https://www.nku.gov.sk/web/sao/news/-/asset_publisher/FaxZbYV7Oqlp/content/direct-aid-in-agriculture-without-targeted-control-with-holes-in-legislation

353. constata inoltre che le indagini dell'OLAF hanno evidenziato diverse debolezze nel sistema di controllo e di gestione dei pagamenti diretti in Slovacchia; si rammarica che i controlli sulla legittimità della cessione dei terreni da parte dei richiedenti siano molto limitati e che i controlli di verifica siano limitati alle sovrapposizioni delle domande; prende atto della constatazione dell'OLAF secondo cui le procedure interne di verifica adottate dall'autorità nazionale slovacca incaricata della gestione dei terreni agricoli di proprietà dello Stato o dei terreni senza un proprietario privato noto dovrebbero essere migliorate per quanto concerne la loro trasparenza e certezza giuridica; osserva che, a causa delle carenze nelle procedure di verifica, l'OLAF ritiene che i pagamenti in eccesso potrebbero ammontare a oltre un milione di EUR;

354. continua a essere profondamente preoccupato per le denunce secondo cui fondi agricoli finirebbero nelle tasche di leader autocratici e dei relativi amici; ribadisce che si tratta di una grave ingiustizia nei confronti dei contribuenti dell'UE e, in particolare, nei confronti dei piccoli agricoltori e delle comunità rurali; sottolinea che l'eradicazione della corruzione e delle frodi dovrebbe essere parte integrante della PAC;

355. sottolinea che, dati i diffusi problemi di conflitti d'interesse nella distribuzione dei fondi agricoli dell'Unione, è inopportuno che i membri del Consiglio europeo, i ministri dell'Agricoltura, i funzionari o i loro familiari prendano decisioni in materia di sostegno al reddito;

356. esprime stupore per la valutazione della Commissione secondo cui il ministro ceco dell'Agricoltura non si trova in una situazione di conflitto di interessi, pur ricevendo a titolo della PAC sovvenzioni di importo considerevole laddove è responsabile della programmazione dei programmi agricoli nell'ambito della PAC; critica l'interpretazione e l'applicazione apparentemente divergenti dell'articolo 61 del regolamento finanziario; invita la Commissione a presentare una relazione esaustiva che chiarisca se vi siano audit in corso nei confronti di membri del governo in qualsiasi Stato membro e a fornire una panoramica da cui risulti quali membri dei governi degli Stati membri ricevono sovvenzioni dalla PAC e/o dai fondi di coesione;

357. rimanda a un recente studio sottoposto all'autorità competente per il discarico sull'identificazione dei beneficiari diretti ed effettivi della spesa per la PAC ([15]); ribadisce la constatazione contenuta nello studio per cui risulta ancora impossibile fornire una panoramica esaustiva e accessibile di tali beneficiari; chiede pertanto alla Commissione, in collaborazione con le agenzie nazionali, di elaborare un formato standardizzato e pubblicamente accessibile per divulgare i nominativi dei beneficiari finali della PAC;

358. esorta la Commissione a cooperare con gli Stati membri per adeguare le condizioni stabilite dalle autorità nazionali al fine di ricevere le sovvenzioni per i progetti più grandi, dato che attualmente la maggior parte dei finanziamenti della PAC va a vantaggio delle grandi imprese; invita la Commissione a formulare raccomandazioni e ad allineare tali condizioni affinché siano maggiormente armonizzate in tutta l'UE, pur rispettando le specificità nazionali;

359. invita la Commissione a informare il Parlamento dei risultati della procedura di audit condotta dalla DG AGRI in merito al caso di conflitto d'interessi in Repubblica ceca; chiede che sia prestata particolare attenzione ai pagamenti effettuati a imprese direttamente e indirettamente di proprietà del primo ministro ceco o di altri membri del governo ceco;

360. osserva che, per quanto concerne le misure di mercato, sei organismi pagatori sono stati classificati come organismi che offrono garanzie limitate con un rischio elevato, vale a dire quelli di Bulgaria, Spagna, Regno Unito, Grecia, Italia (per due regimi di aiuto) e Portogallo; prende atto del fatto che il tasso di errore aggiustato più elevato è stato riscontrato in Bulgaria (11,52 %), seguita da Polonia (7,15 %) e Italia (6,12 %); rileva che la DG AGRI ha formulato sette riserve a livello di misura, segnatamente nel settore dei prodotti ortofrutticoli relativamente ai programmi operativi per le organizzazioni di produttori (Regno Unito, Italia e Portogallo), nel settore dell'olio d'oliva (Grecia), nel settore vitivinicolo (Bulgaria e Italia) e nel programma per le scuole dell'UE (Spagna); è particolarmente preoccupato per il settore vitivinicolo, per cui i tassi di errore aggiustati in Bulgaria (15,7 %) e Italia (9,6 %) sono molto elevati, con importi a rischio che superano i 30 milioni di EUR in Italia e raggiungono i 2,3 milioni di EUR in Bulgaria;

361. osserva che, per quanto concerne i pagamenti diretti, diciotto organismi pagatori presentavano un tasso di errore compreso tra il 2 % e il 5 % e uno un tasso di errore superiore al 5 % (5,2 % in Austria); prende atto del fatto che la DG AGRI ha formulato diciassette riserve a livello di organismo pagatore, segnatamente per Austria, Cipro, Danimarca, Spagna (per tre organismi pagatori), Grecia, Italia (per sette organismi pagatori), Portogallo, Romania e Svezia;

362. osserva che le riserve possono essere raggruppate nelle seguenti categorie: debolezze relative ai diritti all'aiuto (AT, DK, IT, PT, SE), debolezze relative alle misure di sostegno volontarie basate sugli animali (AT, GR, RO), tasso di errore comunicato elevato (CY), valutazione dell'organismo di certificazione (ES06), debolezze nella qualità dei controlli in loco (ES09, ES15, GR, PT, SE), debolezze nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) (IT) e debolezze nella definizione del tipo di terreno (RO, SE);

363. osserva che le riduzioni imposte nel 2019 hanno interessato 17 Stati membri per un importo totale di 67 764 269,48 EUR, di cui 36 milioni di EUR all'Italia, 15 milioni di EUR al Regno Unito e 8 milioni di EUR alla Spagna;

([15]) https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CONT/DV/2021/01-25/Study_Largest50Beneficiaries_EN.pdf

364. osserva che, per quanto concerne lo sviluppo rurale, 30 organismi pagatori su 71 presentano un tasso di errore aggiustato superiore al 2% (di cui otto superiore al 5%), vale a dire quelli di Cipro, Germania (un organismo pagatore), Estonia, Spagna (un organismo pagatore), Francia (un organismo pagatore), Regno Unito (un organismo pagatore), Portogallo e Slovacchia; prende atto del fatto che la DG AGRI ha formulato 21 riserve a livello di organismo pagatore, segnatamente per Austria, Cipro, Germania (per un organismo pagatore), Danimarca, Estonia, Spagna (per due organismi pagatori), Finlandia, Francia (per due organismi pagatori), Regno Unito (per un organismo pagatore), Croazia, Ungheria, Irlanda, Italia (per due organismi pagatori), Lituania, Portogallo, Romania, Svezia e Slovacchia; prende atto del fatto che i tassi di errore aggiustati più elevati sono stati riscontrati in Slovacchia (10,31%), seguita da Cipro (7,63%) e Polonia (5,94%);

365. osserva che le riserve possono essere raggruppate nelle seguenti categorie: carenze nella misura relativa all'agricoltura biologica (AT, HU); afforestazione (ES02, PT); misura non soggetta al sistema integrato di gestione e controllo (non-SIGC) relativa a investimenti Leader e privati (DE19); carenze nelle verifiche per i controlli in loco (CY, DK, FR18, FR19, IT10, SK); ragionevolezza dei costi (ES09, FR19); controlli incrociati (ES09, SK); inammissibilità (ES09, CY, RO, SK) e agricoltori in attività (GB07); debolezze nelle procedure di supervisione per talune misure (IT10); registrazione della superficie massima ammissibile nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) per misure soggette al sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) (IT10, IT26); carenze nella misura di investimento (HR); investimenti privati (LT); misure relative alla silvicoltura, agli impegni agroambientali, alla costituzione di gruppi di produttori e alla gestione del rischio (HU); carenze nelle procedure di appalto (HU, RO, SK); tassi di errore comunicati elevati (CY, DK, EE, ES02, ES09, FR18, FR19, HR, IE, LT, PT); valutazioni dell'organismo di certificazione (FI, GB07, HR, IT26, SE);

Raccomandazioni

366. chiede alla Commissione di:

— condurre un'analisi accurata delle ragioni profonde e dei possibili problemi strutturali che provocano le persistenti debolezze sistemiche in termini di affidabilità e qualità del lavoro degli organismi di certificazione individuate dalla Corte nei suoi audit ogni anno e a prestare particolare attenzione a eventuali differenze specifiche per paese; includere anche osservazioni sulle migliori pratiche adottate dalle autorità nazionali che registrano bassi livelli di errore e il cui lavoro è ritenuto affidabile dalla Corte; eseguire tale analisi in stretta collaborazione con la Corte e a coinvolgere attivamente le autorità nazionali sia riguardo alla descrizione del problema sia per le possibili soluzioni;

— condividere i risultati di tale analisi con la Corte, l'autorità competente per il discarico e gli Stati membri;

— rivolgere alle autorità nazionali, sulla base di suddetta analisi, raccomandazioni orizzontali e specifiche per paese che siano chiare, pratiche e facilmente attuabili; avviare un dialogo strutturato con le autorità nazionali e la Corte per lavorare costantemente allo sviluppo delle capacità e allo scambio delle migliori pratiche, per migliorare l'affidabilità dell'attività svolta dalle autorità nazionali di audit; mantenere informata l'autorità competente per il discarico in merito ai progressi di tale dialogo;

— migliorare ulteriormente la qualità e a estendere l'ambito di applicazione degli audit e dei controlli della regolarità e dei risultati conseguiti dalla politica agricola dell'UE a livello sia nazionale sia europeo, quale condizione fondamentale per la tutela degli interessi finanziari dell'UE;

Performance della PAC

367. ritiene che, vista l'assenza di specifici strumenti della PAC per equilibrare il funzionamento della filiera alimentare, è urgente e prioritario continuare a legiferare affinché gli agricoltori non siano più l'anello più debole della catena;

368. sottolinea che gli investimenti che contribuiscono a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, in linea con gli obiettivi agro-ambientali e climatici perseguiti attraverso il Green Deal europeo, sono fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico delle zone rurali;

369. sottolinea il ruolo del sostegno al reddito di base nella PAC e il suo contributo al mantenimento dell'attività agricola e dell'allevamento, alla riduzione del processo di esodo rurale e alla promozione di un ambito rurale vivace e dinamico;

370. sottolinea che il sostegno della PAC ai giovani agricoltori si è rivelato uno strumento essenziale e che dovrebbe essere ulteriormente rafforzato; ritiene che la digitalizzazione e l'innovazione, così come gli investimenti volti a sviluppare catene di approvvigionamento corte e vendite dirette ai consumatori, potrebbero essere strumenti decisivi per rivitalizzare le zone rurali, rendendole più attraenti per i giovani agricoltori; ritiene che un sostegno sufficiente e accessibile, accompagnato da una semplificazione per i beneficiari finali, in particolare per i giovani, i nuovi e i piccoli agricoltori, dovrebbe essere una priorità per gli Stati membri all'atto della loro pianificazione strategica; sottolinea la necessità di introdurre, nella fase di attuazione dei piani strategici nazionali, procedure su misura rispetto alle specifiche esigenze;

371. sottolinea il buon funzionamento generale dei pagamenti accoppiati volontari a sostegno dei settori a grave rischio di abbandono;

372. sottolinea che i fondi di promozione sono essenziali per aprire e consolidare nuovi mercati; invita la Commissione ad assicurare che il modello ecologico sia promosso in modo compatibile con altri modelli altrettanto sostenibili, come la produzione integrata o l'agricoltura di precisione;

373. osserva che una PAC più ecologica, coerente con l'accordo di Parigi e con il Green Deal europeo, non solo sosterrebbe l'Unione nel raggiungimento dei suoi obiettivi, ma aumenterebbe altresì l'utilizzo efficace dei fondi pubblici, limitando le esternalità negative connesse alle pratiche agricole e incentrando l'attenzione sulla prevenzione anziché sulla cura;

374. ricorda che le spese che contribuiscono ad arrestare e invertire il declino della biodiversità dovrebbero essere calcolate sulla base di una metodologia efficace, trasparente e completa definita dalla Commissione, in cooperazione con il Parlamento e il Consiglio; invita la Commissione a presentare al Parlamento una relazione annuale indicando nel dettaglio il contributo di ciascuna voce di bilancio all'obiettivo di integrazione della biodiversità di destinare il 7,5 % della spesa annuale nell'ambito del QFP 2021-2027 agli obiettivi in materia di biodiversità a partire dal 2024 e il 10 % della spesa annuale nell'ambito del QFP 2021-2027 agli obiettivi in materia di biodiversità a partire dal 2026, al fine di facilitarne il monitoraggio;

375. considera preoccupante che la Corte abbia rilevato le seguenti debolezze nell'insieme degli indicatori di performance:

— un numero maggiore di indicatori riguarda le risorse o le realizzazioni, mostrando così il livello di assorbimento piuttosto che i risultati o gli impatti della politica;

— gli indicatori contenuti nelle dichiarazioni programmatiche forniscono principalmente informazioni sulle realizzazioni, che sono più facilmente misurabili e meno influenzate da fattori esterni rispetto ai risultati e agli impatti:

— quattordici indicatori non hanno un valore-obiettivo specifico e quantificato e, pertanto, esprimono solo tendenze:

— stabilire quanto sostegno va a beneficiari che non rientrano nel gruppo-bersaglio potrebbe migliorare la concezione della politica e far aumentare l'efficienza della PAC. Ciò comporterebbe l'identificazione dei fondi PAC versati a beneficiari la cui attività economica principale non è l'agricoltura. Tali dati potrebbero anche contribuire a individuare dichiarazioni che prevedono una concentrazione significativa di terre (e che potrebbero costituire cosiddetti accaparramenti di terre). In aggiunta, i pagamenti diretti hanno contribuito all'aumento delle rendite fondiarie in alcuni Stati membri, in particolare per i terreni a bassa produttività. I valutatori hanno raccomandato alla Commissione di analizzare l'incidenza dei pagamenti diretti sull'aumento delle rendite fondiarie e di considerare contromisure appropriate;

— sette indicatori non si riferiscono alla performance della PAC, ma alla garanzia sulla regolarità della spesa, alla conoscenza della PAC da parte del pubblico e al sostegno informativo alla politica in seno alla DG AGRI;

376. deplora lo scarso livello di agricoltura biologica in Europa, che rappresenta solamente il 7,5 % considerate le risorse investite; invita la Commissione europea ad attuare un modello basato sulla performance nell'ambito della PAC, che dovrebbe funzionare sulla base degli stessi indicatori, conferendo valori quantificati per identificare le tappe; insiste sulla necessità di fornire informazioni complementari importanti sulla performance per contribuire al conseguimento degli obiettivi politici in materia di biodiversità e azioni per il clima; sottolinea la necessità di una migliore comprensione di settori quali l'agricoltura e la silvicoltura; invita la Commissione a tenere conto degli ulteriori miglioramenti suggeriti nel riferire sul modo in cui le politiche di mitigazione dell'UE e nazionali contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni; propone che il sistema di monitoraggio delle superfici sia obbligatorio nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) negli Stati membri;

377. è preoccupato per la disponibilità e l'accesso pubblico limitati ai dati sulle sovvenzioni all'agricoltura e sui loro beneficiari finali; è del parere che tali informazioni dovrebbero essere rese pubbliche, ma rigorosamente in linea con la legislazione sulla protezione dei dati e la giurisdizione permanente della CGUE su questa materia; invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE a raccogliere tali dati e a renderli accessibili alle condizioni di cui sopra in modo trasparente e di facile uso (compreso il formato leggibile meccanicamente), al fine di consentire la trasparenza dei beneficiari finali e il controllo pubblico sull'utilizzo del denaro dell'UE, in generale, ma esplicitamente per gli organismi e le autorità competenti;

378. osserva con preoccupazione che, in virtù delle attuali norme in materia di trasparenza, per i finanziamenti della PAC i dati sono disponibili solo per un periodo di due anni; chiede che sia applicato un periodo di tempo più lungo nel caso dei finanziamenti della PAC, come accade per i fondi strutturali;

379. rileva che nel 2019 la Commissione ha chiarito il quadro giuridico applicabile al monitoraggio diretto mediante tecnologie di produzione delle immagini ([16]); accoglie con favore le osservazioni della Corte ([17]) secondo cui le tecnologie di produzione delle immagini comportano enormi vantaggi, quali minori visite sul campo e di conseguenza una riduzione dei relativi oneri amministrativi, un approccio di monitoraggio interattivo che previene le inadempienze e la generazione di dati utili per l'agricoltura intelligente; sottolinea in particolare che le tecnologie di produzione delle immagini permetterebbero di monitorare tutti i beneficiari interessati degli aiuti, il che potrebbe rappresentare un elemento rivoluzionario in termini di controllo dei bilanci; invita la Commissione a rivedere gli indicatori di performance in materia di ambiente e di clima, al fine di renderli compatibili con i controlli tramite monitoraggio; esorta la Commissione a rimuovere gli ostacoli ai fini di un uso più esteso delle tecnologie di produzione delle immagini e a fornire incentivi e sostegno agli organismi pagatori nazionali per l'utilizzo dei controlli tramite monitoraggio;

380. prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui le informazioni contenute nella AMPR sono in linea con i dati su cui si basano le dichiarazioni programmatiche, tuttavia l'AMPR conferisce una visione troppo ottimistica dei risultati e non discute l'efficienza della spesa; invita la Commissione a riferire all'autorità competente per il discarico circa le misure intraprese per superare le significative sfide da essa rilevate ai fini del conseguimento degli obiettivi politici per il periodo 2014-2020;

381. prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui i pagamenti diretti riducono la volatilità del reddito (di circa il 30 %, come suggerito da uno studio di valutazione che si avvale di dati relativi al periodo 2010-2015), ma in gran parte non sono mirati; invita la Commissione a garantire una migliore coerenza tra gli obiettivi affrontati dagli indicatori e gli obiettivi politici di accrescere gli utili individuali delle persone addette all'agricoltura limitando al contempo la necessità di aiuti diretti;

382. accoglie con favore la revisione degli indicatori e degli obiettivi nelle proposte della Commissione per la PAC post-2020, che si basa sulle debolezze individuate dal suo servizio di audit interno e dalla Corte per quanto riguarda gli indicatori del QCMV, nonché sul riconoscimento della necessità di sviluppare ulteriormente gli indicatori;

383. prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui la PAC può potenzialmente contribuire all'uso sostenibile delle risorse naturali, ma non ci sono dati sufficienti per valutarne l'efficacia; osserva inoltre le sue conclusioni secondo cui l'inverdimento ha prodotto scarsi effetti misurabili sulle pratiche agricole e sull'ambiente ed è sostanzialmente rimasto una misura di sostegno al reddito;

384. prende atto dei limiti individuati dalla Corte a un contributo efficace delle misure agro-climatico-ambientali alla biodiversità e invita la Commissione a proporre misure intese ad ampliare la copertura dei regimi su una parte sostanziale del paesaggio agricolo e concentrandoli su rischi specifici;

385. prende atto dei modesti risultati ottenuti dalle misure forestali nell'ambito del FEASR, del raggiungimento nel 2018 del 60 % dell'obiettivo di sistemi di irrigazione più efficienti stabilito per il 2023 e della necessità di un'ulteriore riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'agricoltura; invita la Commissione a riferire sulle misure adottate per migliorare i risultati dell'attuazione della PAC in questi settori;

386. prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui l'AMPR contiene informazioni sui posti di lavoro e sull'accesso alla rete a banda larga, ma non fornisce alcuna informazione pertinente per l'obiettivo dello sviluppo territoriale equilibrato; esprime profondo rammarico per il fatto che il 40 % delle famiglie rurali non abbia ancora accesso a internet ad alta velocità e che nelle zone rurali non si stia accelerando la digitalizzazione per sviluppare l'occupazione in tali territori e sostenere altresì le aziende agricole nel quotidiano;

387. si compiace per l'aumento del tasso di occupazione rurale dal 63,4 % nel 2012 al 68,1 % nel 2018;

388. prende atto delle cifre su cui la Corte esprime i propri commenti in merito a LEADER alla fine del 2018 (13 337 posti di lavoro registrati che rappresentano il 30 % del valore-obiettivo fissato per il 2023) e osserva che la Commissione non dispone di dati attendibili sui posti di lavoro creati nell'ambito di LEADER; chiede alla Commissione di collaborare con gli Stati membri per migliorare la disponibilità di dati attendibili per l'attuazione di LEADER;

([16]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1804 della Commissione, del 28 ottobre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le modifiche delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, i controlli nel sistema integrato di gestione e di controllo e il sistema di controllo in materia di condizionalità.

([17]) Relazione speciale n. 04/2020 della Corte dal titolo «L'uso delle nuove tecnologie di produzione e trattamento delle immagini per monitorare la politica agricola comune: i progressi registrati sono, nel complesso, costanti, ma più lenti per il monitoraggio ambientale e del clima».

389. è preoccupato per il gran numero di notizie riportate dai media in molti Stati membri sugli abusi dei diritti dei lavoratori agricoli transfrontalieri e stagionali in tutta l'UE; sostiene la Commissione negli sforzi da essa compiuti per rifiutare la concessione di aiuti alle aziende agricole che non rispettino i diritti dei lavoratori stagionali;

Raccomandazioni

390. chiede alla Commissione di:

— garantire una distribuzione più equa dei pagamenti diretti;

— adoperarsi al massimo nel contesto dei negoziati sulla PAC per garantire l'inserimento nel nuovo regolamento della PAC di un meccanismo di denuncia per gli agricoltori e le PMI;

— fare tutto il possibile nel quadro dei negoziati sulla PAC per garantire che gli importi massimi dei pagamenti esigibili nell'ambito del primo e del secondo pilastro della PAC siano definiti per persona fisica;

— intensificare gli sforzi per prevenire e individuare le frodi, aggiornare più sistematicamente la sua analisi dei rischi di frode della PAC e svolgere, in via prioritaria, un'analisi delle misure di prevenzione degli Stati membri;

— garantire che la quinta direttiva antiriciclaggio sia attuata pienamente e correttamente in tutti gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'attuazione dei registri pubblici dei titolari effettivi e dei registri relativi ai titolari effettivi di trust; osserva che il massimale dovrebbe applicarsi anche alla società madre, laddove questa esista, e non al singolo beneficiario o alle società controllate, onde evitare la suddivisione delle aziende agricole per evitare il massimale;

— mettere in atto le richieste del Parlamento, ivi compresa l'istituzione di strumenti concreti per valutare la concentrazione delle terre in tutti gli Stati membri e individuare i beneficiari finali effettivi dei fondi dell'Unione, tra l'altro mediante un identificativo unico per le imprese a livello di Unione, così come proposto nelle conclusioni preliminari dello studio sui 50 principali beneficiari in ciascuno Stato membro dei fondi della PAC e di coesione;

— analizzare meglio la legislazione e le politiche degli Stati membri per evitare l'accaparramento di terre e formulare orientamenti sulle migliori prassi; invita gli Stati membri a dare attuazione alle migliori prassi legislative esistenti al fine di limitare l'accaparramento di terre; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per prevenire e individuare le frodi; esorta gli Stati membri, insieme alla Commissione, a porre in essere strumenti giuridici adeguati a livello dell'Unione per evitare l'accaparramento di terre;

— tenere informata l'autorità competente per il discarico sui nuovi sviluppi riguardanti l'organismo pagatore slovacco per il settore dell'agricoltura, comprese le informazioni specifiche sulle rettifiche finanziarie;

— alla luce delle irregolarità constatate in Slovacchia, riesaminare la situazione relativa agli organismi pagatori del settore dell'agricoltura negli Stati membri e assicurare che essi siano indipendenti e che le loro operazioni siano conformi alle norme dell'Unione;

— applicare pienamente il regolamento finanziario dell'UE, in particolare l'articolo 61, e garantire che esso sia applicato a tutti i pagamenti a titolo dei fondi dell'UE, compresi i pagamenti diretti in agricoltura;

— trasmettere al Parlamento una relazione annuale indicando nel dettaglio il contributo di ciascuna voce di bilancio all'obiettivo dell'integrazione degli aspetti climatici e alla spesa in materia di biodiversità, al fine di facilitarne il monitoraggio;

— avviare con urgenza i lavori su una metodologia efficace, ove pertinente, e in conformità con la legislazione settoriale, per monitorare la spesa per il clima e le sue prestazioni nell'ottica di conseguire l'obiettivo generale di destinare almeno il 30 % dell'importo totale del bilancio dell'Unione per il periodo 2021-2027 e delle spese di Next Generation EU (NGEU) al sostegno degli obiettivi climatici;

— fornire le risorse finanziarie necessarie per la gestione delle risorse idriche, compreso il sostegno alla qualità e alla quantità delle risorse idriche anche per i terreni agricoli e forestali e le zone umide;

Sicurezza e cittadinanza

391. rileva che i pagamenti per la rubrica «Sicurezza e cittadinanza» ammontavano a 3,3 miliardi di EUR e sono stati erogati attraverso i programmi, le politiche e le agenzie seguenti:

— «Migrazione e sicurezza», fino al 45,3 % della dotazione della rubrica o 1,6 miliardi di EUR;

— 14 agenzie decentrate (salute: ECDC, EFSA, EMA, ECHA; affari interni: Frontex, EASO, Europol, CEPOL, eu-LISA, EMCDDA (OEDT); giustizia: Eurojust, FRA, EIGE, EPPO), fino al 29,1 % della dotazione della rubrica o 1 miliardo di EUR;

— «Alimenti e mangimi», fino al 7,6 % della dotazione della rubrica o 0,2 miliardi di EUR;

— «Europa creativa», fino al 7,3 % della dotazione della rubrica o 0,2 miliardi di EUR;

— «Altro» (consumatori, giustizia, diritti, uguaglianza e cittadinanza), fino al 10,7 % o 0,3 miliardi di EUR;

392. rileva con soddisfazione che nel 2019, nell'ambito del programma Europa creativa, sono state firmate 1 370 convenzioni di sovvenzione, superando così l'obiettivo della Commissione e utilizzando appieno gli stanziamenti di bilancio disponibili; ricorda, a tale proposito, che un'equa distribuzione geografica delle sovvenzioni è fondamentale per sfruttare appieno la ricchezza della cultura europea; accoglie con favore gli sviluppi relativi all'attuazione del progetto pilota sul programma di mobilità per gli artisti e i professionisti della cultura e delle industrie creative, nonché le azioni preparatorie «Europe for Festivals, Festivals for Europe» e «Music Moves Europe»; coglie l'occasione per ricordare l'importanza di aumentare il bilancio destinato a questo programma al fine di migliorarne ulteriormente il tasso di successo;

393. continua ad essere preoccupato per l'apparente mancanza di trasparenza e assunzione di responsabilità nel sostegno finanziario fornito dalla Commissione a Euronews; sottolinea che la Corte non imputa carenze a Euronews, ma si concentra piuttosto sui meccanismi di monitoraggio e valutazione della Commissione; esorta pertanto la Commissione a dare prova di maggiore trasparenza nell'utilizzo della dotazione assegnata alle attività multimediali e a migliorare l'obbligo di responsabilità in relazione alle spese; prende atto del fatto che Euronews è stata oggetto di due controlli di gestione negli ultimi quattro anni; riconosce che, secondo un controllo di gestione indipendente delle azioni finanziate a titolo della linea di bilancio per le azioni multimedia, pubblicato il 23 giugno 2020, «Euronews dispone di procedure consolidate a sostegno della qualità, dell'equilibrio, dell'indipendenza e dell'imparzialità editoriali, e tali procedure sembrano funzionare bene»; ricorda la necessità di continuare a effettuare una valutazione imparziale onde garantire i più elevati standard di trasparenza e responsabilità; chiede alla Commissione di tenere conto delle preoccupazioni del Parlamento europeo in sede di elaborazione del prossimo accordo quadro di partenariato nel 2021; chiede alla Commissione di diversificare i canali di comunicazione finanziati a titolo della linea di bilancio per le azioni multimedia;

394. sottolinea che i beneficiari dei programmi a titolo del bilancio Unione volti a promuovere i diritti, l'uguaglianza e la cittadinanza devono rispettare gli standard più elevati in materia di Stato di diritto, indipendenza dei media e libertà di espressione; deplora che il politologo austriaco Fard Hafez abbia ripetutamente ricevuto finanziamenti dal bilancio Unione malgrado i suoi stretti legami con i Fratelli musulmani e con il governo turco, che tentano di mettere il bavaglio ai giornalisti indipendenti e alla libertà dei media con il pretesto dell'islamofobia; invita la Commissione a modificare i criteri di ammissibilità a beneficiare dei programmi in materia di diritti, uguaglianza e cittadinanza a titolo del bilancio dell'Unione onde evitare che persone e organizzazioni con tali opinioni inquietanti ricevano finanziamenti dall'Unione;

395. accoglie con favore i risultati ottenuti negli ambiti di intervento fondamentali dell'uguaglianza di genere, come la violenza di genere, attraverso programmi specifici, così come l'esito e la conclusione dei negoziati del QFP sul programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori;

396. chiede l'esame delle sinergie tra i programmi interni ed esterni dell'Unione per assicurare un approccio coerente e costante alle politiche sia all'interno che all'esterno dell'Unione, in particolare, ad esempio, alle questioni riguardanti la violenza contro le donne o la lotta contro la tratta di esseri umani;

397. ribadisce con forza la sua richiesta di aumentare le risorse dedicate alla prevenzione e alla lotta contro la violenza di genere nell'ambito del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, soprattutto dopo l'inasprimento della violenza contro le donne durante la crisi COVID-19; ribadisce la sua richiesta relativa a una linea di bilancio indipendente per tutte le misure specificamente mirate all'uguaglianza di genere, compresa la violenza di genere, che costituirà un primo passo per aumentare la trasparenza, facilitare il monitoraggio della spesa legata al genere e avere un processo decisionale aperto sui fondi destinati all'uguaglianza di genere in cui il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella sua capacità di autorità di bilancio;

398. esprime preoccupazione per il fatto che, nella sua revisione interna della spesa concernente gli attuali programmi dell'Unione, la Corte dei conti ha riscontrato che la parità di genere non è stata integrata nel bilancio dell'Unione alla stregua del cambiamento climatico o della biodiversità e ci si è valsi, invece, di alcuni programmi specifici, principalmente quelli che trattano questioni occupazionali e sociali, per rispondere alla discriminazione fondata sul genere; si rammarica che non sia in vigore nessuna metodologia per tracciare la spesa dedicata alla parità di genere; accoglie con favore la decisione della Corte di esaminare l'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'Unione e di pubblicare la relazione di audit nel primo trimestre del 2021 ([18]);

399. sottolinea che i diritti delle donne e una prospettiva di uguaglianza di genere dovrebbero essere integrati e garantiti in tutti i settori di intervento, in particolare alla luce dei molteplici impatti di genere della pandemia di COVID-19 sui diritti delle donne; ribadisce pertanto la sua richiesta relativa all'integrazione della dimensione di genere in tutte le fasi della procedura di bilancio, ivi comprese l'attuazione del bilancio di genere e la valutazione della sua esecuzione; ribadisce la sua richiesta di includere indicatori specifici di genere nella serie comune di indicatori di risultato per l'attuazione del bilancio dell'UE;

400. si compiace del fatto che la parità e l'integrazione di genere siano state introdotte come uno dei principi orizzontali dei fondi dell'Unione nel nuovo QFP e che, in base a tale principio, la parità di genere e l'integrazione della dimensione di genere saranno ora considerate prioritarie nel QFP; si rammarica che, malgrado l'integrazione della dimensione di genere fosse già inclusa in una dichiarazione congiunta allegata al QFP per il periodo 2014-2020, essa non sia stata pienamente attuata; auspica che la Commissione in futuro rispetti con rigore i propri impegni seguendo attentamente l'attuazione di questi principi orizzontali in tutti i settori di intervento dell'UE, nonché fornendo valutazioni e un monitoraggio accurati dell'impatto di genere di tutte le sue politiche e tutti i suoi programmi;

401. accoglie con favore l'impegno di sviluppare una metodologia per tracciare la spesa per l'uguaglianza di genere e chiede alla Commissione di garantire che tale metodologia sia elaborata entro la fine del 2021 in modo che possa essere applicata quanto prima possibile;

402. esprime preoccupazione per la correlazione tra gli attacchi allo Stato di diritto e il contraccolpo negativo sull'uguaglianza di genere e i diritti delle donne; chiede che la questione sia affrontata nel quadro della procedura di cui all'articolo 7 nei confronti degli Stati membri interessati;

Conclusioni della Corte: conti annuali degli Stati membri con riferimento all'AMIF/ISF

403. rileva il fatto che l'ambito di spesa più significativo all'interno di questa rubrica è quello relativo alla migrazione e alla sicurezza, e che la maggior parte delle spese sono imputabili a due fondi: il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e il Fondo Sicurezza interna (ISF);

404. constata che la Corte non ha stimato il tasso di errore per tale rubrica del QFP, bensì ha esaminato un campione di 19 operazioni inteso a contribuire alla dichiarazione attestante l'affidabilità globale anziché essere rappresentativo della spesa nell'ambito di questa rubrica del QFP; constata che il campione ha preso in esame otto operazioni in gestione concorrente, otto operazioni in gestione diretta e una in gestione indiretta, e che la Corte ha individuato sette operazioni (37 %) inficiate da errori; ricorda che l'interesse pubblico e politico in questo settore è largamente superiore alla sua quota finanziaria; ribadisce la sua richiesta alla Corte di stimare con precisione il tasso di errore per il capitolo «Sicurezza e cittadinanza»;

405. osserva che la Corte non ha fornito informazioni sull'incidenza finanziaria dei tre errori quantificabili da essa individuati sugli importi imputati al bilancio dell'UE;

406. prende atto di quattro casi di inosservanza delle disposizioni giuridiche inerenti alla selezione dei progetti e delle norme in materia di appalti, che non hanno però avuto alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE;

407. osserva che la Corte ha verificato l'attività svolta da otto autorità incaricate di sottoporre ad audit i conti annuali degli Stati membri di appartenenza con riferimento all'AMIF/ISF e di presentare alla Commissione una relazione annuale di controllo;

408. rileva con soddisfazione che le autorità di audit degli Stati membri selezionati[17] dalla Corte dei conti per un controllo avevano elaborato e attuato procedure dettagliate di qualità sufficiente per un'informativa conforme alle norme e disponevano di programmi dettagliati di audit e di checklist a sostegno delle loro conclusioni;

409. prende atto di alcune carenze nelle relazioni di controllo annuali pubblicate dalle autorità di audit, le cui incidenze sui conti, pur non essendo sufficientemente rilevanti da inficiare le conclusioni delle autorità di audit, creano tuttavia un potenziale rischio di inattendibilità dei dati comunicati e di scarsa affidabilità;

([18]) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INAP20_03/INAP_Gender_equality_IT.pdf

— problemi di campionamento (uso di una metodologia basata sul rischio piuttosto che di una metodologia casuale; valori imprecisi utilizzati per determinare le dimensioni del campione) in Slovenia:

— insieme di conti errato (presentazione del progetto di conti all'autorità di audit prima che le autorità competenti effettuassero i propri controlli in loco) in Italia e Slovenia;

— calcolo e presentazione imprecisi dei tassi di errore totali e/o residui in Germania e in Italia;

— esclusione dell'assistenza tecnica dalla popolazione sottoposta ad audit e mancata notifica al riguardo nella relazione annuale di controllo in Slovenia;

— esclusione parziale dei pagamenti anticipati dalla popolazione sottoposta ad audit e mancata notifica al riguardo nella relazione annuale di controllo in Germania;

— attribuzione di progetti in due sottogruppi (anticipi e spese sostenute) per motivi di campionamento a Cipro;

410. osserva che le autorità di audit degli Stati membri ([19]) selezionate dalla Corte ai fini di un controllo disponevano di programmi dettagliati di audit e di checklist a sostegno delle loro conclusioni;

411. sottolinea alcune carenze nel lavoro delle autorità di audit con potenziali rischi di incapacità di individuare spese non ammissibili, inattendibilità delle conclusioni di audit e scarsa affidabilità, quali gli esempi che seguono, e chiede alla Commissione e alla Corte di collaborare con le autorità di audit nazionali per rimediare a tali carenze:

— controlli irregolari dei criteri di selezione e/o aggiudicazione dei progetti da parte dei revisori in Italia e a Cipro;

— pista di controllo insufficiente o scarsa documentazione dell'attività di audit in Grecia, Cipro, Lituania e Regno Unito;

— controlli irregolari di tutte le pertinenti evidenze disponibili per confermare l'ammissibilità dei gruppi destinatari e la spesa dichiarata oppure la ragionevolezza dei costi in Italia e a Cipro;

412. sottolinea le carenze emerse dalle valutazioni della Commissione sulle relazioni annuali di controllo ([20]), ad esempio:

— diversa definizione di «pagamento intermedio», che rischia di compromettere il valore e la completezza dei dati comunicati;

— mancanza di orientamenti della Commissione circa le modalità di calcolo della copertura minima di audit del 10 % in caso di sotto-campionamento, il che crea rischi di affidabilità e incertezza per le conclusioni dell'audit;

413. plaude alla stretta cooperazione tra l'OLAF e la Corte per combattere la frode relativa al bilancio; prende atto del fatto che nel 2019, così come nel 2018, la Corte ha segnalato all'OLAF nove casi di frode, in merito ai quali l'OLAF ha avviato cinque indagini; rileva che i principali tipi di frode individuati dalla Corte sono le false dichiarazioni di spesa, le irregolarità in materia di appalti e la creazione artificiale delle condizioni per beneficiare dei finanziamenti dell'Unione;

414. accoglie con favore le relazioni speciali della Corte, in particolare quelle sull'asilo, la ricollocazione e il rimpatrio dei migranti ([21]), sui sistemi di informazione dell'UE a supporto delle verifiche di frontiera ([22]) e sulla lotta contro le frodi nella spesa dell'UE ([23]), menzionando il ruolo positivo dell'istituzione della Procura europea a tale riguardo;

([19]) Germania, Grecia, Italia, Cipro, Lituania, Polonia, Regno Unito e Slovenia.
([20]) Bulgaria, Cechia, Francia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovacchia, Estonia, Spagna, Islanda, Malta e Finlandia.
([21]) Relazione speciale n. 24/2019 della Corte dal titolo «Asilo, ricollocazione e rimpatrio dei migranti: è ora di intensificare gli sforzi per ovviare alle disparità tra obiettivi e risultati».
([22]) Relazione speciale n. 20/2019 della Corte dal titolo «I sistemi di informazione dell'UE a supporto delle verifiche di frontiera costituiscono uno strumento potente, ma occorre maggiore attenzione alla completezza e attualità dei dati».
([23]) Relazione speciale n. 01/2019 della Corte dal titolo «Lottare contro le frodi nella spesa dell'UE: sono necessari interventi».

415. ricorda la sua lettera inviata alla Commissione il 13 febbraio 2020 sull'attuazione dei due atti delegati in virtù dei quali lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere esterne e la politica comune dei visti è aggiunto al regolamento delegato (UE) 2020/446 ([24]) («regolamento ISF») e una nuova azione specifica è aggiunta al regolamento delegato (UE) 2020/445 ([25]) («regolamento AMIF»); osserva che l'atto delegato relativo all'AMIF non è stato utilizzato; invita la Commissione a fornire con urgenza informazioni dettagliate sui diversi progetti finanziati a norma del regolamento delegato (UE) 2020/446;

416. chiede alla Commissione e alle autorità di audit degli Stati membri di affrontare le carenze individuate dalla Corte riguardanti la copertura di audit, il campionamento e le piste di controllo in relazione alle autorità di audit degli Stati membri e di riferire in merito all'autorità competente per il discarico;

Performance: AMIF

417. sottolinea l'esistenza di quattro indicatori di impatto generali (rimpatri effettivi rispetto alle decisioni di rimpatrio, percentuale di rimpatri volontari, differenza nei tassi di occupazione tra cittadini UE e non-UE e convergenza dei tassi di riconoscimento per i richiedenti asilo) che non sono direttamente correlati alla performance dell'AMIF, sebbene la spesa del Fondo possa contribuire al conseguimento del valore-obiettivo corrispondente;

418. accoglie l'osservazione della Corte secondo cui la valutazione intermedia della Commissione indica che l'AMIF è pertinente e che ha finanziato interventi corrispondenti alle esigenze degli Stati membri;

419. constata, tuttavia, alcuni limiti negli indicatori di performance dell'AMIF individuati dalla Corte, come il fatto che due terzi degli indicatori sono indicatori di realizzazione e che cinque dei 24 indicatori per il 2020 erano già stati raggiunti negli anni precedenti, quantunque i target finali non siano stati adattati al rialzo in linea con le buone prassi di gestione finanziaria, in modo da riflettere la volontà politica e la possibilità di conseguire risultati maggiori;

420. constata che alcuni indicatori dell'AMIF non sono a buon punto riguardo al conseguimento delle loro finalità, che la Commissione non ha elaborato un quadro di monitoraggio della performance per i progetti finanziati a titolo dell'assistenza di emergenza e che l'AMPR e le dichiarazioni programmatiche forniscono scarse informazioni sui progressi compiuti nell'ambito di importanti indicatori; constata con preoccupazione che la Corte ha riscontrato un notevole ritardo nel conseguimento dell'obiettivo fissato dall'AMIF in materia di integrazione e migrazione legale;

421. rileva che la valutazione degli indicatori di realizzazione è difficile in questo settore di intervento; teme che i finanziamenti dell'UE non abbiano migliorato la situazione umanitaria nei campi profughi né abbiano offerto un'efficace protezione delle frontiere esterne; chiede alla Commissione un chiarimento dettagliato, in particolare per le procedure di ammissione alle frontiere esterne; invita la Commissione a indagare su dove esattamente sono stati investiti i fondi dell'UE nell'ambito dei programmi AMIF e su quali siano stati i miglioramenti specifici da essi generati; chiede alla Commissione una corrispondente relazione per ciascuno degli Stati membri interessati;

422. ritiene che tali carenze siano principalmente dovute alla durata delle procedure d'asilo, alla lentezza del processo di integrazione e al livello insufficiente di rimpatri; invita la Commissione europea e gli Stati membri a compiere progressi legislativi immediati;

423. chiede alla Commissione di adottare misure per ovviare alle carenze individuate dalla Corte e di migliorare le informazioni incluse nell'AMPR e nelle dichiarazioni programmatiche, il che consentirà un migliore monitoraggio dei progressi compiuti dal Fondo;

424. esprime profonda preoccupazione per il fatto che siano disponibili soltanto scarse informazioni aggregate sulla performance complessiva della spesa relativa all'assistenza di emergenza ([26]) (sebbene la dotazione iniziale di 100 milioni di EUR sia stata portata a 2,2 miliardi di EUR per il periodo fino al 2020, pari al 30 % del fondo; la Commissione non ha messo a punto un quadro di monitoraggio della performance per i progetti finanziati a titolo dell'assistenza di emergenza);

425. è profondamente preoccupato che l'AMPR e le dichiarazioni programmatiche offrano poche informazioni sull'economia e sull'efficienza dell'attuazione del Fondo o sul rapporto costi/efficacia delle azioni dell'AMIF;

426. è inoltre profondamente preoccupato che l'AMPR e le dichiarazioni programmatiche non diano conto delle misure volte ad attrarre lavoratori altamente qualificati nell'Unione attraverso programmi di migrazione legale e che gli indicatori non siano idonei a fornire informazioni su tali misure;

([24]) Regolamento delegato (UE) 2020/446 della Commissione, del 15 ottobre 2019, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (GU L 94 del 27.3.2020, pag. 3).

([25]) Regolamento delegato (UE) 2020/445 della Commissione, del 15 ottobre 2019, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 94 del 27.3.2020, pag. 1).

([26]) Assistenza di emergenza dell'AMIF

427. prende atto dell'esistenza di due regimi paralleli finanziati dall'Unione a sostegno dello stesso tipo di attività di rimpatrio (programmi nazionali di rimpatrio AMIF e il sostegno ai rimpatri assicurato da Frontex) e del fatto che il coordinamento è una responsabilità che spetta essenzialmente agli Stati membri; invita quindi gli Stati membri a garantire un migliore coordinamento tra questi due regimi;

428. constata con preoccupazione che, sia per l'AMIF che per l'ISF, non tutti i fondi disponibili sono stati utilizzati dagli Stati membri; ritiene che ciò sia particolarmente problematico alla luce del crescente ricorso al sostegno di emergenza per finanziare le politiche degli Stati membri in tali settori; ricorda che le sfide connesse alla gestione della sicurezza e della migrazione costituiscono una priorità per l'Unione; riconosce gli sforzi della Commissione in tal senso e chiede una maggiore cooperazione da parte di tutti gli Stati membri;

Raccomandazioni

429. chiede alla Commissione di:

— emanare orientamenti alle autorità degli Stati membri addette dell'audit dell'AMIF e dell'ISF circa le modalità di calcolo della copertura di audit in caso di sotto-campionamento, onde garantire che il campionamento sia sufficiente e adeguato per assicurare al revisore una base ragionevole da cui trarre conclusioni sull'intera popolazione sottoposta ad audit;

— ribadire alle autorità degli Stati membri addette dell'audit dell'AMIF e dell'ISF che dovrebbero attenersi alle istruzioni della Commissione sul campionamento e sul calcolo del tasso di errore, a condizione che il campionamento sia casuale, che ogni unità di campionamento nella popolazione abbia la possibilità di essere selezionata e, se del caso, che tutti gli errori siano estrapolati per la pertinente popolazione;

— emanare orientamenti alle autorità degli Stati membri addette dell'audit dell'AMIF e dell'ISF su come documentare, in modo sufficiente e appropriato, la natura, la tempistica e la portata delle loro procedure di audit, dei relativi risultati e delle evidenze di audit raccolte;

430. chiede alla Commissione di:

— definire criteri per l'assegnazione dei fondi di assistenza di emergenza, in regime di gestione concorrente con gli Stati membri, nel prossimo quadro finanziario;

— rafforzare il quadro di monitoraggio della performance assicurando a) che i progetti a titolo dell'assistenza di emergenza dell'AMIF contengano indicatori di realizzazione e di effetto con chiari valori-obiettivo e valori di partenza, se del caso, e motivandone le ragioni in caso contrario; b) monitorando e riferendo gli effetti generati dai progetti finanziati a titolo dell'assistenza di emergenza; c) definendo, per il nuovo QFP 2021-2027, gli indicatori del quadro comune di monitoraggio e valutazione (QCMV) dell'AMIF e dell'IBMF, ivi compresi i rispettivi valori di partenza e valori-obiettivo prima dell'avvio dei progetti del periodo 2021-2027;

— attuare misure per garantire la complementarità e un miglior coordinamento tra l'AMIF e l'EASO/Frontex (ad esempio nell'ambito dei rimpatri forzati o del sostegno alle autorità competenti in materia di asilo);

— utilizzare gli aiuti allo sviluppo come strumento per migliorare la cooperazione con i paesi di origine dei migranti ([27]);

431. invita la Commissione a rispettare appieno l'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ([28]) per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni giuridiche dell'Unione e del principio di buona governance;

RAA della DG HOME per il 2019

432. constata che la DG Migrazione e affari interni ha mantenuto due riserve in regime di gestione concorrente (una per i fondi AMIF e ISF, una per i fondi SOLID per il periodo 2007-2013, oggetto di riserva in alcuni Stati membri) e una riserva nelle sovvenzioni a gestione diretta a causa di un livello di errore rilevante pari a un tasso di errore residuo del 4,11 %, con un impatto stimato di 7,21 milioni di EUR; prende atto che, secondo la relazione annuale di attività della Commissione per il 2019, il tasso medio di errore residuo nell'ambito dell'AMIF e dell'ISF è dell'1,57 %, ben al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %; esprime preoccupazione per l'attuazione del progetto di sostegno di emergenza «Rafforzamento delle attività di controllo delle frontiere alla sezione di frontiera esterna

([27]) Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul miglioramento dell'efficacia dello sviluppo e dell'efficienza degli aiuti [2019/2184(INI)]

([28]) Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1), sostituito, a decorrere dal 16 dicembre 2020, dall'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).

della Croazia a causa dell'aumento della pressione migratoria», attivo dal settembre 2018 sino alla fine del 2019, e prende atto dell'apertura del caso 1598/2020/MMO da parte della Mediatrice europea sulle modalità con cui la Commissione monitora e assicura il rispetto dei diritti fondamentali da parte delle autorità croate nel contesto delle operazioni di gestione delle frontiere; prende atto dell'importanza attribuita dalla Commissione all'istituzione di un meccanismo di monitoraggio indipendente, come previsto nella sovvenzione; rileva inoltre che la Commissione sta lavorando a stretto contatto con la Croazia, che ha manifestato l'intenzione di attuare tale meccanismo di monitoraggio indipendente; ricorda che gli strumenti di finanziamento dell'Unione per la gestione delle frontiere richiedono che tutte le azioni finanziate rispettino la Carta dei diritti fondamentali e vi siano conformi; insiste, pertanto, sul fatto che qualsiasi futuro sostegno di emergenza concesso alla Croazia in relazione alla gestione delle frontiere dovrebbe essere concesso solo dopo l'attuazione del meccanismo di monitoraggio; esorta la Mediatrice europea a fornire al Parlamento aggiornamenti periodici sul caso 1598/2020/MMO;

433. si compiace delle raccomandazioni formulate dal Servizio di audit interno della Commissione per la DG HOME per il 2019, quali:

— definire e pianificare l'attività di audit della DG HOME (definire e comunicare la missione e il mandato della funzione di audit, adeguare i ruoli e le responsabilità, le linee gerarchiche e le tappe fondamentali per l'esercizio di liquidazione dei conti; aggiornare le strategie di audit; analizzare il fabbisogno di risorse per l'attività di audit);

— mettere in esecuzione il piano di audit (pianificare e avviare gli audit quanto prima nell'anno successivo all'adozione del programma di lavoro annuale ed esaminare le relazioni annuali di controllo e i pareri di audit; armonizzare le tappe fondamentali per le fasi del processo di audit; garantire che le relazioni finali di audit siano inviate senza indugio ai beneficiari e che ciò sia monitorato dall'alta dirigenza);

— liquidare i conti (garantire che le decisioni di liquidazione siano prese in tempo utile; dovrebbe precisare la procedura per i conti presentati prima della fine dell'esercizio); adeguare la procedura di liquidazione alla nuova struttura organizzativa e migliorare la comunicazione tra le unità finanziarie e il settore dell'audit (creazione e pianificazione dell'attività di audit; esecuzione del piano di audit; liquidazione dei conti);

RAA della DG JUST per il 2019

434. sottolinea che la DG Giustizia e consumatori (DG JUST) ha mantenuto la riserva a causa di un tasso di errore rilevante nelle sovvenzioni a gestione diretta, pari a un tasso di errore residuo del 2,65 %; prende atto dell'impegno della Commissione ad adeguare la metodologia per il calcolo del tasso di errore nelle sovvenzioni del programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza» e del programma «Giustizia», come da osservazioni della Corte, a partire dall'attuazione della campagna di audit ex post del 2020;

435. plaude all'attuazione in corso da parte della DG JUST delle raccomandazioni formulate dal servizio di audit interno della Commissione per la DG JUST in relazione al processo di valutazione d'impatto e all'attuazione degli orientamenti e degli strumenti per legiferare meglio;

Ruolo mondiale dell'Europa

436. rileva che i pagamenti per la rubrica «Ruolo mondiale dell'Europa» ammontavano a 10,1 miliardi di EUR nel 2019 e sono stati erogati attraverso i seguenti strumenti speciali:

— «Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)», fino al 26 % della dotazione della rubrica «Ruolo mondiale dell'Europa», cioè 2,6 miliardi di EUR;

— «Strumento europeo di vicinato (SEV)», fino al 20,6 % della dotazione della rubrica «Ruolo mondiale dell'Europa», cioè 2,1 miliardi di EUR;

— «Strumento di preadesione (IPA)», fino al 15,7 % della dotazione della rubrica «Ruolo mondiale dell'Europa», cioè 1,6 miliardi di EUR;

— «Aiuto umanitario», fino al 20,4 % della dotazione della rubrica «Ruolo mondiale dell'Europa», cioè 2,1 miliardi di EUR;

— «Altre azioni e programmi», fino al 17,3 % della dotazione della rubrica «Ruolo mondiale dell'Europa», cioè 1,7 miliardi di EUR;

437. rammenta che tra i principali obiettivi strategici della rubrica 4 del bilancio 2019 figura la promozione all'estero dei valori dell'Unione, quali la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e ricorda la necessità che ogni azione finanziata dall'Unione rispetti tali principi fondamentali; accoglie con favore quanto constatato della Corte riguardo a una tendenza generalmente positiva in termini di riduzione della povertà, parità di genere nell'istruzione e numero di accordi con i paesi vicini; esprime tuttavia preoccupazione per la tendenza al peggioramento per quanto riguarda il consolidamento della democrazia, lo Stato di diritto e la stabilità politica; plaude vivamente agli sforzi compiuti dalla società civile a livello mondiale nel promuovere e difendere i diritti umani, in particolare in un momento in cui lo spazio della società civile si riduce e l'universalità dei diritti umani è messa in discussione; sottolinea, pur richiamando l'attenzione sulla rilevanza dei principi di trasparenza e rendicontabilità in relazione alla spesa dei fondi pubblici per la società civile, l'importanza di prevenire gli eccessi burocratici e di evitare di alimentare sospetti infondati;

438. rileva che l'esecuzione del bilancio per le azioni esterne è effettuata dalla Direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo (DG DEVCO), dalla Direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento (DG NEAR), dalla Direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (DG ECHO), dalla Direzione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) e dal servizio degli strumenti di politica estera (FPI);

439. osserva che i pagamenti inerenti a tale ambito sono stati effettuati utilizzando diversi strumenti e modalità di erogazione, quali appalti di lavori/forniture/servizi, sovvenzioni, prestiti speciali, garanzie su prestiti e azioni di assistenza finanziaria, sostegno al bilancio e altre forme mirate di aiuti di bilancio in oltre 150 paesi;

440. constata che la Corte ha esaminato un campione di 68 operazioni: 22 concernenti la DG NEAR, 25 la DG DEVCO, 10 la DG ECHO e altre 11 operazioni, nonché sette operazioni derivanti dagli studi sul tasso di errore residuo della DG NEAR e della DG DEVCO nel 2019, adeguati per compensarne i limiti metodologici;

441. rileva che la Corte ha riscontrato che gli aiuti dell'UE hanno contribuito a ripristinare e mantenere l'accesso a un'istruzione sicura e di buona qualità durante le crisi umanitarie; si compiace della rilevanza dei progetti in relazione ai problemi individuati; rileva che tali progetti sono stati in grado di conseguire la maggior parte dei loro obiettivi; sostiene la raccomandazione della Corte e invita la Commissione a ottimizzare il suo sostegno all'istruzione in situazioni di emergenza al fine di raggiungere un buon livello di efficienza e pertinenza;

442. ricorda che la politica di sviluppo e cooperazione è intesa a eliminare la povertà e a ridurre le diseguaglianze e che i fondi dovrebbero raggiungere esclusivamente i beneficiari previsti;

443. insiste sull'importanza della partecipazione attiva del Parlamento europeo allo sviluppo di accordi di partenariato e di cooperazione con i paesi terzi; sottolinea che i futuri accordi di partenariato dovrebbero essere soggetti al controllo parlamentare e basarsi sui principi della solidarietà, della responsabilità condivisa, del rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e del diritto internazionale umanitario ([29]);

444. esprime preoccupazione per i discorsi di incitamento all'odio e la violenza presenti nei libri di testo scolastici palestinesi e utilizzati nelle scuole dall'UNRWA; esprime preoccupazione per l'efficacia dei meccanismi di adesione dell'UNRWA ai valori delle Nazioni Unite nei materiali didattici utilizzati e impartiti dal personale dell'UNRWA nelle sue scuole, che contengono discorsi di incitamento all'odio e alla violenza; insiste affinché l'UNRWA agisca in piena trasparenza e pubblichi su una piattaforma open source tutti i suoi materiali didattici destinati a insegnanti e studenti, nonché le sue valutazioni dei libri di testo del paese ospitante utilizzati, al fine di garantire che il loro contenuto aderisca ai valori delle Nazioni Unite e non incoraggi l'odio; chiede che tutto il materiale didattico non conforme a tali norme sia immediatamente rimosso; ribadisce che lo stanziamento di fondi dell'UE, quali PEGASE, per gli stipendi di insegnanti e funzionari pubblici nel settore dell'istruzione devono essere subordinati alla conformità dei materiali e dei contenuti didattici alle norme dell'UNESCO in materia di pace, tolleranza, coesistenza e non violenza, conformemente alla decisione dei ministri dell'Istruzione dell'UE, adottata il 17 marzo 2015 a Parigi;

445. ribadisce le propria posizione secondo cui l'assistenza esterna dovrebbe essere finanziata integralmente a titolo del bilancio dell'Unione e sottolinea che le azioni nell'ambito dei fondi fiduciari dell'Unione europea rappresentano solamente soluzioni temporanee fino a quando tali fondi saranno completamente sostituiti dai futuri strumenti di finanziamento esterno, in particolare lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e lo Strumento di assistenza preadesione (IPA III); si rammarica che obiettivi umanitari quali la salvaguardia della dignità e dei diritti umani dei migranti e di altri gruppi vulnerabili, come i minori e le donne, non siano stati conseguiti in molti casi con l'esecuzione delle azioni nell'ambito dei fondi fiduciari come il fondo fiduciario Madad e il fondo fiduciario per l'Africa; sottolinea che la tutela dei diritti umani richiede un'azione

([29]) Parere della commissione per lo sviluppo (DEVE) sulla protezione dei diritti umani e la politica migratoria esterna dell'UE, paragrafo 17.

risoluta; ricorda inoltre che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la promozione dello Stato di diritto, i principi democratici, la libertà di religione e credo, la trasparenza, il buon governo nonché la pace e la stabilità sono elementi essenziali del fondo fiduciario dell'Unione europea per la Colombia; invita la Commissione a potenziare il controllo delle azioni dei partner esecutivi a tale riguardo;

446. ricorda che la lotta alla povertà costituisce l'obiettivo principale della politica di sviluppo dell'Unione e che l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dovrebbe avere come obiettivo principale quello di promuovere lo sviluppo economico e il benessere dei paesi in via di sviluppo, in linea con la definizione di APS data dall'OCSE; evidenzia che l'APS dovrebbe sostenere il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), adempiere ai principi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, incluso il principio secondo cui nessuno deve essere lasciato indietro, rispettare i principi di efficacia dello sviluppo e contribuire a ridurre le disuguaglianze, senza eccezioni per l'APS in materia di migrazione o in caso di utilizzo di una determinata modalità di aiuto; chiede un'assegnazione più efficiente e trasparente dei prestiti di APS, in modo da assicurare che l'APS sia incanalato dove è più necessario e abbia il maggior impatto sullo sviluppo;

447. sottolinea la necessità di collegare le misure di alleviamento del debito con un'ulteriore mobilitazione dell'APS; ritiene altresì che gli sforzi di alleviamento del debito dovrebbero essere integrati con maggiori risorse da parte delle agenzie di prestito multilaterali, anche attraverso l'aumento dei diritti speciali di prelievo dell'FMI;

448. osserva che le esigenze in termini di APS sono influenzate dalla mobilitazione delle risorse nazionali, che è messa a rischio dall'erosione della base imponibile e dal trasferimento degli utili da parte delle multinazionali; rammenta che, poiché dipendono maggiormente dall'imposta sul reddito delle società, i paesi in via di sviluppo subiscono in maniera sproporzionata gli effetti dell'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili; chiede che l'Unione agisca in modo più attivo per contrastare tale problema, in linea con il programma d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo incluso nell'Agenda 2030; pone in evidenza che occorrono azioni concrete a sostegno di una maggiore mobilitazione delle risorse nazionali, quali il sostegno alla lotta contro la corruzione e lo sviluppo di regimi fiscali progressivi che combattano l'elusione e l'evasione fiscale;

449. ricorda che le politiche dell'Unione in materia di agricoltura, pesca, commercio, economia, istruzione, migrazione, ambiente, clima, affari esteri e sicurezza, nonché quelle relative ad altri settori, incidono sull'efficienza della politica di sviluppo dell'Unione; rileva che la coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), prescritta dall'articolo 208 TFUE, rappresenta altresì una questione di sana gestione finanziaria; ricorda che l'efficacia degli aiuti dipende dall'adeguata attuazione della CPS; sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi per rispettare i principi della CPS, in particolare negli ambiti sopraelencati, al fine di conseguire gli obiettivi di efficacia degli aiuti; invita la Commissione a dare seguito alle raccomandazioni contenute nella relazione di valutazione ([30]) esterna 2018 sulla CPS, dando prova del proprio impegno e assegnando sufficienti risorse in termini di personale alle attività in materia di CPS, così da garantire una strategia orientata ai risultati e progressi a tale riguardo;

450. evidenzia che, al fine di rendere gli aiuti allo sviluppo più efficaci, ottenere risultati più duraturi e far fronte alle necessità locali, in particolare nelle situazioni di crisi prolungata e nei periodi successivi alle crisi, è imperativo migliorare il coordinamento degli aiuti umanitari e dell'assistenza allo sviluppo, nonché rafforzare il nesso tra dimensione umanitaria e sviluppo; invita l'Unione a sviluppare ulteriormente un approccio di questo tipo;

451. accoglie con favore l'analisi della Corte intitolata «La risposta dell'UE alla strategia cinese di investimenti guidati dallo Stato», del settembre 2020; evidenzia che la Corte ha individuato carenze nel monitoraggio, nella rendicontazione e nella valutazione delle azioni nell'ambito dell'attuale strategia UE-Cina, anche per quanto riguarda il finanziamento da parte dell'Unione di progetti rientranti nella strategia di investimento cinese che non sono in linea con i principi della strategia dell'Unione in materia di connessione; chiede che siano fornite ulteriori risorse finanziarie e umane per l'attuazione della strategia dell'Unione in materia di connessione;

452. osserva con preoccupazione la complessa situazione in Bielorussia; sottolinea l'importanza di esaminare i finanziamenti dell'Unione e garantire che non siano destinati al regime di Lukashenko, ma al sostegno della società civile in Bielorussia;

453. attende con interesse il vertice UE-Unione africana del 2021; è dell'opinione che sia necessario andare oltre una relazione tradizionale incentrata sugli aiuti optando per un partenariato tra pari che sia più strategico e integrato;

Risultanze della Corte: DG NEAR

454. si compiace del fatto che le operazioni inerenti al sostegno al bilancio e i progetti attuati dalle organizzazioni internazionali con un «approccio nozionale» siano stati meno soggetti a errori e che nel 2019 la Corte non abbia rilevato alcun errore in questi settori; constata che, per quanto riguarda la regolarità delle operazioni, l'ambito di spesa del sostegno al bilancio dei paesi terzi risulta meno soggetto a errori; rileva tuttavia che, a causa di disposizioni giuridiche che lasciano un ampio margine di interpretazione da parte della Commissione per quanto riguarda il rispetto delle condizioni generali, la Corte non può «comprendere gli eventi successivi al versamento degli aiuti da parte della Commissione al paese destinatario, poiché tali fondi confluiscono da quel momento nelle

([30]) https://ec.europa.eu/international-partnerships/external-evaluation-eus-policy-coherence-development-2009-2016_it

risorse proprie del paese in questione»; osserva che ciò rischia di minare il livello di rendicontabilità e trasparenza dell'azione e delle spese dell'Unione; insiste affinché la Commissione garantisca che l'erogazione di aiuti esterni sia subordinata allo Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani nei paesi beneficiari; sottolinea, in particolare, la necessità di garantire che i paesi e i soggetti terzi e/o le persone fisiche che sono destinatari di fondi dell'Unione o sono legati ad essi aderiscano ai valori democratici fondamentali, rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e facciano propri i principi della non violenza;

455. invita la Commissione a introdurre appieno il principio di condizionalità e controlli periodici ex ante ed ex post sulla regolarità e sulla performance dei fondi dell'Unione destinati a sostenere paesi terzi e a garantire un quadro giuridico che preveda siffatti strumenti di sostegno allo scopo di permettere il recupero integrale dei fondi qualora siano rilevate irregolarità ([31]);

456. rileva con preoccupazione, per quanto riguarda lo studio sul tasso di errore residuo alla DG NEAR, che, secondo la Corte:

— la metodologia e il manuale sul tasso di errore residuo forniti dalla DG NEAR contengono limitazioni che possono contribuire a sottostimare l'errore residuo, come l'insufficiente copertura di alcuni aspetti delle procedure di appalto (motivi del rigetto dei candidati non selezionati, conformità dell'offerta aggiudicataria a tutti i criteri di selezione e di aggiudicazione, verifica completa delle procedure di invito a presentare proposte, motivazione dell'aggiudicazione diretta) ([32]);

— il «tasso di [errore] delle sovvenzioni» per la gestione diretta delle sovvenzioni stesse è calcolato sulla base di un grado di affidabilità dell'80 %, mentre di norma i tassi di errore sono calcolati sulla base di un grado di affidabilità del 95 %;

— il metodo di stima del tasso di errore residuo della DG NEAR lascia al contraente un ampio margine di interpretazione nella stima dei singoli errori (soprattutto nel caso di un'operazione non documentata);

— nel 2018 e nel 2019 l'affidabilità della metà delle operazioni incluse nel campione è stata attribuita sulla base di precedenti controlli, laddove la Corte ricorda che un tale approccio non è in grado di misurare con esattezza il tasso di errore residuo ([33]);

457. manifesta inquietudine per il fatto che la Corte continua a esprimere riserve sull'affidabilità dei risultati dello studio;

458. rileva con preoccupazione che la DG NEAR, nella sua relazione annuale di attività per il 2019, ha dovuto formulare una riserva a causa delle difficoltà riscontrate nel monitorare adeguatamente tutti i progetti in Libia e Siria (riserva non quantificata) e una riserva sugli errori di spesa nelle sovvenzioni in regime di gestione diretta (riserva quantificata);

459. osserva che, come per il 2018, anche per il 2019 la Corte non ha calcolato alcun tasso di errore stimato per la spesa nell'ambito della rubrica 4; sottolinea che la Corte ha individuato limiti che potrebbero comportare una sottostima del tasso di errore residuo (TER); appoggia pienamente le raccomandazioni formulate dalla Corte, in particolare la necessità di indicare le limitazioni dello studio del TER nelle future relazioni annuali di attività della DG NEAR, come pure di rafforzare i controlli della DG NEAR sugli strumenti di finanziamento esterno attraverso l'individuazione e la prevenzione degli errori ricorrenti;

460. prende atto del seguito dato dalla Corte alle raccomandazioni formulate nella sua relazione annuale 2016, che richiedevano un'azione immediata o che avrebbero dovuto essere attuate entro il 2019, e si compiace del fatto che la Commissione ha attuato pienamente tre di tali raccomandazioni e parzialmente una di esse;

461. si rammarica che, pur avendo invitato la Commissione, nella propria risoluzione del 13 marzo 2019, a utilizzare i fondi attualmente stanziati nel quadro dell'IPA II per sostenere la società civile, i difensori dei diritti umani e i giornalisti turchi, nonché per offrire maggiori opportunità in termini di contatti interpersonali, dialogo accademico e accesso dei giornalisti alle piattaforme mediatiche, grazie a un'apposita dotazione gestita direttamente dall'Unione, la Commissione abbia deciso di attuare l'azione IPA 2019/42258 volta a cofinanziare l'acquisto di quattro navi della guardia costiera turca; insiste inoltre sulla necessità di monitorare attentamente l'utilizzo dei fondi a titolo dello strumento per i rifugiati in Turchia, garantendo che gli stessi siano accuratamente destinati a progetti per i rifugiati e non siano utilizzati per altri scopi;

([31]) GU C 377 del 9.11.2020, pag. 13 della relazione.
([32]) GU C 377 del 9.11.2020, pag. 13 della relazione.
([33]) GU C 377 del 9.11.2020, pag. 13 della relazione.

Relazione speciale n. 09/2019 della Corte: sostegno dell'UE al Marocco — Risultati finora limitati

462. osserva che il sostegno al bilancio dell'Unione in Marocco nel periodo 2014-2018 è stato pari allo 0,37 % circa delle spese totali di bilancio del paese, in cui i contratti sono ammontati a 562 milioni di EUR e i pagamenti a 206 milioni di EUR; ricorda che il Marocco è il maggiore beneficiario degli aiuti allo sviluppo dell'Unione rispetto a qualsiasi altro paese nordafricano, ad eccezione della Tunisia, ed è uno dei principali beneficiari degli aiuti internazionali allo sviluppo;

463. ricorda che il SEV, che è il principale strumento finanziario di cui si avvale la Commissione nell'ambito della cooperazione con il Marocco, ammontava a 1 399 miliardi di EUR in stanziamenti d'impegno per il periodo 2014-2020;

464. fa osservare che, a seguito della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del dicembre 2015 sul Sahara occidentale, il Marocco ha sospeso il dialogo politico su tutte le politiche esterne dell'Unione, quali la politica di sviluppo, il commercio e la politica estera e di sicurezza dal dicembre 2015 al gennaio 2019; prende atto delle osservazioni della Commissione nella relazione speciale n. 09/2019 secondo cui «poiché il dialogo strategico non è mai stato sospeso durante il periodo delle difficili relazioni politiche tra l'Unione e il Marocco, la Commissione ritiene che non vi fossero motivi per elaborare una strategia alternativa»;

465. sottolinea che il Marocco è un partner strategico di lunga data e un vicino dell'UE, con cui intrattiene fruttuosi rapporti di cooperazione che producono risultati positivi;

466. rileva che la Corte ha individuato diverse sfide per l'efficacia del sostegno al bilancio:

— focalizzazione e impostazione non ottimali del sostegno (ossia i finanziamenti hanno riguardato troppi settori, la Commissione non aveva elaborato una chiara strategia per le future relazioni con il Marocco durante la sospensione del dialogo politico, coordinamento irregolare tra i donatori, concezione dei programmi di sostegno al bilancio non idonea per massimizzarne l'impatto);

— difficoltà nell'attuazione del sostegno (ritardi, scarsa valutazione dei risultati da parte della Commissione);

— assenza di impatto significativo per i programmi di sostegno al bilancio (ossia, conseguiti meno della metà degli obiettivi di sostegno al bilancio nei settori della sanità, della protezione sociale, della giustizia, ecc.);

467. chiede alla Commissione di:

— focalizzare meglio il sostegno al bilancio dell'Unione in Marocco, vale a dire applicare un metodo più trasparente e meglio documentato per assegnare gli importi ai programmi settoriali di sostegno al bilancio e continuare a monitorarne la performance;

— migliorare la concezione dei risultati in termini di obiettivo e di performance;

— migliorare la strategia di dialogo sulle politiche, segnatamente per valutare i risultati di tale strategia e applicare una definizione chiara e adeguata degli obiettivi e dei risultati attesi dal dialogo;

— migliorare le procedure di verifica degli esborsi, specificamente applicare metodi di calcolo appropriati ed erogare i fondi soltanto se può essere dimostrato in modo attendibile che l'obiettivo è stato effettivamente raggiunto;

— migliorare le procedure di monitoraggio allo scopo di rafforzare le valutazioni delle strategie settoriali e monitorarne l'attuazione mediante gli indicatori ad esse applicabili;

— verificare in modo approfondito l'utilizzo di fondi dell'Unione da parte di entità terze e affiliate e di persone fisiche, onde garantire che nessun fondo sia destinato o legato ad alcuna causa o forma di terrorismo e/o radicalizzazione religiosa o politica; garantire che tali fondi dell'Unione siano recuperati in modo proattivo e che i destinatari coinvolti siano esclusi da finanziamenti futuri dell'UE;

468. ricorda l'importanza della promozione all'estero dei valori dell'Unione europea, quali la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; invita pertanto la Commissione a utilizzare i fondi di preadesione per sostenere la trasformazione democratica e garantire la corretta attuazione delle politiche pubbliche e delle riforme giudiziarie nei Balcani occidentali;

469. prende atto delle risposte della Commissione alla relazione speciale n. 09/2019, in particolare del fatto che la Commissione abbia concluso che la cooperazione dell'UE ha contribuito all'attuazione di riforme in Marocco, con un impatto positivo sullo sviluppo socioeconomico del paese;

Conclusioni della Corte: DG DEVCO

470. rileva che la DG DEVCO attua la maggior parte degli strumenti di assistenza esterna finanziati sia a titolo del bilancio generale dell'UE che a titolo dei FES; constata che la Corte ha presentato, nella sua relazione annuale sulle attività finanziate dall'8°, 9°, 10° e 11° FES per l'esercizio 2019, le sue osservazioni sui sistemi, la responsabilità della RAA e la dichiarazione del direttore generale per il 2019, che si riferiscono all'intero ambito di competenza della DG DEVCO:

— le spese dell'8°, 9°, 10° e 11° FES registrate nel 2019 sono inficiate da errori in misura rilevante; secondo la Corte, il livello di errore stimato è del 3,5 %;

— il 43,6 % del livello di errore stimato era imputabile a spese non sostenute (vale a dire, da impegni presentati come spese o spese dichiarate calcolate in maniera non corretta);

— il 22,1 % del livello di errore stimato era imputabile alla grave inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici (vale a dire, decisione ingiustificata del comitato di valutazione);

— il 12,7 % del livello di errore stimato era imputabile a spese non ammissibili (vale a dire, un aumento significativo delle retribuzioni del personale locale dopo la conclusione del contratto);

471. prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui la Commissione e i suoi partner attuatori hanno commesso più errori nelle operazioni relative ai programmi a preventivo, alle sovvenzioni e agli accordi di contributo con le organizzazioni internazionali nonché agli accordi di delega con le agenzie di cooperazione degli Stati membri dell'Unione, che non in quelle relative ad altre forme di sostegno (riguardanti, ad esempio, gli appalti di lavori, forniture e servizi), delle 65 operazioni di questo tipo, il 25 (38 %) presentava errori quantificabili, pari al 71,7 % del livello di errore stimato; prende atto del parere della Corte secondo cui lo studio del tasso di errore residuo della DG DEVCO non costituisce un incarico di assurance o un audit; esso si basa sulla metodologia e sul manuale del tasso di errore residuo forniti dalla DG DEVCO; rileva che la Corte delinea quattro fattori principali che incidono sul tasso di errore residuo utilizzato dalla DG DEVCO, quali limitazioni dei controlli sulle procedure di appalto pubblico, un numero esiguo di controlli in loco nel paese di attuazione dei progetti, lo stesso metodo di stima del tasso di errore residuo della DG DEVCO e il ricorso parziale o totale alle precedenti attività di controllo; prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui nella dichiarazione di affidabilità del direttore generale contenuta nella RAA 2019 non figurano riserve, dato che le due riserve rimaste nel 2018 sono state revocate e non ne sono state emesse di nuove; prima di revocare tali riserve nel 2019, la DG DEVCO ne aveva sensibilmente ridotto la portata (vale a dire, la quota di spesa da esse coperta) nel 2017 e nel 2018, il che, di conseguenza, non fornisce un quadro fedele dei rischi nell'ambito generale di competenza della DG DEVCO;

472. accoglie con favore la constatazione della Corte secondo cui vi è una tendenza generalmente positiva in termini di riduzione della povertà, uguaglianza di genere nell'istruzione e numero di accordi conclusi con i paesi vicini; esprime tuttavia preoccupazione per la tendenza al peggioramento in termini di consolidamento della democrazia, Stato di diritto e stabilità politica;

473. ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che il maggiore ricorso a strumenti finanziari per attuare le politiche dell'UE nei paesi terzi compromette il livello di rendicontabilità e trasparenza dell'azione dell'Unione; insiste affinché la Commissione garantisca che la fornitura di aiuti esterni sia subordinata allo Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani nei paesi beneficiari ([34]);

474. esprime profonda preoccupazione per l'uso improprio dei fondi per lo sviluppo a favore di azioni che si traducono in violazioni dei diritti umani nella gestione delle frontiere; deplora le violazioni dei diritti umani segnalate e legate al Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa dell'UE (EUTF) in Libia, Etiopia, Eritrea e Niger; invita a creare meccanismi solidi per monitorare gli impatti in materia di diritti umani dell'EUTF e a realizzare un sistema di responsabilità per prevenire e affrontare le violazioni del diritto internazionale; ribadisce la necessità di un'indagine approfondita sulle presunte violazioni dei diritti umani, comprese quelle alle frontiere dell'UE; deplora il fatto che la relazione della Commissione sull'estensione dell'EUTF non preveda alcun miglioramento in questo ambito e chiede che siano fornite garanzie sul rispetto dei diritti umani fondamentali nell'ambito dell'estensione dell'EUTF ([35]);

([34]) Paragrafo 32 della risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III — Commissione e agenzie esecutive [2019/2055(DEC)].

([35]) Parere della commissione per lo sviluppo (DEVE) sulla protezione dei diritti umani e la politica migratoria esterna dell'UE, paragrafo 13.

Performance dello strumento europeo di vicinato (SEV) e dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)

475. ricorda che la dotazione del SEV nell'ambito del QFP 2014-2020 ammontava a circa 17 miliardi di EUR. Nel complesso, alla fine del 2019, la Commissione aveva impegnato l'85 % di detto stanziamento e ne aveva speso il 42 %;

476. ricorda che la dotazione del SEV nell'ambito del QFP 2014-2020 ammontava a circa 20 miliardi di EUR. Nel complesso, alla fine del 2019, la Commissione aveva impegnato l'84 % di detto stanziamento e ne aveva speso il 40 %;

477. rileva che, in base alla verifica della performance di cinque progetti facenti capo al DCI e di tre progetti facenti capo al SEV, la Corte ha riscontrato problemi di performance per tre dei progetti facenti capo al DCI: due avevano subito ritardi nell'attuazione e pertanto non produrranno tutte le realizzazioni e i risultati previsti entro il relativo termine, mentre uno non aveva fissato alcun valore-obiettivo per misurare la propria performance; per contro, non sono stati riscontrati problemi di performance per nessuno dei progetti facenti capo al SEV;

478. constata che gli indicatori nelle relazioni ad alto livello sulla performance della Commissione hanno mostrato una tendenza complessivamente positiva in termini di riduzione della povertà, uguaglianza di genere nel settore dell'istruzione, numero di accordi sottoscritti con i paesi vicini e sviluppo umano; deplora che gli stessi indicatori abbiano rivelato una tendenza negativa sul fronte del consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e della stabilità politica;

479. sottolinea che tali indicatori non fornivano informazioni sulla performance degli stessi programmi, quanto piuttosto sul contesto in cui si iscrivevano; insiste sul fatto che il mix di indicatori utilizzati non illustrava chiaramente in che misura i programmi stessero producendo le realizzazioni e i risultati attesi e in che modo questi, a loro volta, stessero contribuendo al conseguimento degli impatti attesi da detti programmi;

Raccomandazioni

480. chiede alla Commissione di:

— indicare i limiti dello studio del tasso di errore residuo nella RAA della DG NEAR relativa al 2020 e in quelle future;

— elaborare rapidamente orientamenti e criteri rigorosi per identificare le ONG nel suo sistema contabile e a verificare i dati auto-dichiarati presentati dai richiedenti;

— proporre una definizione armonizzata di ONG e un controllo specifico dei relativi fondi; chiede alla Commissione di ricevere ogni anno l'elenco dei 50 maggiori beneficiari;

— innalzare il livello di affidabilità utilizzato dalla DG NEAR nella propria metodologia per calcolare il coefficiente per le sovvenzioni, portandolo allo stesso livello applicato al resto della popolazione del tasso di errore residuo, onde riflettere con maggiore precisione il rischio più elevato nel settore delle sovvenzioni in regime di gestione diretta entro la fine del 2021;

— intensificare i controlli eseguiti dalla DG NEAR, dalla DG DEVCO, dalla DG ECHO, dalla DG CLIMA e dall'FPI individuando e prevenendo gli errori ricorrenti (ad esempio, la mancanza di sistemi per la registrazione delle ore di lavoro e l'imputazione di spese non ammissibili riguardanti l'IVA a progetti finanziati dall'Unione) entro la fine del 2021;

— migliorare ulteriormente, entro la fine del 2021, la metodologia e il manuale usato per lo studio sul tasso di errore residuo al fine di affrontare le problematiche individuate dalla Corte nella sua relazione, onde rendere più affidabile il tasso di errore indicato nello studio;

— riformulare riserve per tutti gli ambiti risultati ad alto rischio, a prescindere dalla percentuale della spesa totale che rappresentano e dell'impatto finanziario esercitato;

— verificare in modo approfondito l'utilizzo di fondi dell'Unione da parte di entità terze e affiliate e di persone fisiche, onde garantire che nessun fondo sia destinato o legato ad alcuna causa o forma di terrorismo e/o radicalizzazione religiosa o politica; garantire che tali fondi dell'Unione siano recuperati in modo proattivo e che i destinatari coinvolti siano esclusi da finanziamenti futuri dell'UE;

— garantire che nessun fondo dell'Unione vada a sostegno del lavoro minorile forzato;

— garantire che i fondi dell'Unione non siano utilizzati per fini diversi dagli ambiti assegnati;

— cessare o rivedere la loro cooperazione con paesi terzi, anche sospendendo finanziamenti e progetti specifici che mettano a repentaglio i diritti umani degli interessati, anche quando i paesi terzi non rispettano pienamente i diritti fondamentali enunciati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo status dei rifugiati e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non hanno ratificato tali convenzioni o non rispettano le convenzioni SOLAS e SAR;

— garantire un controllo parlamentare rafforzato in sede di sviluppo di nuovi accordi di partenariato con i paesi terzi, che dovrebbero sempre basarsi sui principi della solidarietà, della responsabilità condivisa, del rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e del diritto internazionale umanitario;

— fornire informazioni dettagliate sulle decisioni adottate nei comitati operativi e garantire che il Parlamento sia rappresentato alle sue riunioni;

481. ribadisce la richiesta alla Commissione di dare integralmente esecuzione e senza ulteriori ritardi alla sentenza della Corte di giustizia (31.1.2019) relativa all'International Management Group (IMG); esorta la Commissione a considerare nuovamente l'IMG un contraente adatto a gestire progetti nei paesi che si trovano in situazioni di crisi, nei quali tale organizzazione dimostra la propria efficienza nella gestione dei programmi di ricostruzione e assistenza finanziati da soggetti europei e Stati membri da oltre 20 anni;

482. evidenzia l'importanza di aumentare la visibilità, la trasparenza, l'efficacia, la complementarietà e la rendicontabilità degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione nel contesto della loro attuale ristrutturazione; sottolinea che i risultati dello strumento europeo di vicinato sono stati più soddisfacenti nel vicinato orientale dell'UE e, in tal senso, chiede che siano profusi maggiori sforzi nei confronti del vicinato meridionale nell'UE, al fine di affrontare le sfide che lo riguardano;

483. chiede che la Commissione analizzi più a fondo l'efficacia in termini di sviluppo del sovvenzionamento e della riduzione dei rischi degli investimenti privati, in considerazione delle lacune segnalate nei meccanismi di finanziamento misto e garanzia, in particolare nel recente parere della Corte (n. 7/2020) concernente la relazione della Commissione sull'attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), nel quale si conclude che non è possibile valutare in che misura l'EFSD abbia contribuito agli OSS o all'accordo di Parigi sul clima, come pure dimostrare che gli investimenti in questione non avrebbero avuto luogo senza il contributo dell'Unione, vale a dire: dimostrare l'addizionalità finanziaria dell'EFSD; ricorda che, non dimostrando l'addizionalità finanziaria dell'EFSD, l'Unione viola la regolamentazione dell'OMC relativa al sovvenzionamento del settore privato ed è potenzialmente responsabile di uno spreco di risorse dei contribuenti; sottolinea che la scelta delle modalità di aiuto dovrebbe basarsi sulle prospettive di efficacia in relazione ai pertinenti obiettivi strategici, conformemente al principio «dare priorità alle politiche»; invita la Commissione e il SEAE a provvedere in tal senso; ritiene che la Commissione e il SEAE dovrebbero conferire priorità ai settori potenzialmente in grado di attrarre investimenti diretti esteri, creare posti di lavoro e accrescere le esportazioni, nonché alle azioni che favoriscono la buona governance, le riforme strutturali, la diversificazione economica e la lotta alla corruzione; insiste sulla necessità che i donatori diano priorità ai finanziamenti basati su sovvenzioni come opzione standard, in particolare per quanto riguarda i paesi meno sviluppati, e che non privilegino i prestiti, che potrebbero aumentare l'onere del debito, rispetto alle sovvenzioni; evidenzia che l'alleviamento del debito potrebbe avere un impatto cruciale sulla riduzione della povertà; insiste sul fatto che i programmi di assistenza dovrebbero essere associati a un'analisi della sostenibilità del debito; chiede che l'Unione lavori a un'iniziativa specifica in materia di alleviamento del debito per i paesi poveri fortemente indebitati; ribadisce la necessità che gli aiuti allo sviluppo sotto forma di cooperazione con il settore privato rispettino i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le pertinenti norme dell'OIL e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali; insiste sulla necessità di garantire la buona governance, la riduzione della povertà e la creazione di ricchezza attraverso investimenti sostenibili, nonché la riduzione delle disuguaglianze, la promozione dei diritti umani e delle norme ambientali nonché il rafforzamento delle economie locali;

484. invita la Commissione a monitorare in maniera sistematica le riforme intraprese e i risultati conseguiti, dimostrando che le attività dell'Unione di sostegno al bilancio hanno contribuito efficacemente ai programmi di sviluppo dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e ne hanno rafforzato la titolarità democratica;

485. chiede una rendicontabilità e un'efficienza maggiori per quanto concerne la spesa dell'Unione a favore dello sviluppo, in quanto i risultati in termini di sviluppo non vanno semplicemente definiti, ma anche controllati e monitorati rispetto alla loro concretezza e alla loro incidenza sullo sviluppo stesso.

486. chiede valutazioni più indipendenti e pubblicamente disponibili delle misure militari e di sicurezza militare e civile adottate dall'UE, in particolare le missioni di formazione militare dell'UE, il potenziamento della capacità degli attori militari nei paesi terzi (CBSD tramite l'IcSP) e le misure di gestione delle frontiere e della migrazione; deplora la mancanza di flessibilità delle procedure amministrative e finanziarie/di bilancio relative alle missioni civili della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); ribadisce che, a suo avviso, la Commissione dovrebbe introdurre norme specifiche in materia di appalti per le misure di gestione delle crisi nel quadro della PSDC, al fine di facilitare l'esecuzione rapida e flessibile delle missioni;

487. invita la Commissione a valutare la legittimità del ritiro della funzione di bilancio del Parlamento attraverso le decisioni del Consiglio sull'istituzione dell'AED e della PESCO; ricorda che le pertinenti disposizioni, ossia l'articolo 45, paragrafo 2, e l'articolo 46, paragrafo 2, TUE prevedono che le decisioni siano adottate a maggioranza qualificata senza una clausola di veto; ricorda che privare il Parlamento della sua funzione di bilancio a norma dell'articolo 42 TUE è possibile solo per le spese operative e richiede una decisione unanime del Consiglio;

488. ribadisce le sue richieste di lunga data di conferire alla Corte la facoltà di sottoporre ad audit tutte le operazioni della BEI e di effettuare tali audit, dal momento che la BEI è un importante attore per quanto concerne l'attuazione delle politiche esterne dell'Unione, essendo il 10 % dei suoi prestiti destinato al di fuori dell'Unione;

Amministrazione

489. constata che i pagamenti per la rubrica «Amministrazione» ammontavano a 10,4 miliardi di EUR nel 2019 (6,5 % del QFP), di cui il bilancio della Commissione rappresenta il 57,9 % o 6,1 miliardi di EUR;

490. osserva che tra le spese amministrative rientrano anche quelle per le risorse umane, che rappresentano circa il 60 % del totale, nonché le spese per gli immobili, gli impianti e le apparecchiature, l'energia, le comunicazioni e l'informatica, considerate dalla Corte spese a basso rischio;

491. rileva che, per quanto riguarda la Commissione, sono stati riscontrati diversi errori relativi alle spese per il personale e alla gestione degli assegni familiari da parte del PMO;

492. rileva che la Corte esamina altresì la regolarità delle informazioni contenute nelle relazioni annuali di attività della Commissione, comprese quelle delle sue direzioni generali e degli uffici responsabili principalmente delle spese amministrative; si compiace del fatto che le relazioni annuali di attività esaminate dalla Corte non abbiano individuato livelli di errore rilevanti;

493. invita la Commissione ad adottare idonee misure per attuare tutte le raccomandazioni della Corte e riferire al Parlamento in merito agli sviluppi in tale settore;

Scuole europee

494. prende atto con soddisfazione dell'osservazione della Corte, secondo cui la qualità dei conti è migliorata rispetto agli esercizi precedenti; rileva con preoccupazione che la Corte non è stata in grado di confermare che la gestione finanziaria delle scuole nel 2019 sia stata conforme al regolamento finanziario delle Scuole europee e allo statuto del personale a causa delle debolezze rilevate nei sistemi di controllo interno dell'Ufficio centrale e delle due scuole selezionate; esorta le Scuole europee a dare rapidamente seguito alle raccomandazioni della Corte in merito alle specifiche debolezze rilevate in materia di contabilità, appalti e assunzioni;

495. sottolinea, per quanto riguarda le scuole europee, l'importanza di rispettare il principio dell'annualità e le norme relative alla compilazione di inventari fisici in sede di separazione degli esercizi a fine anno, nonché di rispettare i termini di pagamento, le norme in materia di appalti e la trasparenza delle procedure di assunzione.

Raccomandazioni

496. invita la Commissione a:

— armonizzare il suo sostegno agli alunni della categoria I, ossia i figli dei funzionari, che scelgono di iscriversi a una scuola europea accreditata (attualmente alcune famiglie di funzionari, a seconda della città o del paese in cui vivono, non ricevono finanziamenti per iscrivere i propri figli alle scuole accreditate che, tuttavia, danno accesso allo stesso diploma di maturità);

— risolvere il problema della disparità di finanziamento tra gli studenti della categoria I iscritti nelle scuole accreditate, imputabile al fatto che esse sostituiscono talvolta le Scuole europee di tipo I e che talvolta sono messe in una situazione di concorrenza iniqua e ingiustificata a seconda del mercato scolastico in cui operano;

— intervenire per risolvere i gravi problemi attualmente sollevati dalla cosiddetta politica della «neutralità dei costi» (cfr. documento 2018-10-D-63-en-5), secondo cui le scuole accreditate non dovrebbero gravare finanziariamente sul sistema delle scuole europee tradizionali, bensì contribuire ai costi generati dal sistema in vigore ([36]);

([36]) Tale disposizione pone problemi a vari livelli. In primo luogo, l'Ufficio centrale e l'intero bilancio destinato dalla Commissione alle Scuole europee rappresentano un servizio pubblico che è già stato pagato dagli Stati membri e dai contribuenti. In secondo luogo, poiché il funzionamento generale delle scuole accreditate è autofinanziato e non è oggetto di un intervento della Commissione, l'affermazione secondo cui rappresentano un costo supplementare di cui esse dovrebbero farsi carico appare contraddittoria. Consentendo l'apertura del diploma europeo di maturità e la scolarizzazione dei figli dei funzionari europei a un costo molto inferiore a quello delle scuole europee di tipo I, il loro sviluppo dovrebbe invece essere integrato nel bilancio della Commissione e non dovrebbe in alcun caso essere soggetto a tassazione che ne ostacolerebbe lo sviluppo e i notevoli risparmi che esse generano a vantaggio dell'Unione.

Risorse umane

497. prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui in occasione dell'adozione nel 2014 dello statuto riveduto, le istituzioni e gli organi dell'UE si sono impegnati a ridurre gradualmente, prima del 2018 e in misura del 5 % rispetto alla situazione del 2012, il numero di posti (funzionari e agenti temporanei) nei rispettivi organigrammi;

498. constata che la riforma dello statuto del personale del 2014 ha permesso di risparmiare 4,2 miliardi sul QFP per il periodo 2014-2020, che rappresentano lo 0,4 % del QFP complessivo; ricorda che la riforma del 2014 ha provocato effetti negativi indiscutibili sul personale, confermati dalla Corte ([37]) nel 2019, e si rammarica che sia quasi impossibile conoscerne il costo finanziario per avere un'immagine realistica dei risparmi; prende atto delle varie politiche e azioni elaborate dalla Commissione per contribuire alla mitigazione di tali effetti negativi e si attende che gli insegnamenti tratti si rifletteranno sulla nuova strategia della Commissione per le risorse umane che sarà adottata nel 2021; ribadisce le gravi conseguenze che qualsiasi taglio di bilancio all'amministrazione o qualsiasi riduzione del personale potrebbero avere per il futuro della funzione pubblica europea e dell'attuazione delle politiche dell'Unione;

499. rileva che la Commissione sta investendo nell'estrazione di dati del suo sistema medico informatico per superare la carenza di dati sui casi di sindrome da burnout; incoraggia vivamente la Commissione a prevenire, individuare e gestire i casi di burnout nel contesto più ampio della dotazione di personale, del carico di lavoro e del benessere del personale nell'ambito della sua strategia per le risorse umane;

500. esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione non abbia predisposto alcuna misura temporanea per mitigare il crescente problema della disparità di potere d'acquisto dei funzionari europei distaccati in Lussemburgo; fa osservare, a titolo di esempio pertinente, che 16 dei 200 candidati idonei selezionati dall'EPPO hanno rifiutato l'offerta di lavoro poiché il salario era insufficiente per poter vivere in Lussemburgo; evidenzia che si attende proposte concrete nella relazione sul metodo di adeguamento salariale entro il 31 marzo 2022;

501. sostiene l'intenzione della Commissione di aggiornare l'approccio definito nella sua comunicazione del 2019 dal titolo «The Workplace of the Future in the European Commission» (Il luogo di lavoro del futuro alla Commissione europea) alla luce della crisi della COVID-19; si attende che la Commissione tenga conto in egual misura dell'uso efficiente degli uffici e della salute e del benessere del personale; ribadisce la necessità di coinvolgere sempre i rappresentanti del personale nelle modifiche sostanziali riguardanti le condizioni di lavoro e gli spazi lavorativi;

502. si compiace dell'adozione da parte della Commissione di un piano d'azione per l'uguaglianza e la diversità nel 2018 e la relativa attuazione nel 2019; accoglie con favore il fatto che siano state aggiunte azioni specifiche in risposta all'indagine condotta presso il personale; invita la Commissione a seguire lo stesso percorso con misure più specifiche per quanto riguarda le persone che sono state selezionate per un tirocinio presso la Commissione;

503. condivide l'affermazione della Commissione secondo cui uomini e donne continuano ad avere aspettative culturali, sociali e professionali diverse per quanto riguarda l'equilibrio tra lavoro retribuito e attività (di assistenza) non retribuita; prende atto con soddisfazione degli sforzi compiuti dalla Commissione per sensibilizzare in merito alle misure esistenti che consentono un equilibrio tra vita professionale e vita privata, come i corsi per i genitori e la pubblicazione di esempi positivi sul sito intranet della Commissione IntraComm;

504. constata con soddisfazione che la Commissione 2014-2019 ha raggiunto l'obiettivo del 40 % di donne nelle funzioni dirigenziali la fine del suo mandato nel 2019; ricorda alla Commissione 2019-2024 che nel 2019 la sua Presidente si è impegnata a realizzare l'uguaglianza di genere a tutti i livelli dirigenziali entro la fine dell'attuale mandato e ha ribadito tale impegno nella sua lettera d'incarico al Commissario al Bilancio e l'amministrazione;

505. prende atto dei nuovi orientamenti per l'attuazione degli aiuti destinati alle persone con disabilità elaborati nel 2019 al fine di assistere finanziariamente i membri del personale e le persone a loro carico per quanto riguarda le spese non mediche legate alla loro indipendenza e integrazione sociale e alle capacità fisiche, mentali, sociali e professionali; rileva che tali orientamenti sono entrati in vigore nel maggio 2020;

506. osserva che nel 2019 il numero delle richieste di sostegno socio-finanziario è cresciuto del 28 % rispetto al 2018; constata con soddisfazione i fondi per le persone con disabilità utilizzati siano cresciuti del 50 % rispetto al 2018 (da circa 2 a 3 milioni di EUR);

([37]) Relazione speciale n. 15/2019 della Corte: «L'attuazione alla Commissione del pacchetto di riforma delle condizioni di impiego del 2014: risparmi cospicui, ma non privi di conseguenze per il personale».

507. prende atto delle osservazioni e delle raccomandazioni della Corte in merito all'Ufficio europeo di selezione del personale ([38]); si compiace del fatto che il processo di selezione sia ampiamente efficace per i concorsi su larga scala, ma esprime preoccupazione per il fatto che tale processo non sia adeguato a concorsi mirati su piccola scala, che sono quelli più adatti alle attuali esigenze di reclutamento delle istituzioni dell'UE; invita la Commissione a riferire tempestivamente sull'attuazione di tali raccomandazioni da parte dell'EPSO;

508. rileva che nel periodo dal 2012 al 2018 le istituzioni e gli organi dell'UE, fatta eccezione per il Mediatore europeo e il GEPD, avevano ridotto i rispettivi organigrammi di 1 409 posti (3 %) incrementando progressivamente, allo stesso tempo, le assunzioni di personale contrattuale; rileva, a tale riguardo, che la percentuale di agenti contrattuali nella forza lavoro totale prevista è passata dal 17 % al 22 %; esprime preoccupazione per i possibili effetti negativi della sostituzione dei funzionari con agenti contrattuali, come il necessario trasferimento di conoscenze e la perdita delle stesse al termine del contratto, nonché per la sicurezza e le prospettive di lavoro di tali agenti;

509. sottolinea che l'aumento del personale contrattuale riflette l'incidenza sui livelli del personale dei nuovi compiti derivanti dalla rapida evoluzione delle priorità, quali l'attuazione di nuovi programmi delegati dalla Commissione alle agenzie esecutive, che non ha inciso sul bilancio e non ha comportato il trasferimento di personale della Commissione; rileva l'osservazione della Corte secondo cui l'aumento degli agenti contrattuali risponde anche a situazioni particolari o urgenti;

510. si rammarica che, per alcune istituzioni, vi sia stato un aumento del personale contrattuale nel GF I a seguito della conversione di posti permanenti e temporanei per gli assistenti d'ufficio/di segreteria;

511. rileva che alla fine del 2018, le istituzioni, gli organi e le agenzie esecutive impiegavano 11 962 agenti contrattuali, pari a un aumento del 37 % rispetto al 2012; osserva che la maggior parte di tali agenti erano dipendenti della Commissione europea;

512. insiste affinché la Commissione attui una procedura di nomina più trasparente per tutte le posizioni, segnatamente quelle dirigenziali; invita la Commissione a precisare l'attuale procedura di nomina, che presenta lacune in termini di trasparenza e attribuzione delle responsabilità;

513. si rammarica dei persistenti squilibri geografici nella composizione del personale della Commissione, in particolare nei posti dirigenziali di medio e alto livello; chiede alla Commissione di garantire un'adeguata rappresentanza di cittadini di tutti gli Stati membri, rispettando al contempo le competenze e i meriti dei candidati, come indicato all'articolo 27 dello statuto dei funzionari;

514. sottolinea l'importante effetto dell'avvicendamento tra il personale delle agenzie dell'Unione e invita la Commissione ad aiutarle ad attuare politiche umane e sociali per porvi rimedio;

515. fa osservare la necessità di un approccio complesso per rendere le pagine iniziali delle istituzioni europee accessibili alle persone con qualsiasi tipo di disabilità, come sancito dalla direttiva (UE) 2016/2102, tra cui la disponibilità delle lingue dei segni nazionali; raccomanda che le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità siano coinvolte in questo processo;

516. plaude agli sforzi compiuti dalla Commissione per costruire un ambiente e una cultura del lavoro più diversificati e inclusivi mediante azioni a favore delle persone con disabilità; chiede alla Commissione di valutare se non sia possibile rafforzare e integrare ulteriormente i principi delle pari opportunità nelle assunzioni, nella formazione, nello sviluppo professionale e nelle condizioni di lavoro, nonché sensibilizzare il personale riguardo a tali aspetti; invita la Commissione a prendere in considerazione eventuali migliorie e modifiche ragionevoli degli edifici delle istituzioni (accesso, attrezzature per ufficio adeguate) per le persone a mobilità ridotta o con altre disabilità;

517. si compiace dei risultati conseguiti dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e dei continui miglioramenti delle sue pratiche in termini di soluzioni ragionevoli per i candidati con disabilità e/o requisiti specifici; rileva che nel 2019 l'EPSO ha realizzato un volantino, un volantino in braille e un video animato per spiegare gli adeguamenti alle procedure di selezione a beneficio dei candidati con esigenze specifiche che vi prendono parte, che hanno consentito a 438 candidati con esigenze speciali di presentare domanda per i concorsi e le selezioni dell'UE;

518. ribadisce l'invito alla Commissione a rendere la posizione dei suoi consiglieri speciali più trasparente, fornendo una chiara definizione dei loro compiti e delle loro missioni;

([38]) Relazione speciale n. 13/2020 della Corte dei conti europea dal titolo «Ufficio europeo di selezione del personale: è tempo di adattare il processo di selezione all'evolversi delle esigenze in termini di assunzioni».

519. prende atto, in relazione alla decisione del collegio della Commissione del 30 ottobre 2019 di consentire agli ex Presidenti della Commissione di ricoprire funzioni di rappresentanza dopo la fine del loro mandato, della nomina dell'ex Presidente Jean Claude Juncker a consigliere speciale e si rammarica che tale funzione, pur non essendo retribuita, comporterà dei costi, in particolare per le missioni, che sono difficilmente comprensibili per l'opinione pubblica; chiede alla Commissione di fornire dettagli sulle implicazioni finanziarie della sua decisione al Parlamento, al fine di consentire a quest'ultimo di tenerne conto nei futuri discarichi;

520. invita la Commissione a prestare grande attenzione nelle sue relazioni con gli ex Commissari e a valutare attentamente i rischi potenziali che ciò comporta;

521. ribadisce l'invito alla Commissione a garantire il rispetto delle norme vigenti e giuridicamente vincolanti del codice di condotta concernenti la questione delle «porte girevoli» da parte sia della Commissione, sia delle sue agenzie;

522. sostiene fermamente la raccomandazione rivolta dalla Corte a tutte le istituzioni di cooperare per armonizzare i propri quadri etici e di intensificare gli sforzi per condividere le buone pratiche;

523. invita la Commissione ad accrescere la consapevolezza del personale riguardo al quadro etico e alla cultura connessa, nonché a migliorarne la percezione; invita la Commissione a garantire, in particolare, che la formazione in materia di etica contenga orientamenti pratici basati su esempi concreti, nonché a migliorare la comunicazione con il personale in materia di questioni etiche; sottolinea la necessità di fare in modo che il personale sappia come segnalare qualsiasi problema connesso a un comportamento eticamente scorretto, nonché di accrescere il senso di sicurezza;

Osservazioni generali

524. riconosce che il 2019 è stato un anno di transizione per la Commissione, che ha dovuto garantire la transizione dalla Commissione Juncker ai preparativi per l'avvento della Commissione von der Leyen, oltre ad avviare le sue nuove priorità;

525. esprime preoccupazione per la decisione della Commissione di assegnare un contratto a BlackRock Investment Management al fine di realizzare uno studio inerente a obiettivi ambientali, sociali e di governance; richiama l'attenzione su un'indagine della Mediatrice europea su un possibile conflitto d'interessi ([39]);invita pertanto la Commissione ad aggiornare i propri orientamenti sulle procedure di appalto pubblico;

526. esorta la Commissione a introdurre obblighi di rendicontazione della sostenibilità, anche in merito agli aspetti sociali e ambientali degli appalti; ritiene che, integrando le norme sulla condotta responsabile delle imprese nelle sue politiche in materia di appalti e acquisti, la Commissione possa tutelare l'interesse pubblico e garantire la rendicontazione della spesa pubblica;

527. incoraggia la Commissione a continuare a basarsi sui principi della sua strategia per l'open source ([40]) e del programma ISA2 ([41]) al fine di prevenire la dipendenza dai fornitori, mantenere il controllo sulla propria infrastruttura tecnica, contribuire a sviluppare maggiori garanzie per la privacy degli utenti e la protezione dei dati e aumentare la sicurezza e la trasparenza per il pubblico; chiede alla Commissione di privilegiare soluzioni open source nelle gare d'appalto e nello sviluppo, al fine di promuovere la condivisione e il riutilizzo di soluzioni software, rendere gli appalti più sostenibili e longevi e rispettare il principio «Denaro pubblico? Codice pubblico!»;

528. accoglie con favore la cooperazione informatica interistituzionale per la quale il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo ricevono l'assistenza della squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione (CERT); rileva che numerosi progetti in materia di digitalizzazione riguardano la digitalizzazione dei processi connessi alle risorse umane e alle finanze, ambiti in cui i comitati utilizzano i sistemi SYSPER e ABAC forniti dalla Commissione; chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di negoziare condizioni migliori per migliorare e rendere finanziariamente attrattivo il processo di condivisione delle applicazioni;

529. sottolinea l'importanza degli sforzi della direzione generale dell'Interpretazione (DG SCIC) per facilitare l'interpretazione nelle 24 lingue ufficiali dell'UE e persino nella lingua dei segni internazionale presso la Commissione e gli altri organi e istituzioni dell'UE; incoraggia la Commissione a prestare aiuto alla DG SCIC per aumentare ulteriormente la disponibilità e la presenza della lingua dei segni internazionale al fine di garantire l'accesso alle informazioni per le persone con disabilità;

([39]) https://www.ombudsman.europa.eu/en/case/en/57060
([40]) https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/open-source-software-strategy_it
([41]) https://ec.europa.eu/isa2/isa2_en

530. esprime grave preoccupazione per la decisione della Commissione di sospendere il contratto con il fornitore dei servizi di ristorazione, che ha portato al licenziamento di 400 dipendenti; chiede urgentemente alla Commissione di rivedere la sua decisione e di vagliare tutte le soluzioni praticabili per proteggere i lavoratori ed evitarne il licenziamento, anche internalizzando il personale della ristorazione;

531. osserva che molte comunicazioni e molti documenti sono disponibili soltanto in inglese; constata inoltre che si tengono riunioni di lavoro senza possibilità di interpretazione; chiede alla Commissione di rispettare i principi, i diritti e gli obblighi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali e dal regolamento n. 1 del 1958, nonché dagli orientamenti e dalle decisioni adottati internamente, come il codice di buona condotta amministrativa; invita pertanto la Commissione a mettere a disposizione le risorse umane necessarie per garantire il rispetto del multilinguismo, aumentando il numero dei membri del personale addetti alla traduzione e all'interpretazione;

Quadri etici

532. prende atto delle conclusioni della Corte e delle raccomandazioni contenute nella sua relazione speciale dal titolo «I quadri etici delle istituzioni dell'UE controllate: ci sono margini di miglioramento»; ribadisce la conclusione della Corte secondo cui «qualsiasi comportamento eticamente scorretto tenuto dal personale o dai membri delle istituzioni e degli organismi dell'UE è inaccettabile e tale comportamento, anche se solo presunto, suscita grande interesse presso i cittadini e mina la fiducia nell'Unione. I comportamenti eticamente scorretti sono anche collegati al rischio di corruzione e frode»; deplora il fatto che vi siano ancora margini di miglioramento per l'applicazione dei quadri etici; si rammarica, in particolare, che siano state riscontrate debolezze su diverse questioni, vale a dire:

— le procedure per verificare le dichiarazioni e gli orientamenti per il personale per evitare conflitti d'interesse non sono sufficientemente formalizzati; occorre rendere disponibili chiari ed esaurienti orientamenti sui requisiti etici; lo stesso vale per gli orientamenti sui conflitti d'interesse dovuti agli interessi finanziari dei membri del personale, alle loro attività successive al rapporto di lavoro o all'attività professionale del coniuge o del partner;

— controllo limitato delle dichiarazioni dei membri: per quanto riguarda i membri della Commissione, la Corte deplora la mancanza di procedure scritte standard per verificare l'accuratezza, l'affidabilità o la completezza delle informazioni fornite nelle loro dichiarazioni, col rischio che gli obblighi siano interpretati in modo incoerente e che l'istituzione abbia meno probabilità di identificare imprecisioni e altri problemi prima che attirino l'attenzione del pubblico, mettendo potenzialmente a repentaglio la fiducia dell'opinione pubblica;

— ipolitiche incomplete e poco chiare per quanto riguarda doni e intrattenimenti, laddove manca, per la Commissione, una definizione di doni e ospitalità applicabile ai suoi membri.

533. si compiace del fatto che, in larga misura, le istituzioni controllate abbiano predisposto per il personale e per i membri quadri etici adeguati con margini di miglioramento; sostiene fermamente le raccomandazioni della Corte inerenti l'armonizzazione dei quadri etici e l'accrescimento della consapevolezza del personale;

534. prende atto della seconda revisione degli orientamenti interni della Commissione in relazione alle disposizioni in materia di segnalazione delle irregolarità nello statuto del personale; prende atto con soddisfazione delle sei raccomandazioni contenute nella revisione del 2019 e invita la Commissione a riferire all'autorità di bilancio in merito alla loro attuazione; accoglie con favore l'aggiornamento della pagina di segnalazione delle irregolarità sul sito «My IntraComm» nel maggio 2019 e l'aggiunta di un collegamento diretto alla procedura di segnalazione dell'OLAF;

535. chiede un approccio più proattivo in termini di tutela degli informatori; ritiene particolarmente importante la necessità di rafforzare la cooperazione tra l'OLAF e l'autorità che ha il potere di nomina ed è responsabile dell'adozione di misure di protezione nei casi in cui ciò sia opportuno; ritiene inoltre particolarmente rilevanti le raccomandazioni volte a stabilire un collegamento con l'EPPO per garantire una collaborazione efficiente e ai fini dello scambio delle migliori pratiche in materia di segnalazione delle attività illecite rilevate;

536. è del parere che, per quanto riguarda la tutela degli informatori, una regolamentazione più uniforme per tutte le istituzioni, basata sulle migliori pratiche e su standard più elevati garantirebbe un tanto necessario miglioramento;

537. sottolinea l'importanza di rafforzare il registro per la trasparenza e migliorare la qualità dei suoi dati, in particolare in occasione dell'accordo interistituzionale siglato nel dicembre 2020; prende atto dei controlli di qualità effettuati dalla Commissione e delle azioni intraprese dal segretariato del registro in seguito alle segnalazioni ricevute; invita la Commissione a migliorare le soluzioni informatiche al fine di eseguire controlli di qualità più rigorosi;

538. sottolinea l'importanza di un registro per la trasparenza efficace e valido; ribadisce l'invito alla Commissione a prestare maggiore attenzione alla convalida e ai controlli a campione dei soggetti del registro per la trasparenza; rileva con preoccupazione l'assenza di un obbligo, per la stragrande maggioranza dei decisori della Commissione, di pubblicare le loro riunioni con i rappresentanti di interessi; esprime altresì preoccupazione per il fatto che i decisori della Commissione possono incontrarsi con lobbisti non iscritti nel registro per la trasparenza; chiede la piena trasparenza per quanto riguarda tutte le riunioni organizzate dalla Commissione con attori privati o coi loro rappresentanti, come le organizzazioni di consulenza;

539. prende atto delle conclusioni e delle proposte tecniche di miglioramento della Mediatrice europea nella sua decisione del 28 febbraio 2019 relative al modo in cui la Commissione gestisce il fenomeno delle «porte girevoli» in relazione ai membri del suo personale; invita la Commissione a dare seguito alla decisione della Mediatrice e alle pertinenti raccomandazioni della Corte formulate ella sua relazione speciale sui quadri etici delle istituzioni dell'UE.